

RESOCONTO STENOGRAFICO

381.

SEDUTA DI MARTEDÌ 5 DICEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	42145, 42171	ed altri; MANCINO ed altri; GUALTIERI ed altri; ANTONIAZZI ed altri: Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (<i>approvati in un testo unificato dal Senato</i>) (3039) e delle concorrenti proposte di legge: PAZZAGLIA: Norme per la garanzia dei collegamenti con la Sardegna e le isole minori (143); PIRO: Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (212); CONTU e ROJCH: Regolamentazione del diritto di sciopero per gli addetti ai collegamenti marittimi per le	
Disegno di legge di conversione: (Autorizzazione di relazione orale) .	42145		
Proposte di legge: (Assegnazione a Commissione in sede referente)	42210		
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	42171		
Proposta di legge di iniziativa regionale: (Assegnazione a Commissione in sede referente)			
Proposta di legge (Discussione): S. 317-735-783-957. — Senatori GIUGNI			

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

PAG.	PAG.
isole (505); ROSSI DI MONTELEA: Norme per la regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (1035); MARTINAZZOLI ed altri: Disciplina dell'esercizio del di- ritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (2092); LA MALFA ed altri: Norme per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (2187); GHEZZI ed altri: Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di ac- cordi sindacali nel pubblico im- piego e nei servizi pubblici e di tu- tela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona. Istituzione dell'agenzia per le relazioni sinda- cali nei servizi pubblici (2521).	Interrogazioni: (Annunzio) 42211
PRESIDENTE . . 42146, 42151, 42153, 42156, 42160, 42162, 42166, 42168, 42171, 42172, 42173, 42174, 42175, 42178, 42179, 42185, 42189, 42193, 42196, 42200, 42204, 42206	Documento di indirizzo: (Ritiro) 42211
BALBO LAURA (<i>Sin. Ind.</i>) 42193	Gruppo parlamentare: (Modifiche nella costituzione) 42171
BATTISTUZZI PAOLO (<i>PLI</i>) 42160	Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie: (Trasmissione di documenti) 42211
BORRUSO ANDREA (<i>DC</i>), <i>Relatore</i> 42174, 42175, 42178, 42179	Parlamento Europeo: (Trasmissione di risoluzioni) 42211
CAVICCHIOLI ANDREA (<i>PSI</i>) . . . 42166, 42196	Per la risposta scritta ad interroga- zioni: PRESIDENTE 42206 AULETA FRANCESCO (<i>PCI</i>) 42206
CIMA LAURA (<i>Verde</i>) 42154	Richiesta da parte di una Commissione di esprimere il parere su un di- segno di legge ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del regola- mento 42210
GHEZZI GIORGIO (<i>PCI</i>) 42168, 42189	Richiesta ministeriale di parere parla- mentare 42211
LANZINGER GIANNI (<i>Verde</i>) 42151	Votazioni nominali 42172, 42173
MANCINI VINCENZO (<i>DC</i>) 42162	Ordine del giorno della seduta di do- mani 42207
MELLINI MAURO (<i>FE</i>) 42200	
RUSSO FRANCO (<i>Misto</i>) 42146, 42172, 42173, 42174, 42179,	
RUSSO SPENA GIOVANNI (<i>DP</i>) 42156	
SANTORO ITALICO (<i>PRI</i>) 42185	
SAPIENZA ORAZIO (<i>DC</i>) 42204	
SORICE VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 42179	

La seduta comincia alle 11.

GIANNI LANZINGER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di venerdì 1° dicembre 1989.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Fincato, Francese, Martinazzoli e Emilio Rubbi sono in missione per incarico del loro ufficio.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Il calendario dei lavori prevede per domani la discussione del seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola» (4321).

La XI Commissione permanente (Lavoro) si intende pertanto autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Discussione della proposta di legge: S. 317-735-783-957. — Senatori Giugni ed altri — Mancino ed altri — Gualtieri ed altri — Antoniazzi ed altri: Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (3039); e delle concorrenti proposte di legge: Pazzaglia: Norme per la garanzia dei collegamenti con la Sardegna e le isole minori (143); Piro: Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (212); Contu e Rojch: Regolamentazione del diritto di sciopero per gli addetti ai collegamenti marittimi per le isole (505); Rossi di Montelera: Norme per la regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (1035); Martinazzoli ed altri: Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (2092); La Malfa ed altri: Norme per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (2187); Ghezzi ed altri: Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di accordi sindacali nel pubblico impiego e nei servizi pubblici e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona. Istituzione dell'agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (2521).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato in un testo unificato, d'iniziativa dei senatori Giugni ed altri; Mancino ed altri; Gualtieri ed altri; Antoniazzi ed altri: Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici, e delle concorrenti proposte di legge: Pazzaglia: Norme per la garanzia dei collegamenti con la Sardegna e le isole minori; Piro: Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; Contu e Rojch: Regolamentazione del diritto di sciopero per gli addetti ai collegamenti marittimi per le isole; Rossi di Montelera: Norme per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; Martinazzoli ed altri: Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; La Malfa ed altri: Norme per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; Ghezzi ed altri: Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di accordi sindacali nel pubblico impiego e nei servizi pubblici e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona. Istituzione dell'agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici.

Ricordo che nella seduta del 23 novembre scorso sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità Russo Franco ed altri, Lanzinger ed altri, Tamino ed altri, Cima ed altri, Russo Spina ed altri, la questione pregiudiziale di merito Battistuzzi e Biondi e la questione sospensiva Russo Franco e Tamino.

Ricordo altresì che nella stessa seduta è stata rinviata la discussione delle questioni pregiudiziali.

Dobbiamo pertanto procedere alle discussioni delle questioni pregiudiziali. Qualora le pregiudiziali vengano respinte, si passerà alla discussione e al voto sulla questione sospensiva.

L'onorevole Franco Russo ha facoltà di illustrare la sua pregiudiziale di costituzio-

nalità nonché la pregiudiziale di costituzionalità Tamino, di cui è cofirmatario.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, ci troviamo ad affrontare, per la prima volta nel periodo repubblicano, la discussione di provvedimenti diretti ad una limitazione del diritto di sciopero, che — come ben sappiamo — è tutelato dalla Carta costituzionale ed è inteso dalla giurisprudenza e dalla dottrina come una delle libertà, uno dei diritti fondamentali del nostro ordinamento. Si intende, in sostanza, intervenire per limitare il diritto di sciopero, trascurando l'indicazione precisa, e per questo ineludibile, dell'articolo 40 della Costituzione, che esplicitamente fa riferimento alla possibilità dell'esercizio dello sciopero secondo le leggi che lo regolano.

Si potrebbe dire che le pregiudiziali di costituzionalità presentate non hanno ragion d'essere, perché stiamo appunto discutendo una legge, come richiesto dalla Costituzione. Ma avremo modo di vedere nel corso del dibattito (e cercherò di dimostrarlo anche nella mia esposizione) come la proposta di legge al nostro esame in realtà preveda una serie di rinvii in bianco e stabilisca una delega rispetto alla disciplina contrattuale per quanto attiene alla individuazione dei livelli minimi indispensabili dei servizi pubblici ritenuti essenziali. Così facendo si consegna alle parti sociali un diritto indisponibile, un diritto della persona, un diritto del singolo lavoratore.

Un diritto indisponibile non può essere sottoposto alla trattativa tra le parti sociali. La sua indisponibilità vale anche nei confronti della volontà del lavoratore stesso che, infatti, non ne può disporre. Se ognuno potesse disfarsi dei diritti indisponibili, ci troveremmo di fronte non soltanto ad una contraddizione logica, ma ad uno spogliamento della persona e si violerebbe un patto fondamentale presente nella società, quel patto in base al quale l'individuo entra a far parte della società stessa per vedere potenziati — e non riconosciuti — i propri diritti fondamentali.

La storia dello sciopero è centenaria, e ha visto i lavoratori contrapporsi allo

Stato, oltre che ai detentori del potere economico. Calamandrei ne ha tracciato lo sviluppo in modo molto sintetico, dicendo che si è passati dallo sciopero-delitto allo sciopero-libertà (libertà intesa però in un'accezione debole, cioè come tolleranza dello sciopero) e poi allo sciopero-diritto, cioè ad un' espressione di libertà forte e costituzionalizzata.

Lo sciopero è un mezzo di autotutela collettiva dei lavoratori, e come tale è stato riconosciuto dalla nostra Carta costituzionale. Ma dirò qualcosa di più: proprio perché a tale strumento fa ricorso quella che istituzionalmente viene giudicata la parte debole all'interno del contratto di lavoro, lo sciopero si configura come un vero e proprio *ius singulare*, come un privilegio. La nostra Costituzione infatti non ha previsto la serrata come corrispettivo per i datori di lavoro nella loro lotta con i lavoratori.

Intervenire sul diritto di sciopero significa toccare uno dei gangli più sensibili del nostro ordinamento. Come diceva Calamandrei (cito un suo scritto del 1952), tale diritto «non investe solo il rapporto tra cittadino e Stato, esso tende a contrastare e bilanciare una disparità di potere». Ha quindi degli effetti anche nei rapporti intersoggettivi, e per questo parlavo di privilegio.

Ricapitolando, la Costituzione riconosce il diritto di sciopero e non riconosce la serrata; e garantisce alla parte debole la possibilità di servirsi di uno strumento come lo sciopero per affermare i propri diritti. Non a caso la giurisprudenza ha riconosciuto uno stretto collegamento tra l'articolo 40 e l'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, laddove si dice che la Repubblica ha il dovere di rimuovere gli ostacoli che impediscono «l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Mi pare, signor Presidente, che il dibattito sulle pregiudiziali di costituzionalità questa volta non rappresenti solo un modo per ritardare la discussione nel merito di una proposta di legge. La verità è che le pregiudiziali di costituzionalità presentate

pongono al centro della nostra discussione una questione vitale: se lo sciopero debba essere riconosciuto come uno dei diritti fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione e quali altri diritti sia possibile prevedere in grado di bilanciarlo, di contrapporsi ad esso, motivandone in tal modo la possibilità di limitazione.

La prima questione a cui intendo richiamarmi, Presidente, è strettamente politica. Mi riferisco al fatto che la proposta di legge concernente la limitazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei pubblici servizi è stata sollecitata dalle confederazioni sindacali, nel momento in cui hanno ritenuto opportuno l'intervento legislativo, per rafforzare il loro monopolio della rappresentanza. Le confederazioni sindacali vogliono veder riconosciuto il loro ruolo istituzionale a prescindere dal consenso che proviene dai lavoratori.

La proposta di legge in esame, al pari dello statuto dei diritti dei lavoratori, ben diversamente fondamentale e garantista, si inserisce dunque nella legislazione di sostegno delle grandi confederazioni sindacali, per assicurare a queste ultime il monopolio della rappresentanza e far sì che — al di là della prova del consenso, ripeto — siano riconosciute come detentrici del potere di rappresentanza e della capacità di contrattazione. Non a caso è stato Benvenuto, in una sua lettera del 12 ottobre 1987, a sollecitare questa iniziativa legislativa. Certo, egli si è spinto molto oltre, chiedendo che la titolarità della dichiarazione dello sciopero venisse riservata ai sindacati.

Non voglio annoiare l'Assemblea contestando l'affermazione di Benvenuto e ribadendo che il diritto di sciopero è un diritto di libertà della persona. Desidero però ricordare che Gino Giugni nel suo *Diritto sindacale*, uno dei testi su cui si formano le generazioni dei giuslavoristi, sostiene che il diritto di sciopero è un diritto di libertà della persona e che pertanto non possono esserne titolari che i singoli soggetti. Al di là della nozione di diritto pubblico di libertà, Gino Giugni infatti afferma che comunque il diritto di sciopero è «una norma fondamentale nel rapporto tra Stato e cit-

tadino, nel senso di stabilire che non può emanarsi alcuna legge o provvedimento legislativo il quale contrasti con il diritto di sciopero». Ribadisco che è Gino Giugni che parla di un diritto soggettivo perfetto, nel suo libro *Diritto sindacale* del 1975. Tralascio la nozione di diritto pubblico soggettivo, su cui si possono fare varie considerazioni, che farò se ne avrò il tempo.

Giugni comunque rileva che vi è un'attribuzione del diritto ai lavoratori, e non alle loro organizzazioni sindacali, e che è solo questo che garantisce l'effettività della libertà sindacale. Basterebbe già questo per mettere in discussione quanto propone il provvedimento di cui ci occupiamo: delegare alle organizzazioni sindacali addirittura la regolamentazione del diritto di sciopero, del quale esse non sono titolari

Non sollevo problemi di storia costituzionale. Non so se il legislatore costituente, nel sancire che il diritto di sciopero è proprio dei singoli lavoratori, avesse presente il contrasto che può sorgere tra gli interessi dei lavoratori e quelli corporativi dei sindacati. Probabilmente sì, dato che deliberò a ridosso dell'esperienza dei sindacati fascisti, i quali pretendevano di rappresentare gli interessi dei lavoratori, mentre esprimevano quelli dello Stato, del regime. Non voglio con ciò sostenere che gli attuali sindacati confederali siano di regime. Intendo solo dire che probabilmente il costituente era consapevole della possibilità che si determinasse un certo contrasto fra gli interessi delle organizzazioni sindacali e quelli dei lavoratori.

Da molti anni assistiamo nel nostro paese ad un conflitto, ad un contrasto tra i sindacati di categoria (soprattutto nel pubblico impiego) e gli interessi dei lavoratori, e si interviene con una legge proprio per sanare tale conflitto. Ma il legislatore non può intervenire per sanare ciò che comunque attiene ad una organizzazione che dovrebbe tutelare gli interessi dei suoi iscritti; non può cioè intervenire a favore dell'organizzazione burocratica dei sindacati e contro gli interessi dei lavoratori.

Ecco il fatto politico, che tuttavia, a mio avviso, ha anche rilievo istituzionale:

quando i sindacati chiedono un provvedimento, si interviene con legge per garantire il loro potere. Ma operando in tal modo, il legislatore interviene in senso contrario agli interessi dei singoli lavoratori e predispone invece una normativa di sostegno del sindacato.

Durante la discussione degli articoli della proposta di legge, mi permetterò, senza presunzione, di dimostrare le contraddizioni presenti nella normativa sottoposta al nostro esame, derivanti dalla volontà di difendere, anzi di aumentare, il potere dei sindacati a scapito delle esigenze dei lavoratori. In questa sede mi interessa solo affermare che i lavoratori, esercitando il diritto di sciopero, pongono in essere una forma di autotutela e che la libertà di sciopero è l'espressione principale della libertà sindacale, quindi della possibilità di organizzarsi. Autotutela infatti vuol dire che i lavoratori, frammentati e divisi, manifestano con lo sciopero — che invece si esercita collettivamente — un proprio interesse. Con lo sciopero, i loro intendimenti sono espressi in maniera che dura nel tempo e in forma collettiva ed organizzata, più o meno formalmente, più o meno rigidamente.

Manomettere il diritto di sciopero significa anche disconoscere un altro principio fondamentale contenuto nell'articolo 39 della nostra Costituzione: la libertà di organizzazione sindacale. Ma è tanto vero che non ci interessiamo più di questi problemi (perché ci facciamo guidare da interessi di parte) che una legge dello Stato, la famosa legge-quadro sul pubblico impiego del 1983, ha addirittura previsto, se non erro all'articolo 11, che i sindacati debbono dotarsi di un codice di autoregolamentazione per poter partecipare alle trattative. Ma il legislatore, in merito alla libertà di organizzazione ed al modo in cui esercitare diritti costituzionalmente garantiti (che dovrebbero essere lasciati ai singoli soggetti iscritti e partecipanti alla vita delle organizzazioni sindacali), interviene con una legge che sancisce che solo coloro che si dotano di un codice di autoregolamentazione possono sedere al tavolo delle trattative!

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

In tal modo si è rafforzato il circuito perverso di una finzione giuridica, anzi di una falsità giuridica, che continuiamo ad avvalorare: l'idea del sindacato maggiormente rappresentativo. Ma questa rappresentatività non è verificata sulla base del rapporto tra sindacato e lavoratori: è tale perché così vogliono le leggi e la controparte.

Da tutto ciò deriva lo scontro tra sindacati e lavoratori, a causa del quale ciò che un tempo sembrava impossibile, cioè che i lavoratori si ergessero contro la propria organizzazione, si verifica ormai quotidianamente: basta pensare ai COBAS dei macchinisti, alle vicende nel settore della sanità, degli insegnanti, dei vigili del fuoco. Assistiamo alla costante contrapposizione fra lavoratori e sindacati, anche perché il legislatore, il Parlamento, è intervenuto per sancire una falsità giuridica che ormai può definirsi un inganno: quella del sindacato maggiormente rappresentativo, che in realtà si guarda bene dal verificare il mandato a livello democratico.

Ci troviamo di fronte ad un'onda lunga dell'istituzionalizzazione, che parte proprio dallo statuto dei diritti dei lavoratori, il quale all'articolo 19, uno dei più importanti, riconosce la libertà di associazione all'interno delle imprese. Tale libertà però è riservata a quanti fanno parte del sindacato maggiormente rappresentativo e firmatario dei contratti.

Lo statuto dei lavoratori — che nella prima parte ha sicuramente costituzionalizzato un aspetto della vita all'interno delle imprese e dei luoghi di lavoro — è stato uno degli strumenti attraverso i quali è nato il processo di istituzionalizzazione del sindacato nel nostro paese.

Tuttavia, onorevoli colleghi, siamo ora di fronte ad un salto di qualità. Se il diritto di sciopero è un diritto indisponibile e non è intestato ad altri che non siano i lavoratori, ritengo che l'articolo 2 della proposta di legge in discussione affermi qualcosa di opposto, e cioè che sono i sindacati a contrattare — tra l'altro con la controparte, che dovrebbe rappresentare oggetto di contestazione attraverso lo sciopero — gli *standard* minimi da garantire anche in caso di sciopero.

Allora potremmo dire, usando proprio un termine del gergo sindacale, che si tratta semplicemente di una comandata. Ma i lavoratori hanno sempre garantito il servizio essenziale, per esempio nelle industrie a ciclo continuo e nella chimica. I lavoratori non sono persone che giocano allo sciopero o che hanno il gusto di contrapporsi all'opinione pubblica e agli interessi degli utenti. Al contrario, hanno interesse a che l'opinione pubblica sia una loro alleata ed abbia simpatia per la loro lotta, perché proprio questo rappresenta una garanzia di successo.

Non si tratta quindi di una comandata, perché se fosse così, onorevoli colleghi, avremmo dovuto adottare, magari riformulandola, la soluzione proposta anche dai macchinisti, e cioè che ogni soggetto che dichiara lo sciopero deve garantire il servizio minimo stabilito.

Ma allora si determina forse un grande caos? No, perché noi sappiamo che esiste una possibilità di regolazione nel tempo, che i lavoratori sono provvisti di senso comune e che sono consapevoli di quali possano essere gli *standard* minimi stabiliti.

Credo comunque che la messa in discussione di un diritto fondamentale della nostra Costituzione valga bene un disagio degli utenti; e lo affermo con molta linearità e con molta schiettezza. Che si perda un treno può essere accettato volentieri se consente di difendere un diritto fondamentale.

Ma perché poi la determinazione dei livelli indispensabili, degli *standard* minimi, dev'essere affidata a quei sindacati che oggi, nei fatti, vengono contestati? Dico «nei fatti» perché sappiamo che la storia delle relazioni industriali, intese in senso lato, è una storia di fatti, non assoggettabile a disciplina. Eppure proprio nel momento in cui i sindacati vengono contestati ad essi viene affidato il compito di determinare — con la controparte — quegli *standard* minimi stabiliti. A questo punto la libertà di sciopero è stabilita in via esclusiva dai sindacati e dalle loro controparti sociali

Quando l'onorevole Ghezzi nel settimo

capitolo del suo volume dedicato al rapporto di lavoro, scritto insieme a Romagnoli, parla di tutela imperativa, fa riferimento proprio alla indisponibilità dei diritti, e spiega chiaramente quale sia il dato sociale che spinge in questo caso a parlare di indisponibilità: l'indisponibilità deriva dal fatto che i lavoratori sono la parte sociale debole nel rapporto di lavoro.

Queste considerazioni, a maggior ragione, rafforzano il mio discorso, perché ci troviamo di fronte ad un diritto di libertà non solo com'è sancito nella prima parte della nostra Costituzione, ma che è rafforzato anche dalla condizione sociale, non superata ancora per quanto riguarda i lavoratori.

Il secondo aspetto che vorrei trattare è il seguente. So bene che la libertà di contrattazione e l'autonomia collettiva (di cui lo sciopero è strumento fondamentale, insieme alla libertà di organizzazione) sono mezzi di emancipazione e di avanzamento dei lavoratori, nonché di democratizzazione della società. Ne consegue che l'autonomia collettiva deve essere garantita; dobbiamo però anche domandarci, con riferimento all'essenza del garantismo (ho letto di recente un volume molto affascinante, *Diritto e ragione* di Luigi Ferrajoli: mi rivolgo in particolare all'onorevole Ghezzi perché so quanto sia sensibile a queste tematiche), non solo chi decida ma anche su che cosa si decida. Guai a noi, infatti, se il legislatore, e a maggior ragione l'autonomia collettiva, potessero decidere su tutto; in questo caso ci troveremo in presenza di quella che Tocqueville fin dal 1800 ha chiamato «tirannia della maggioranza».

Vi è, dunque, un nucleo di diritti indisponibili e la rigidità delle carte costituzionali ha valore perché in esse è contenuto quel complesso di diritti che nessuno può infrangere, che sono intangibili da chiunque. In base alla disciplina dei rapporti di lavoro, se non ricordo male, gli assegni familiari non possono essere oggetto di contrattazione. Allora, si può forse dire che il diritto di sciopero vale meno degli assegni familiari? Possiamo dire che interessi che dovrebbero essere garantiti agli

utenti hanno lo stesso valore del diritto di sciopero? Sì, perché l'articolo 40 della nostra Costituzione stabilisce che l'esercizio di tale diritto deve essere regolamentato per legge; si tratta allora di verificare se veramente l'articolo 1 del provvedimento al nostro esame si muove nella direzione che ho indicato.

Ho già avuto modo di affermare in Commissione lavoro (e non ho alcun motivo per non ribadirlo anche in questa sede) che indubbiamente la Commissione stessa ha compiuto una buona elaborazione laddove ha posto al centro dell'articolo 1 il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona. Questo secondo me è in linea con l'articolo 40 della Costituzione. Per coerenza bisognava però individuare il nucleo fondamentale dei diritti della persona il cui esercizio può contemperare il diritto di sciopero.

Dal comma 2 dell'articolo 1 del testo in esame risulta che l'elenco in esso contenuto non è tassativo né esaustivo, tanto è vero che vengono specificati i servizi. Si tratterà quindi di vedere in quali altri servizi l'esercizio del diritto di sciopero potrà essere regolamentato. Ecco perché è grave l'articolo 2, che demanda alla trattativa tra le parti sociali la fissazione dei servizi minimi indispensabili.

Occorre verificare se il contemperamento di cui parlavo è stato realizzato o meno. Così facendo entreremmo nel merito del provvedimento, ma ritengo che sia necessaria prima qualche osservazione sotto il profilo della costituzionalità. Proprio l'ampiezza dei diritti che sono stati individuati per giustificare la limitazione del diritto di sciopero, infatti, mi induce a dire che vengono oltrepassate le previsioni dell'articolo 40 della Costituzione. Ciò non solo perché siamo in presenza di una norma di rinvio pressoché in bianco, ma anche perché l'elenco dei servizi pubblici considerati essenziali, lungi dall'essere una organica raffigurazione di tutti quei settori in cui vengono coinvolti i diritti della persona, è in realtà la riproduzione di quella congerie di servizi in cui più aspro è stato il conflitto sociale.

Basti pensare che si fa riferimento, ad esempio, ad una serie di questioni legate alla salute, che vanno oltre gli interventi urgenti a salvaguardia della libertà della persona; un riferimento generico viene poi fatto ai servizi pubblici volti a garantire la libertà di circolazione (e in questo campo non si è voluto utilizzare anche il concetto di servizi alternativi), all'istruzione (e qui vi sarebbe il problema degli scrutini finali), ed ancora alla comunicazione e quindi alle poste, alle telecomunicazioni e all'informazione radiotelevisiva.

Ecco quindi, la legge di normalizzazione; ci si è limitati, ripeto, a fare un elenco dei servizi pubblici più interessati dalle lotte dei lavoratori; e tale elenco è stato riprodotto all'interno dell'articolo 2 con un'operazione intellettualmente scorretta. Invece di enucleare i diritti della persona che vanno assolutamente garantiti, facendo magari riferimento a quanto è stato finora elaborato dalla Corte costituzionale (la quale ha considerato l'integrità della vita e della personalità dei singoli per tentare di individuare i punti fondamentali della Carta costituzionale); invece di indicare tassativamente nella legge tali diritti, ci si è limitati a fare un elenco quanto mai approssimativo e indeterminato.

Prima citavo il libro di Ferrajoli *Diritto e ragione*. Credo che abbia ragione quell'autore nell'affermare, nelle ultime pagine del suo volume, che i diritti di libertà, compreso il diritto di sciopero, vanno definiti attraverso un superlativo assoluto, sono cioè personalissimi; ciò per dire, appunto, in una parola, che sono inderogabili ed indisponibili. Dobbiamo inoltre ricordarci, onorevoli colleghi, che la democrazia (perché di questo stiamo parlando) è il regime politico che consente lo sviluppo pacifico dei conflitti e, per loro tramite, la trasformazione sociale e istituzionale, e che quindi la democrazia è quel regime che legittima il mutamento attraverso però il dissenso ed il conflitto.

Per questo io penso che se noi cancelleremo o limiteremo il diritto di sciopero dei lavoratori, limiteremo in realtà la garanzia sociale della nostra democrazia.

PRESIDENTE. L'onorevole Lanzinger ha facoltà di illustrare la sua pregiudiziale di costituzionalità.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, la questione che abbiamo sollevato insieme con altri colleghi riguarda un rapporto delicato e sensibile — per così dire in crescita, ma non può mai trattarsi di una crescita all'incontrario — tra due principi: la libertà di organizzazione, riconosciuta alle strutture rappresentative del mondo del lavoro, e la libertà di sciopero, riconosciuta ai lavoratori.

Ebbene, ci pare che il provvedimento di cui stiamo discutendo sia tutto incentrato su questo difficile rapporto tra due fondamentali libertà. Uso il termine «fondamentali» non a caso, dal momento che ritengo che la nostra Costituzione abbia come fondamento un principio di libertà. E questa libertà non mi sembra riconosciuta in astratto, in forma teorica, a strutture collettive che in qualche modo la esauriscano e, per così dire, la incarnino; la libertà di cui parla la costituzione è infatti concreta (come affermano anche i nostri maestri del costituzionalismo) ed esiste solo in quanto può essere praticamente esercitata. E soltanto un soggetto può esercitare tale diritto di libertà, signor Presidente, colleghi. Tale soggetto è la persona.

In altri termini, non possiamo dimenticare, pena un crollo di idealità e inevitabili grossolani errori politici, l'elemento fondamentale della Costituzione, cioè il ruolo protagonista della persona e in questo caso del cittadino lavoratore. Tale ruolo di protagonista quotidiano — come si è detto anche in altri dibattiti — impedisce che esso venga espropriato degli strumenti necessari perché la personalità abbia modo e condizioni di sviluppo nel sociale.

Ecco perché questo intervento, che sarà molto sintetico — ci riserviamo poi di intervenire nel corso del dibattito, se vi sarà — si articolerà rapidamente attorno a tre capisaldi di valori costituzionali. Il primo punto, irrinunciabile, riguarda la considerazione che il 39 ed il 40 sono articoli che difendono i principi della tutela e

dello sviluppo della personalità del cittadino lavoratore.

Prendiamo ora in esame il secondo punto: tra l'articolo 39 ed il 40, ossia tra la libertà sindacale e il diritto di sciopero, vi è una stretta, intrinseca, coesistente relazione che pone i due elementi come parti di un sistema unitario che non possono essere né disgiunti né attribuiti a soggetti diversi. Mi riferisco cioè — lo vedremo in seguito — all'eventuale attribuzione del diritto di sciopero ad un soggetto e del diritto di organizzazione sindacale ad un altro, quasi che lo sciopero non sia parte essenziale della capacità di autorganizzazione.

Il terzo punto, che ci pare sia altrettanto importante, riguarda la libertà di organizzarsi per attuare uno strumento di promozione della personalità del lavoratore, cioè lo sciopero. Libertà di organizzarsi vuol dire anche libertà di scomporsi in altre organizzazioni o di non organizzarsi, pur restando ferma la sopravvivenza del diritto allo sciopero.

Senza questi tre cardini di ragionamento ci pare che ogni altro processo logico sia assolutamente flebile, instabile. Ecco perché riteniamo che sia fondamentale non una rigida, ma rigorosa — per dire garantista — applicazione dell'articolo 40 della Costituzione, là dove si afferma che la disciplina dello sciopero non può che essere riservata alla legge, stabilendo una rigorosa riserva che non consente un rinvio ricettizio a patti, convenzioni, trattative, compromissioni o patteggiamenti che hanno una natura dignitosissima, ma di rango inferiore a quello della legge. Vi è pertanto, come dicevo, una riserva di legge.

Ci domandiamo a questo punto se il secondo comma dell'articolo 2, che rimanda invece ad accordi per disegnare i contenuti della libertà sindacale, non rappresenti una violazione di tale riserva di legge. Che quest'ultima sia un elemento di fondamentale importanza ci pare derivi dalla circostanza che non è possibile comprimere — non dico soltanto regolare — attraverso il gioco delle maggioranze un diritto personale qual è il diritto allo scio-

pero che, com'è noto, spetta al singolo lavoratore, il quale ha il diritto di essere arbitro degli strumenti e sugli strumenti per lo sviluppo della propria posizione all'interno del rapporto di lavoro.

Vedete, noi abbiamo in realtà un vanto nella discussione su questa materia, ed è che vi è stata una lunga produzione di materiale giurisprudenziale. Per un lungo periodo la norma dell'articolo 40, con riferimento al 39 — che è quello di cui oggi sto trattando — ha subito un vaglio che l'ha posta in controluce, fino al punto di renderne ormai del tutto certa l'interpretazione costituzionale in riferimento ai limiti delle regole sullo sciopero.

Questo è il senso di una delle prime sentenze in materia (la n. 29 del 4 maggio 1960) della Corte costituzionale. In essa si afferma: «Sebbene enunciati in due distinte norme, il principio della libertà di sciopero e il principio della libertà sindacale non possono non considerarsi logicamente congiunti. L'articolo 39 e l'articolo 40 sono da considerare come espressione unitaria del nuovo sistema, e pertanto il significato dell'articolo 39 non può essere circoscritto entro i termini angusti di una dichiarazione di mera libertà organizzativa, mentre invece nello spirito delle sue disposizioni e nel collegamento con l'articolo 40 esso si presenta come affermazione integrale della libertà di azione sindacale».

Dunque, la stretta interdipendenza tra il diritto di decidere sullo sciopero e il diritto di decidere sulla organizzazione, come elemento collettivo di forza lavoro, porta ad una conseguenza che mi sembra evidente: non è possibile, come dicevo poc'anzi, dare ad un soggetto la libertà di scegliere le modalità dello sciopero e ad un secondo soggetto (in questo caso il singolo lavoratore o quelle organizzazioni che non hanno partecipato alla previa disciplina di autoregolamentazione) il diritto di scioperare.

In altri termini, chi sciopera deve essere arbitro, padrone, possedere cioè le regole del gioco. Gli deve essere dato in mano proprio il potere di determinare non soltanto la propria organizzazione in vista di

quello sciopero ma anche, in qualche modo, le condizioni dello sciopero; tutto ciò con un limite, quello posto dalla legge a difesa di questa libertà e non per sopprimerla.

A noi pare invece che il secondo comma dell'articolo 2 del provvedimento comporti questa soppressione. Ed è per questo motivo che la legge ci sembra incostituzionale.

Ma vogliamo fare un'altra riflessione e aggiungere un altro segmento al nostro ragionamento, che viene ripreso nuovamente da un'importante sentenza (che in qualche modo ha fatto storia e che deve continuare a farla) della Corte costituzionale. Parlo della sentenza n. 98 del 1967. In essa si afferma che: «La libertà sindacale garantita dall'articolo 39 come esclude la legittimità di una legge che direttamente o indirettamente coarti la libertà di non associarsi così impedisce che lavoratori e datori di lavoro possano essere sottoposti a poteri dispositivi conferiti ad organizzazioni sindacali alle quali non abbiano liberamente aderito». Ritengo che la massima di questa sentenza sia perfettamente aderente al tema in esame.

In altri termini, noi ci chiediamo come sia possibile, senza violare il principio costituzionale della libertà di organizzazione, che ha come elemento coesistente non soltanto una normativa puramente di autodisciplina interna ma anche il «versante» dello sciopero, inteso come «versante» esposto nei rapporti di relazione con la controparte, che una legge possa essere così spericolatamente esposta contro le disposizioni della appena citata sentenza, senza ledere la Costituzione.

Il secondo comma dell'articolo 2 del provvedimento stabilisce che «Le amministrazioni e le imprese (...) concordano nei contratti (...) o negli accordi (...) con le rappresentanze sindacali (...) o con gli organismi rappresentativi del personale (...)» — di cui alla legge sul pubblico impiego — «le prestazioni indispensabili (...), le modalità e le procedure di erogazione» di questo servizio. Quando poi si dice che queste misure sono obbligatoriamente da rispettarsi da parte di tutti i soggetti che promuovono lo

sciopero o dai lavoratori che esercitano questo diritto, ritengo che si sia determinata quella scissione, che la citata sentenza non consente, tra libertà di organizzarsi, di non organizzarsi o di organizzarsi diversamente ed esercizio del diritto di sciopero.

La legge in esame, se non fosse modificata sui punti indicati, rischierebbe di essere travolta da successive pronunce di incostituzionalità da parte della Corte. Quest'ultima è un referente esterno ma anche d'obbligo che ci permette di compiere un buon lavoro parlamentare, di farlo in tempi ragionevoli e soprattutto in modo tale che sia duraturo. Il nostro lavoro deve infatti essere duraturo e superare il controllo esercitato, in un equilibrato sistema di poteri costituzionali, dalla stessa Corte costituzionale.

L'argomento non è di carattere puramente formalistico. Non abbiamo solo la preoccupazione che venga approvata una legge «instabile», cioè non definitiva. In realtà, tutti coloro che sono convinti che esista per questo provvedimento un problema serio di natura costituzionale, tutti coloro che nutrono dubbi su questa legge, non possono trascurare un elemento a mio giudizio emergente: soltanto a condizione che siano rafforzati i diritti del lavoratore e dell'utente, questa sarà una buona legge. Se invece, attraverso soluzioni di compromesso o pasticciate, si darà potere a forme organizzate esistenti, che rischiano di essere elemento di equivoco nella stessa dinamica tra forza lavoro e datore di lavoro, allora questa legge sarà sbagliata prima ancora di essere illegittima.

Siamo convinti che sia possibile modificare il provvedimento in esame ed è per questo motivo che riteniamo che la Camera non debba oggi procedere al suo esame, in quanto prima si dovrà compiere una valutazione in termini di costituzionalità. Altri argomenti saranno trattati dai colleghi che interverranno dopo di me, mi sembra però che le motivazioni da me addotte meritino attenzione, per cui invito tutti i colleghi a compiere un'attenta riflessione.

PRESIDENTE. L'onorevole Cima ha fa-

coltà di illustrare la sua pregiudiziale di costituzionalità.

LAURA CIMA. Signor Presidente, ho lavorato, unitamente ai componenti della mia Commissione, molto seriamente nel tentativo di elaborare una buona legge che regolasse quello che è un conflitto tra diritti costituzionalmente garantiti; questione che noi verdi riteniamo molto importante e da risolvere.

In una situazione in cui il cittadino accetta sempre meno di separare il luogo della fabbrica da quello fuori della fabbrica, di essere separato dai suoi problemi sociali, rispetto a rappresentanze che gli garantiscono solo il soddisfacimento di una parte di tali problemi, crediamo — ed è dall'inizio ci siamo battuti in questo senso — che i diritti del cittadino-utente, così come quelli del cittadino-lavoratore, siano sostanzialmente due facce dello stesso problema. In sostanza il cittadino deve poter vivere in uno Stato che gli garantisca i propri diritti costituzionali.

In questo senso ci siamo mossi in sede di Commissione di merito, nell'ambito di una discussione che è stata estremamente ricca ed importante e che ha indubbiamente portato a notevoli miglioramenti del testo pervenuto dal Senato, il quale mostrava vizi di costituzionalità più numerosi del testo attualmente in esame.

Lo spirito del disegno di legge sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, nel testo pervenutoci dal Senato, non sembrava tanto essere quello di garantire tali diritti per permettere al cittadino, sul suo territorio, di ricomporre il proprio ruolo, le sue funzioni, le sue esigenze, i suoi bisogni, quanto qualcosa di fortemente caratterizzato dall'ansia di attribuire per legge alle centrali sindacali una legittimazione a rappresentare l'universo dei lavoratori, una rappresentanza che nella realtà delle relazioni sindacali si fatica ad avere oggi.

Voglio partire da tale considerazione perché credo che il problema relativo sia strettamente legato ai vizi di costituzionalità che ancora il provvedimento presenta.

L'emergere di nuove forme di rappresentanza (e credo che con riferimento ai problemi ambientali un tale aspetto sia più evidente, pur se la crescita di soggetti che chiedono maggiore autonomia non attiene solo ai problemi ambientali), in relazione a spinte sempre più forti per lo sviluppo e l'affermazione di strumenti di democrazia diretta e per l'accesso al massimo d'informazione possibile, per la ricerca di spazi riconosciuti entro cui far valere diritti, richieste, aspirazioni, è la diretta conseguenza della crisi delle forme tradizionali di organizzazione, delle rappresentanze riconosciute a livello istituzionale, tra cui quelle di organizzazione sindacale. Credo che questo fenomeno sia innegabile e che nessuno possa disconoscerlo.

Sulle questioni ambientali, ad esempio, gli stessi consigli di fabbrica sono stati messi in discussione dall'emergere di contraddizioni e di situazioni conflittuali, capaci di produrre nuovi livelli di coinvolgimento e partecipazione che più garantiscano al singolo spazi per esprimere bisogni di tutela dei propri diritti. Ed il problema degli spazi «per contare» che la gente si è presa o tende a prendersi ne apre altri, sul piano dei soggetti abilitati a trattare, nel senso di capacità e di legittimità, su quello dell'oggetto delle trattative e soprattutto sul piano delle generalità degli interessi che una determinata forma di rappresentanza tende a tutelare.

Quindi, in tal modo si rimette in discussione il concetto di rappresentanza e di delega, quale si era andato determinando in questi anni e che nella nostra Costituzione — attenzione, colleghi! — ha formulazioni molto diverse.

Nella nostra Costituzione, per quanto riguarda in particolare il diritto di sciopero, non solo si afferma che non siamo in presenza di un disvalore ma, anzi, di un valore fondamentale; un valore strumentale sì, ma tale da rappresentare uno degli elementi costitutivi del modello di democrazia disegnato dal costituente. A questo riguardo Calamandrei, certamente non un rivoluzionario, giurista cui tutti riconosciamo la grande capacità di individuare una corretta formulazione ed applicazione

della legge anche in campo costituzionale, diceva che «la Costituzione italiana non consacra solamente la libertà di sciopero, ma stabilisce che lo sciopero è diritto (credo che su questo punto siamo tutti d'accordo) che merita non solo di essere permesso ma anche di essere protetto (cioè incoraggiato), proprio perché è strumento essenziale del conflitto sociale».

«Nella Costituzione italiana — prosegue Calamandrei — non vi è soltanto la polemica contro il recente passato fascista e l'impegno contro la sua resurrezione, vi è altresì la polemica contro il presente e l'impegno per la sua trasformazione. La Costituzione è il documento di una rivoluzione sociale, meglio che mancata non ancora compiuta, non compiuta nel presente ma promessa per l'avvenire. Essa significa, dunque, non soltanto la condanna passata in giudicato di un regime politico che non esiste più, ma la condanna in futuro di un regime economico che esiste ancora».

Il fondamento costituzionale della garanzia dello sciopero fa quindi sì che quest'ultimo debba essere inteso come diritto fondamentale ed assoluto della persona. E qui cominciamo a non concordare più, signor Presidente, perché la formulazione della legge è tale da prefigurare rischi di vizi di costituzionalità in ordine a tale aspetto centrale.

Il diritto fondamentale ed assoluto della persona risiede nel fatto che lo sciopero è considerato dalla Costituzione come un mezzo essenziale e principale di attuazione del programma costituzionale, del progetto di emancipazione sociale, di libertà, di uguaglianza, di sovranità popolare delineato dalla nostra Carta fondamentale. Si tratta quindi di un diritto personale inalienabile e non cedibile ad alcun altro per delega, neanche alle organizzazioni sindacali.

Proteggere lo sciopero fa quindi parte del compito della Repubblica di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico-sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori

all'organizzazione politica, economica e sociale del paese», come sancisce l'articolo 3, secondo comma, della Costituzione.

In questo quadro si comprende che la garanzia costituzionale del diritto di sciopero, visto come strumento di contestazione dell'esistente, non ha come fine il solo riequilibrio del rapporto di forza contrattuale tra lavoratore e datore di lavoro, ma anche quello di consacrare uno strumento di giustizia sociale da impiegare, per sua natura, verso tutti e contro tutti.

Tale linea, che ricollega il diritto di sciopero ai traguardi stabiliti dall'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, è stata affermata anche dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 31 del 17 marzo 1969 e n. 290 del 27 dicembre 1974.

Le ragioni per le quali sosteniamo che l'attuale provvedimento deve essere ancora modificato, poiché rischia di incorrere in vizi di costituzionalità — per questo abbiamo rifiutato in Commissione la sede legislativa e voluto che il dibattito si spostasse in Assemblea —, e per le quali, dunque, abbiamo presentato eccezioni di costituzionalità, risiedono nel fatto che è nostra intenzione, e non certo per ostruzionismo (ciò deve essere chiaro, ma il nostro comportamento è stato più che limpido da questo punto di vista), che il provvedimento divenga legge conservando lo spirito sulla base del quale era stato concepito. Il testo attuale non garantisce pienamente che questo avvenga.

Occorre assicurare agli utenti la garanzia di avere voce. Come ho già detto, il cittadino tende ad unificare la sua condizione dentro e fuori della fabbrica, manifestando nel contempo istanze di lavoratore che vuole riconosciuto il suo diritto inalienabile allo sciopero garantito dalla Costituzione e la volontà di vedere riconosciuti altri diritti fondamentali, anche essi costituzionalmente protetti ed il cui mancato rispetto può provocare gravi conseguenze per la vita e l'integrità fisica, in disprezzo dei bisogni e del tempo della persona. Occorre quindi tradurre il testo del provvedimento in esame in un chiaro riconoscimento di questi diritti individuali, sostenuto da una precisa certezza della

norma, che non può lasciare adito — come fa il testo in esame — a discrezionalità. Faccio al riguardo un esempio preciso: la precettazione, secondo l'attuale formulazione del provvedimento, è di fatto discrezionale. Non è previsto cioè che questo istituto intervenga solo nei casi in cui non vengano garantiti i diritti individuali di cui dicevo. La formulazione è molto più vaga e lascia possibilità molto più ampie di ricorso all'istituto della precettazione.

Tale intervento è stato spesso operato in nome dell'interesse generale degli utenti colpiti dal blocco dei servizi pubblici attuato da gruppi di lavoratori che sono stati tacciati di corporativismo e di difesa di interessi particolari, sottacendo però quanto del disagio degli utenti dipenda, in realtà, dall'incapacità delle amministrazioni di funzionare. Si è tentato, cioè, di fare ingiustamente ricadere le cause del disagio sul diritto di sciopero, che invece è sempre più spesso correttamente esercitato. Rileviamo, anzi, che da quanto è cominciato il dibattito sulla regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici vi sono stati sempre meno casi criticabili da questo punto di vista; il che sta a dimostrazione dell'enorme crescita di coscienza dei lavoratori.

Vorrei allora che, consapevoli di questo fatto, non permettessimo che dal Parlamento venisse una legge che rischia di ledere precisi diritti costituzionali, se il suo testo non verrà modificato nei termini indicati dagli emendamenti che già abbiamo presentato in Commissione e che ci ripromettiamo di presentare nuovamente in aula.

Occorre dunque, prima di iniziare la discussione del merito del provvedimento, valutare seriamente se il testo così come è stato licenziato dalla Commissione lavoro non rischi, per i motivi che hanno esposto i colleghi che mi hanno preceduto e per quelli che ho aggiunto io, di incorrere da subito in vizi di costituzionalità (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. L'onorevole Russo Spena ha facoltà di illustrare la sua pregiudiziale di costituzionalità.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, non mi pare un buon segnale che i banchi del Governo e del Parlamento siano vuoti: che lo siano questa mattina, in cui non stiamo discutendo di provvedimenti corporativi o lobbistici. Sarebbe necessario che ogni parlamentare prestasse attenzione ai profili di costituzionalità di questa legge che, con passione, gli oppositori hanno tentato di migliorare, spesso bloccati in verità dall'ostruzionismo del Governo e di settori della maggioranza che hanno assunto atteggiamenti di oltranzismo conservatore.

Qui stiamo discutendo — questo è il punto di fondo, mi pare — la prima grande riforma istituzionale. Il taglio autoritario che essa rischia di assumere può influenzare, quindi, in maniera preoccupante l'intero disegno di riforma costituzionale cui si sta per porre mano, che non a caso molti vorrebbero costruire su una ispirazione peronista ed insieme confindustriale.

È anche preoccupante il dato politico dell'assenso da grande coalizione che questa legge, pur con qualche contraddizione, ha avuto dai grossi partiti, nonché dalle confederazioni sindacali. È per altro strano che ciò avvenga sul tema delicatissimo del conflitto sociale, che dovrebbe vedere contrapposti programmi e regole in partiti che si dicono alternativi. Credo che per un sistema democratico sia da temere moltissimo l'omologazione che tutto appiattisce, nel momento in cui vi è, invece, bisogno del massimo pluralismo.

È anche singolare che l'assenso da grande coalizione vi sia attorno ad una proposta di riforma istituzionale che rischia di minare uno dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale. Non dimentichiamo, infatti, che nella Costituzione italiana lo sciopero non è solo uno strumento di lotta economica, ma riveste esplicitamente un ruolo politico essenziale per far evolvere in senso progressivo l'intera struttura sociale, anche al di là del compromesso con il mercato capitalistico da cui essa trae origine.

Come sosteneva la collega Laura Cima poco fa e come ho rilevato nella dichiarazione di voto che ho reso in sede di XI

Commissione, è giusto ricordare il giudizio storico di un padre della Costituzione come Piero Calamandrei, che scriveva tra l'altro: «Lo sciopero è una polemica contro il presente e l'impegno per la sua trasformazione, per una rivoluzione sociale non ancora compiuta nel presente ma promessa per l'avvenire. Un diritto, quindi, che deve essere non solo permesso ma protetto, cioè incoraggiato, perché è indispensabile a realizzare i principi di eguaglianza e di emancipazione sociale affermati dalla Costituzione».

Guai se la Costituzione fosse divenuta per il Parlamento un oggetto troppo ingombrante, un ostacolo alla governabilità, intesa quindi in senso autoritario; una governabilità che esige la riduzione della partecipazione e del controllo dei diritti sociali, rafforzando il potere indiscriminato delle istituzioni ed intaccando le stesse regole della democrazia rappresentativa!

A me non pare, nonostante gli sforzi di miglioramento che sono stati fatti, che questa proposta di legge sia animata dalla volontà di sostenere e promuovere il diritto inalienabile ed individuale di sciopero, che è visto per lo più come un disordine da limitare con una normativa che lo renda difficilmente praticabile, fissando limiti estesi ed incerti, variabili e — quel che è peggio — in alcuni casi affidati sostanzialmente all'arbitrio applicativo della controparte, di cui non è possibile percepire il limite *a priori*.

Insomma, in questa legge la filosofia della Costituzione è rovesciata. Lo sciopero è sempre un delitto potenziale, in cui il lavoratore ha sempre torto, ancor prima di poterlo sapere. Lo sciopero, invece, è un diritto fondamentale ed ogni diritto fondamentale è limitato dal fatto che il suo esercizio non deve produrre la violazione di altri diritti ancor più — per così dire — fondamentali.

Per anni, tuttavia, il dibattito politico e sindacale si è attardato sul problema, del tutto secondario, dell'alternativa tra legge e autoregolamentazione, senza che nessuno si preoccupasse del vero problema: che i limiti normativi al diritto di sciopero, qualunque ne fosse la fonte, fossero ridotti

al minimo e formulati nella maniera più precisa affinché, entro di essi, il diritto rimanesse integralmente garantito ai lavoratori.

Il risultato è oggi un pasticcio legislativo che unisce eteroregolamentazione ed autoregolamentazione, comprimendo in alcuni casi il diritto di sciopero fin quasi ad annullarlo. Questa compressione avviene attraverso la totale indeterminatezza (mi pare), variabilità e discrezionalità dei limiti imposti al diritto di sciopero, i cui presupposti sono a tal punto incerti da incrinare la stessa natura di diritto. Un diritto infatti — come è stato ricordato precedentemente — consiste nella sicurezza del suo esercizio in tutti i casi in cui la legge non lo vieti espressamente, e non è tale ove ne siano del tutto incerte le condizioni o, peggio, se la determinazione di queste sia di volta in volta affidata allo Stato, che per di più in molti casi è anche controparte.

Si tratta di una legge, insomma, che non ha nulla a che vedere con uno Stato di diritto ed il cui risultato evidente è lo sciopero inteso come corsa ad ostacoli che vanifica ogni diritto del lavoratore e che può essere interrotta in ogni momento con interventi autoritari assolutamente discrezionali.

Il tutto viene giustificato con la «foglia di fico» — permettetemi l'espressione — della tutela degli utenti, che dovrebbe essere garantita proprio da chi sta da molti anni operando attivamente per demolire le conquiste dello Stato sociale ottenute dalle lotte dei lavoratori degli anni '70. Solo le lotte comuni di lavoratori ed utenti, tese ad affermare l'utilità sociale del lavoro contro una politica governativa fatta di tagli, privatizzazioni, di riduzioni che portano le misure a favore dello Stato sociale ad un livello minimo e marginale, possono garantire nel contempo la difesa del diritto degli utenti e la dignità del lavoratore in un progetto di estensione di servizi, tutele, occupazione, controllo sociale e democratico opposto alla burocratizzazione delle gerarchie statali.

Non a caso — e non dimentichiamo questo punto, colleghi — con la sua usuale

brutalità la Federmeccanica rivendica già la limitazione dello sciopero in fabbrica, sulla base della centralità del profitto, evidenziando i veri progetti, oggi inconfessabili, che vanno anche oltre questa proposta di legge, che viene pertanto ad assumere una funzione di legge-pilota la cui costituzionalità ci deve stare, di conseguenza, particolarmente a cuore per la delicatezza della materia sottoposta al Parlamento.

Sarebbe grave legiferare dietro la pressione di una parte dell'opinione pubblica, dimenticando la cura ed il rigore spasmodico che occorrono quando si va al cuore dell'ordinamento costituzionale. Ciò che più preoccupa è che la compressione avviene attraverso una forte indeterminazione (che in questa materia — badate — è fatale), una forte variabilità e discrezionalità dei limiti imposti al diritto di sciopero i cui presupposti sono resi a tal punto incerti da incrinarne la stessa natura, pur formalmente conclamata in questa proposta di legge, di diritto. Un diritto, infatti, consiste nella sicurezza del suo esercizio, in tutti i casi in cui la legge non lo vieti espressamente, e non è tale ove ne siano del tutto incerte le condizioni o peggio se la determinazione di queste sia affidata allo Stato che, per di più, come ho illustrato in precedenza, in molti casi è anche controparte.

L'indeterminatezza riguarda anzitutto la sfera di applicazione e dei limiti stabiliti: non dimentichiamo la sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 1969 in materia di sciopero, che afferma che beni costituzionali superiori al diritto di sciopero sono unicamente i valori fondamentali legati all'integrità della vita e della personalità del singolo. Invece tale provvedimento, dilatandolo a dismisura, svuota il principio stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale. Ma non basta: al punto 2 dell'articolo 1 della proposta di legge di cui discutiamo, attraverso la indicazione di un lunghissimo elenco di attività, vi è una ulteriore definizione estensiva, che conferisce rango costituzionale ad un'innumerabile quantità di servizi e di attività lavorative. È evidente l'incostituzionalità di una simile operazione: con essa una legge ordinaria,

sovvertendo i rapporti tra le fonti, pretende di definire i valori costituzionali e di stabilire una gerarchia, collocandosi come metanorma al di sopra della Costituzione. In tal modo, tra l'altro, di fatto, nella gerarchia di tutela costituzionale il diritto di sciopero finisce per occupare il gradino più basso.

È evidente che una simile indeterminazione dei settori lavorativi in cui lo sciopero è soggetto a limitazioni rappresenta una fonte permanente di arbitrio, anche perché nell'elencazione contenuta nell'articolo 1 del provvedimento vi è potenzialmente di tutto: non solo i servizi pubblici nel senso corrente, ma anche, per ipotesi, l'industria alimentare, quella elettronica, quella nucleare e l'agricoltura. Poiché per fugare equivoci i servizi pubblici essenziali sono considerati tali indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, finiscono per rientrarvi non solo il pubblico impiego, ma anche il lavoro privato, non solo i servizi e l'attività di distribuzione, ma anche le attività produttive, non solo il lavoro salariato, ma anche le prestazioni d'opera. Inoltre l'elencazione di cui parliamo non è esaustiva: nella proposta di legge infatti si adopera — e ciò è particolarmente grave — l'espressione: «in particolare»; sarà quindi possibile domani aggiungere altri settori.

Non parliamo poi del potere di precettazione, affidato interamente alla discrezionalità dell'esecutivo e del prefetto. Vi è in tal modo una violazione della riserva di legge in tema di regolazione dello sciopero: il potere di precettazione, infatti, non essendo ancorato ad alcun presupposto legale e tassativo, non solo è un limite ulteriore e totalmente indeterminato ed imprevedibile al diritto di sciopero, ma è anche un limite extralegale ed amministrativo, determinato volta a volta dall'autorità prefettizia. I limiti, d'altra parte, non sono solc legali o prefettizi, ma anche sindacali e questo mi pare sia un punto particolarmente importante. Cosa sono, infatti, i codici di autoregolamentazione? Quali altri limiti al diritto di sciopero che non siano già previsti dalla legge essi dovranno stabilire?

Non credo si tratti solo dell'omaggio di una legge, che io chiamo antisciopero, al carattere autoregolamentato dello sciopero. Probabilmente in tal modo si stabiliranno invece limiti ulteriori a quelli già previsti dalla legge, tant'è vero che è istituito un potere di controllo e di censura in ordine alla loro adeguatezza da parte di una commissione che è oggettiva e neutrale solo per presunzione giuridica. Sappiamo infatti che non esistono in tale materia esperti presuntamente asettici e neutrali, dati i rapporti di forza nell'assetto di potere accademico ed istituzionale attuale.

Abbiamo insomma in questo caso un limite altrettanto indeterminato al diritto di sciopero, tramite un effettivo rinvio in bianco, ancora una volta in deroga alla riserva di legge in tema di sciopero, imposta dalla Costituzione ad una fonte privata che però riceve il crisma di una commissione scientifica prevista dalla legge.

Quale certezza del loro diritto avranno a questo punto i lavoratori? D'altra parte è bene non essere ingenui: il congegno messo in opera dal provvedimento in esame è talmente complicato che non si spiegherebbe se non perseguisse un altro obiettivo che non è direttamente in esso, ma che investe la vera discussione che nel prossimo futuro, colleghi, dobbiamo affrontare anche legislativamente. È questa l'ultima tappa di un lungo percorso di istituzionalizzazione del conflitto sociale, tutto interno ad una logica di governabilità, che trasferisce sempre più l'esercizio dei diritti individuali ai grandi apparati sindacali, economici e politici. Una logica di cui a buon diritto il professor Giugni rivendica del resto la paternità, a partire dalle norme dello statuto dei lavoratori che riservano l'esercizio dei diritti sindacali alle organizzazioni maggiormente rappresentative, limitando così l'esercizio di tale libertà da parte dei lavoratori e delle loro coalizioni spontanee ed autorganizzate, come garantisce invece la Costituzione.

Del resto, le tappe intermedie di tale percorso si sono già verificate; una di esse, a

mio avviso, è la legge-quadro sul pubblico impiego, che ha fissato in modo più stringente e vincolante i criteri di rappresentatività, ulteriormente ristretti e condizionati politicamente con i codici di autoregolamentazione dello sciopero allegati ai decreti che recepiscono i contratti del settore del pubblico impiego.

L'urgenza che vedo emergere come precisa volontà politica è cioè quella di bloccare l'autorganizzazione in qualsiasi forma si esprima, anche se si manifesta in termini di dissenso nel sindacato, di autoconvocazione o di organizzazione autonoma del sindacato maggiormente rappresentativo, nelle varie forme registrate negli ultimi anni: basti pensare ai ferrovieri ed ai COBAS.

È questo il rilevante tema del sindacato di rappresentanza o di mandato, che emerge come importante nodo sociale, politico, istituzionale e legislativo. Il problema evidente è quello di sconfiggere, con questo sistema istituzionale, l'autorganizzazione sociale, di elidere i soggetti allo stato fluido, secondo la definizione di Giugni, imponendo l'istituzionalizzazione del conflitto, cioè un conflitto non definito sulla base dell'espressione democratica del consenso dei lavoratori, ma secondo l'adesione alle compatibilità governative ed al contenimento delle lotte entro limiti non vulneranti.

Nessuno può d'altro canto disconoscere che questa legge è nata da una forte spinta dei sindacati — come dire? — di rito antico ed accettato, per riservarsi il monopolio della rappresentanza e dello sciopero, sottraendolo ai lavoratori anche se non iscritti e non consenzienti. Qui risiede il massimo grado — implicito, certo, nell'ultima formulazione — di incostituzionalità.

Senza il timbro del sindacato, percorso per altro in questo momento al suo interno da una furiosa lottizzazione partitica e di correnti, il diritto di sciopero si trasforma in delitto di sciopero, perseguibile dallo Stato in aperta violazione del dettato costituzionale, che prevede invece il diritto di organizzarsi sindacalmente anche in coalizioni spontanee e vieta ogni patto che rechi

pregiudizio ai lavoratori a causa dello sciopero.

In tal modo, si calpesta anche l'articolo 39 della Costituzione, giacché si finisce con l'imporre ai lavoratori, badate, un modulo organizzativo determinato, per di più gradito alla controparte. Ma soprattutto ne risulta compromessa la titolarità del diritto di sciopero, che diventa, colleghi, qualcosa di simile alla sovranità popolare: il popolo ne è titolare ma essa è esercitata solo dai suoi rappresentanti. Questo, però, non è lo spirito né l'intento della Costituzione, che è molto più innovativa in questo campo.

In conclusione, mi sembra più che mai necessario, nella materia al nostro esame, ridefinire il confine, il criterio distintivo fra conservazione e trasformazione. Occorre cioè scegliere fra il sostegno al protagonismo sociale, inteso come attore della trasformazione democratica, e la difesa (che diventa difesa di governabilità autoritaria) degli apparati, delle istituzioni (quali che siano, anche quelle sindacali), che esige l'elisione del conflitto o la sua subordinazione alla conservazione delle iniquità e dei privilegi esistenti.

A tale riguardo basta ricordare il terremoto, anche istituzionale, registrato in questi giorni all'est; basta ricordare *Solidarnoch* per affermare che anche nei paesi di democrazia reale occorre difendere i diritti essenziali ed inalienabili dei lavoratori (anche dal sindacato, quando è necessario), promuovendo nuove forme di rappresentanza diretta, democratica, unitaria ed autorganizzata, cui attribuire l'esercizio dei diritti sindacali senza alcuna discriminazione.

Quando è in gioco l'alta ed estremamente pericolosa sfida delle riforme istituzionali, credo che non vada usata, colleghi, alcuna forma di cinismo e di realismo cosiddetto politico. Più che mai, in questo caso, il fine non giustifica i mezzi.

Credo che ogni collega garantista, attento all'equilibrio normativo e dei poteri dello Stato di diritto, dando ad esso anche un'interpretazione dinamica ed innovativa, non potrà che concordare sulla incostituzionalità del provvedimento al nostro

esame, in base agli articoli 39 e 40 della nostra Carta costituzionale.

Vi sono alcuni aspetti che sono il cardine del nostro sistema istituzionale e del nostro ordinamento, anche sociale, sui quali sarebbe molto grave lasciarsi risucchiare ancora una volta in una maledetta logica — lasciatemelo dire, colleghi — dell'emergenza e dello stato di necessità. È una logica che altre volte abbiamo visto in azione in questi ultimi anni: la cultura emergenziale distrugge sia in materia penale sia in materia processuale. Lo abbiamo visto in occasione della vicenda dei mafiosi che dovevano restare in carcere — come ci hanno detto Andreotti e Vassalli — quando sono stati peraltro calpestati una normativa precisa ed un principio preciso dello Stato di diritto. Anche in quel caso, noi non siamo stati d'accordo, al di là dei dati di fatto che venivano sbandierati in maniera strumentale.

È questo è vero ancora di più nel diritto del lavoro; lo Stato di diritto deve essere quindi una difesa che vada al di là e che frantumi la logica, la cultura e la normativa dell'emergenza. Il garantismo è sempre — e alcuni colleghi presenti possono insegnarmelo — un fattore strategico; ad ovest come ad est, ora come in una società più giusta che vogliamo costruire, è bene che il nostro Parlamento lo ricordi sempre, soprattutto in un momento così importante come l'attuale, nel quale si sta discutendo la prima riforma istituzionale.

PRESIDENTE. L'onorevole Battistuzzi ha facoltà di illustrare la sua pregiudiziale di merito.

PAOLO BATTISTUZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento sulla disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, così come approvato dal Senato e modificato dalla Camera in Commissione (nel testo quindi che oggi ci troviamo a discutere), poggia e si sviluppa su un criterio: conciliare la tutela del diritto di sciopero con la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, diritti entrambi garantiti dalla Costituzione.

Di conseguenza, tutto il testo è frutto del tentativo di realizzare un equilibrato rapporto tra gli interessi contrapposti delle parti: i lavoratori e i cittadini.

In concreto, però, la ricerca esasperata di un equilibrato rapporto ha dato luogo ad un testo che contiene troppi compromessi e troppe zone d'ombra, per cui, a nostro avviso, esso è destinato a non risolvere il grave problema degli scioperi nei servizi pubblici fondamentali.

Ricordo che la nostra Costituzione dedica all'aspetto delle relazioni industriali tre articoli strettamente collegati da un nesso logico: gli articoli 39, 40 e 99.

Il provvedimento è indiscutibilmente monco, in quanto non prevede la legittimazione dei soggetti abilitati a proclamare lo sciopero, in attuazione dell'articolo 39 della Costituzione. Infatti, esso si rifà ad una sorta di legittimazione indiretta, sulla base del criterio, già accolto nella normativa vigente, che fa riferimento alle organizzazioni sindacali che sono ammesse a stipulare contratti collettivi o accordi nell'ambito del pubblico impiego, individuate dalla legge-quadro del 1983 sul pubblico impiego nelle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e nelle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

Da tale criterio resterebbero escluse tutte le altre organizzazioni, che poi i fatti degli ultimi tempi hanno evidenziato essere le maggiori responsabili degli scioperi più duri.

Il provvedimento fa leva sull'autonomia sindacale, riservando alla sede dei contratti e degli accordi, di cui alla legge n. 93 del 1983, l'indicazione delle prestazioni indispensabili che devono essere assicurate in caso di sciopero. Tale indicazione deve essere concordata, quindi, tra i responsabili delle amministrazioni pubbliche e delle imprese che erogano i servizi pubblici e le organizzazioni e confederazioni sindacali ritenute maggiormente rappresentative.

Sorge al riguardo spontanea una domanda: se lo sciopero fosse promosso da altre organizzazioni sindacali, del tipo di

quelle sorte negli ultimi anni in posizione antagonista alle formazioni tradizionali, chi stabilirebbe le prestazioni indispensabili? Il testo in esame non sembra fornire risposte credibili e convincenti a tale domanda. Esso infatti si limita a stabilire, in primo luogo, che i soggetti che promuovono lo sciopero, i lavoratori che esercitano tale diritto nonché le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi interessati dallo sciopero, sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni considerate indispensabili; in secondo luogo, che i lavoratori che scioperano e non effettuano, se richiesti, le prestazioni indispensabili sono soggetti a sanzioni disciplinari e pecuniarie; in terzo luogo, che le organizzazioni sindacali che proclamano scioperi in violazione delle norme previste perderanno i benefici patrimoniali contemplati dalla legge n. 300 del 1970 (statuto dei lavoratori); infine, che le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi che non osservano le prestazioni indispensabili e le altre misure previste saranno soggette a censure e a sanzioni pecuniarie non inferiori a 200 mila lire e non superiori al milione.

Ma se a decidere lo sciopero saranno le formazioni sindacali minori, che hanno dimostrato di sapersi autofinanziare, che cosa accadrà? A pagare saranno i soli lavoratori scioperanti ai quali saranno applicate le sanzioni disciplinari (esclusa, giustamente, la risoluzione del rapporto di lavoro) e quelle pecuniarie che, com'è noto, non preoccupano eccessivamente gli interessati. Infatti, queste ultime potrebbero essere compensate in vari modi, tra i quali il ricorso a forme di autofinanziamento che potrebbero coinvolgere l'intera categoria interessata, quindi anche quella parte di essa che in ipotesi non partecipi allo sciopero ma che da esso potrebbe trarre giovamento.

Per tutelare dunque il più possibile la libertà sindacale non si esita ad attenuare i diritti fondamentali dei cittadini, che sono ugualmente garantiti dalla Costituzione e che lo stesso provvedimento in discussione si propone di tutelare. L'esigenza di disciplinare l'esercizio del diritto di sciopero

nei servizi pubblici essenziali è fortemente sentita dalla collettività ed è generalmente riconosciuta; proprio da essa ha preso le mosse il provvedimento al nostro esame.

Il testo sottoposto all'Assemblea non può però essere considerato soddisfacente anche perché, se approvato, non sarebbe in grado di incidere in maniera significativa sulla situazione esistente.

In base al testo in esame, infatti, gli scioperi si dovrebbero effettuare nel rispetto di tre principi fondamentali: preavviso, indicazione della durata dello sciopero, garanzia delle prestazioni indispensabili. Si tratta, in realtà, di previsioni già sostanzialmente contenute nella più volte ricordata legge n. 93 del 1983 (che, come si è detto, prevede anche norme sulla contrattazione sindacale), il cui articolo 11, comma 5, dispone che il Governo è tenuto a verificare l'adozione da parte dei sindacati dei codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero. Lo stesso comma dispone che tali codici devono prevedere il preavviso e la garanzia delle prestazioni indispensabili, al fine di assicurare la continuità del funzionamento del servizio.

Il provvedimento che stiamo esaminando recepisce queste ultime disposizioni della legge del 1983. Certo, ora esse fanno direttamente parte di un testo legislativo anziché essere contenute in codici di autoregolamentazione; in realtà non sembrano comunque destinate ad eliminare gli attuali inconvenienti.

La conclusione che se ne trae è deludente: il provvedimento così com'è, sembra destinato ad eludere le attese e le speranze dei cittadini più che ad eliminare veramente i gravi inconvenienti derivanti da un inammissibile abuso del diritto di sciopero. Ciò equivale a dire che esso servirebbe a ben poco e comunque inciderebbe sulla realtà attuale in maniera del tutto marginale.

Il riconoscimento di un diritto di sciopero è strettamente legato all'affermazione del modello costituzionale dello Stato liberaldemocratico, perché si deve a tale forma di Stato la giuridicizzazione dei conflitti collettivi di lavoro o, come direbbero altri, della lotta di classe. È con il

passaggio dallo Stato assoluto alla forma di governo liberale e costituzionale che si ha anche l'elevazione dello sciopero della dignità di una libertà. Einaudi, prendendo lo spunto dagli scioperi genovesi degli anni '20, su questo principio scrisse un libro. Basta il titolo per riassumerne il contenuto: *La bellezza della lotta*.

Noi quindi riteniamo certamente fondamentali e insostituibili i sindacati per la tutela dei diritti dei lavoratori, però riteniamo anche che essi non siano deputati dalla Costituzione ad essere i garanti degli interessi dei cittadini.

Quella in esame, dunque, non è una vera disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero, ma un compromesso che sarebbe anche difficile definire giuridicamente.

Per tali ragioni, signor Presidente, abbiamo presentato una questione pregiudiziale per motivi di merito proponendo il non passaggio all'esame della proposta di legge in discussione. Per l'importanza che da sempre (e le nostre proposte risalgono addirittura alla terza legislatura repubblicana) i liberali annettono a questo tema, ci auguriamo che nel passaggio alla fase successiva del dibattito, qualora la nostra pregiudiziale non venga accolta, si tenga conto delle osservazioni che oggi abbiamo svolto (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Vincenzo Mancini. Ne ha facoltà.

VINCENZO MANCINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo con riferimento alle questioni pregiudiziali di costituzionalità e di merito, oltre che alla questione sospensiva (anche se i momenti procedurali e di votazione sono diversi), svolgendo alcune considerazioni che, in rapporto alle questioni poste dai presentatori di quei documenti, possono dar conto delle ragioni per le quali il nostro voto sarà contrario.

I presentatori delle questioni pregiudiziali sostengono (lo abbiamo ascoltato anche dai colleghi che sono intervenuti questa mattina) che il provvedimento al

nostro esame violerebbe l'articolo 40 della Costituzione, lederebbe il principio di libertà di organizzazione sindacale, violerebbe i diritti dell'uomo come singolo o come appartenente ad una formazione sociale, violerebbe l'articolo 3 della Costituzione, sarebbe, nel merito, inutile ed insufficiente e trascurerebbe gli interessi degli utenti. Leggendo i documenti presentati ed ascoltando gli oratori intervenuti, mi è sorto il dubbio che i promotori di tali iniziative facessero riferimento ad un provvedimento diverso da quello che in sede referente abbiamo licenziato in Commissione.

La Costituzione ha rinviato alla legge ordinaria la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero. L'articolo 40 (è stato osservato anche questa mattina) ha carattere precettivo di immediata attuazione, riconosce cioè la libertà di sciopero come diritto soggettivo attribuito per la tutela di un interesse collettivo, esercitabile in forme collettive. Titolare del diritto di sciopero è quindi il lavoratore. Lo si rileva con chiarezza dalla dottrina prevalente e dalle copiose pronunce della giurisprudenza che, mancando l'intervento del legislatore ordinario, si è assunta, rispetto all'articolo 40 della Costituzione, in qualche modo il compito di attuare la norma quasi in funzione di supplenza. Siamo di fronte ad una sorta di regolamentazione extralegislativa dello sciopero con vari protagonisti: dottrina, magistratura, Corte costituzionale, organizzazioni sindacali, Governo e pubblica amministrazione.

Scorrendo il lavoro svolto nella prima sottocommissione della Commissione dei 75 alla Costituente, si rileva come, su proposta del presidente Tupini, l'onorevole Aldo Moro (mi piace ricordarlo) fece approvare un testo che in qualche modo anticipava i tempi prevedendo che, affermato il diritto di sciopero come diritto sacrosanto dei lavoratori (così si espresse l'onorevole Aldo Moro), la legge regolasse poi le modalità di esercizio unicamente per quanto attiene alla procedura di proclamazione, all'esperimento preventivo di tentativi di conciliazione, al mantenimento

dei servizi assolutamente essenziali alla vita collettiva.

Nella stesura finale della norma si ricalcò, invece, la costituzione francese del 1946, nel senso che il diritto di sciopero fosse affermato come libero, anche se da esercitarsi nell'ambito delle leggi che lo regolano.

L'esigenza ineludibile che ne deriva, anche attingendo dal lungo ed approfondito dibattito che ha impegnato i costituenti, è quella di salvaguardare quindi un diritto soggettivo, non trascurando di tutelare i cittadini nei loro diritti fondamentali costituzionalmente riconosciuti e protetti. Com'è stato con chiarezza precisato dalla dottrina, il diritto di sciopero non gode di immunità dalla legge!

Siamo partiti, signor Presidente, onorevoli colleghi, da queste premesse di principio nel predisporre il provvedimento al nostro esame, corretto, modificato, integrato, chiarito in tante parti rispetto al testo del Senato — come pure è stato riconosciuto da alcuni dei colleghi intervenuti questa mattina — appunto perché rispondesse più puntualmente al precetto costituzionale.

Il problema, infatti, non era se intervenire con lo strumento legislativo, ma con quale strumento legislativo. La legge non poteva e non può avere contenuti impropri, né introdurre principi per disciplinare la legittimazione sindacale, per certificare la rappresentatività o attribuire la titolarità a tutelare gli interessi in campo, né può regolare la nascita di nuovi soggetti collettivi.

Avevamo e dobbiamo avere consapevolezza che ci muoviamo in un ambito caratterizzato da uno sviluppo che si è realizzato, rispetto all'articolo 39, seconda parte, della Costituzione, oltre l'ordine immaginato e costituzionalmente prefigurato. Vi è stata una sorta di ordinamento di fatto materiale che si è andato affermando, mentre è rimasto inattuato quello formale.

Dando ora attuazione, anche se limitata — si tratta soltanto della materia dei servizi pubblici essenziali — all'articolo 40 della Costituzione, mentre è inattuato l'ar-

articolo 39, si adempie ad un obbligo costituzionale, si risponde ad una necessità ineliminabile per la tutela degli interessi dei cittadini, in presenza, certo, di margini ineliminabili di incertezza e di ambiguità se si pretende con il provvedimento, dando ad esso un contenuto davvero improprio, di rispondere a temi quali la rappresentatività sindacale, la titolarità o la legittimazione a tutelare gli interessi in campo.

Ben sanno gli onorevoli colleghi che hanno promosso le pregiudiziali, almeno quelli che hanno seguito il dibattito in Commissione lavoro, con quanto impegno siamo stati vigilanti ed accorti su questo tema. Pur non disconoscendo il significativo ruolo svolto dalla cosiddetta legislazione di sostegno, abbiamo voluto con cura evitare che minimamente si attenuasse il rispetto per principi, come quelli di libertà, il diritto di associazione e di organizzazione sindacale.

Si tratta di valori — come abbiamo affermato e ribadiamo — che non possono piegarsi a nessuna ragione di convenienza politica o di opportunità pratica.

L'aver fatto riferimento ai «soggetti» che promuovono l'azione, ai «soggetti» che proclamano lo sciopero, ai «soggetti» che partecipano alle trattative, in luogo del riferimento alle organizzazioni sindacali, come, invece, faceva il testo venutoci dall'altro ramo del Parlamento, deve pur aver avuto una ragione ed un senso!

Chiarisco però subito che non si è inteso voltare pagina o far marcia indietro rispetto a linee seguite e stimate legittime anche dal punto di vista dell'ossequio ai principi costituzionali, come a più riprese ha ribadito la Corte costituzionale. Non si è inteso, cioè, porre in discussione l'efficacia o gli effetti attribuiti ai contratti collettivi, né demolire lo strumento della maggiore rappresentatività, quale effettività, come filtro e parametro per ruoli da attribuire; non si è voluta negare l'utilità di riconoscere prerogative che meglio tutelino l'attività sindacale.

Abbiamo riconfermato come opportune le scelte tese a privilegiare organizzazioni sindacali come quelle confederali, in grado di dare ordine alla massa degli inte-

ressi, perché fossero moderatrici di esigenze e di richieste esasperate, interlocutrici e *partners* affidabili, capaci di tradurre in domande politiche spinte diverse, tendenze diversificate, istanze più diffuse, riducendo la frammentazione, la polverizzazione, la settorializzazione.

Non si è voluto che attraverso il provvedimento che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero, pur potendo confidare nelle capacità di autoregolamentazione e nel senso di responsabilità manifestato a più riprese dalle organizzazioni sindacali di consolidata tradizione e presenza per così dire storica, si potesse introdurre una sorta di occupazione di spazi di rappresentatività esclusiva, certamente lesiva di diritti fondamentali quali il diritto di organizzazione sindacale libero, volontario, autonomo.

Abbiamo evitato che una legislazione di sostegno, affermata oltre limiti ammissibili e tollerabili, contrastasse con il pluralismo sindacale che va invece salvaguardato.

Una diversa soluzione sarebbe stata questa volta, essendo in discussione principi, valori e diritti non *ultra* o *extra ordinem* bensì chiaramente *contra ordinem*. Abbiamo, senza equivoci, affermato ciò, preoccupati anche di realizzare un giusto equilibrio tra la necessità da un lato di evitare l'anarchia sindacale e dall'altro di non assecondare uno strisciante sindacalismo di regime, che tutti dicono di non volere ma che occorre sconfiggere fin dalle possibili radici.

Che l'equilibrio sia stato raggiunto, onorevoli colleghi, lo dimostra oggi il fatto che per lo stesso provvedimento da un lato si dice che avremmo privilegiato il sindacalismo confederale e dall'altro si sostiene che avremmo legittimato i COBAS. Elidendosi per la ragione del contrario le due obiezioni, abbiamo immaginato invece una disciplina adeguata che regoli i comportamenti e ponga vincoli e condizioni per tutti, nel rispetto degli interessi dei cittadini vincendo fenomeni per così dire di rimozione, come quelli espressi in propositi dichiarati di sbarrare la strada a movimenti di nuova formazione.

Circa le altre osservazioni, onorevoli colleghi, sottolineo che non appare certo equivoco il riferimento ai diritti della persona, che occorre tutelare contemperando l'esercizio del diritto di sciopero con il rispetto per tale diritti. Non c'è possibilità di dubbio o di allargamenti in proposito attraverso stravolgimenti successivi per interventi della pubblica amministrazione, come pare che temano alcuni dei colleghi che hanno sottoscritto le pregiudiziali al nostro esame.

Credo si faccia confusione tra diritti della persona e servizi essenziali nei quali tali diritti si realizzano e trovano soddisfazione. Certo, per i servizi non poteva che esserci un elenco esemplificativo, perchè la stessa natura del servizio essenziale comporta flessibilità, dato che in circostanze particolari l'essenzialità può nascere con riferimento a specifiche situazioni. Certamente ciò non vuol dire che si demandi ad altri la possibilità di accrescere anche l'elenco dei servizi. Solo per l'ordinanza dell'autorità pubblica si è fatto riferimento a servizi di preminente interesse generale mutuando per altro una indicazione della Corte costituzionale, con riferimento cioè alla necessità di tutela di situazioni soggettive di rango costituzionale e alla soddisfazione di bisogni fortemente avvertiti dalla collettività.

Passando alle altre questioni, rispondo per la parte concernente la riserva di legge contenuta nell'articolo 40 della Costituzione, sulla quale si sono intrattenuti stamane quasi tutti i colleghi intervenuti.

Nel rinvio fatto dal costituente al legislatore ordinario vi è una riserva assoluta? Come vi corrisponde il provvedimento al nostro esame? Premesso che si condivide l'opinione — per altro, mi pare, prevalente — di quanti in dottrina hanno affermato che si tratti di una riserva relativa, il provvedimento in discussione reca un comando non dubbio, non incerto, né equivoco.

Basta rileggere l'articolo 2 per convincersi che nessun dubbio si pone, intanto, per quanto riflette non solo l'obbligo del preavviso e dell'indicazione della durata, ma anche per le prestazioni indispensa-

bili a garantire il funzionamento dei servizi.

Non si tratta certo di norma in bianco — come ho sentito ripetere un po' stancamente stamane — con rinvio alla contrattazione, alla pattuizione negoziale e ai regolamenti di servizio che sono adottati in attuazione. Poteva esserci forse in precedenza qualche dubbio, ma non dopo le modifiche intervenute. Sapevamo infatti che non potevano essere introdotti ordini a contrattare, né erano ammissibili obblighi che ne predeterminassero il contenuto. Si intende valorizzare certo l'esperienza di autodisciplina e non sovrapporsi o limitare l'autonomia negoziale delle parti.

La legge — e ciò legittima l'adozione dello strumento legislativo — reca comunque un obbligo chiaro in capo al soggetto che promuove l'azione, al lavoratore che effettua lo sciopero, all'amministrazione o impresa che eroga il servizio essenziale.

La legge cioè assolve il ruolo di garanzia efficace non solo, lo ripeto, per l'obbligo del preavviso e dell'indicazione della durata, ma anche per quanto riflette la previsione di contenuti minimi del livello di prestazioni essenziali al funzionamento dei servizi. Si tratta di vincoli assistiti da efficacia? Da ultimo anche il collega Battistuzzi, sostenendo una tesi non collimante con la mia, si è posto questa domanda. Ad essa rispondiamo di sì: riteniamo infatti che si tratti di vincoli assistiti da efficacia.

Anzitutto, vi è un giudizio formulato dalla istituenda commissione di garanzia per l'attuazione della legge, che riguarda l'idoneità delle prestazioni indicate e le modalità di svolgimento, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il rispetto di altri diritti, al pari fondamentali e costituzionalmente riconosciuti. È parimenti previsto che la commissione possa formulare una sua proposta al riguardo.

Si stabilisce inoltre che quanti partecipino alle trattative, non osservando i vincoli posti dalla legge in ipotesi di astensione collettiva dal lavoro, siano sospesi dalle trattative stesse. Vi sono vincoli a

carico del lavoratore, per il quale si ipotizzano, in caso di violazione, sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione. Sono altresì previste sanzioni di carattere patrimoniale nei confronti delle organizzazioni sindacali, con sospensione dei benefici di cui agli articoli 23 e 26 della legge n. 300 per quanto riguarda ritenute e permessi.

Vi sono infine sanzioni a carico delle amministrazioni e delle imprese che erogano i servizi, fino alla sospensione dall'incarico per i dirigenti o i preposti responsabili del comportamento censurato.

Non abbiamo quindi trascurato il possibile impianto sanzionatorio, anche se accompagnati da una duplice convinzione. La prima è che i conflitti in una società come la nostra non si reprimono o si regolano solo con le leggi, bensì rendendo più efficienti i servizi, migliorando la qualità e l'organizzazione del lavoro, i rapporti contrattuali, le relazioni industriali. La seconda convinzione sta nel ritenere che la legge deve recare una spinta di persuasione, un messaggio, pur non trascurando le possibili sanzioni.

Siamo persuasi che la valutazione di un'autorità davvero terza rispetto alle parti, la più ampia informativa, la conoscenza da parte dell'opinione pubblica dei termini del contendere e del comportamento delle parti, possano avere una forza di persuasione o di dissuasione assai penetrante e funzionare da deterrente per le parti, più di mille sanzioni.

Se ciò è vero, allora non sono fondate le ragioni addotte a giustificazione delle questioni pregiudiziali presentate che, con convinzione, invitiamo i colleghi a respingere, come del resto faremo noi esprimendo su di esse il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cavicchioli. Ne ha facoltà.

ANDREA CAVICCHIOLI. Signor Presidente, vorrei motivare le ragioni, di ordine costituzionale, che inducono il gruppo socialista a votare contro le pregiudiziali presentate, non senza aver preliminarmente

svolto alcune considerazioni di ordine politico.

Ritengo che il testo elaborato dalla Commissione rappresenti un notevole risultato, sia per il consenso raggiunto al suo interno sia per le attese che vi erano nel mondo del lavoro e della produzione. Chiunque si ponga di fronte a questa materia senza l'ovvia considerazione che un consenso sociale e politico costituisce il presupposto essenziale perché certe norme trovino effettiva attuazione, commetterebbe il più grande errore che si possa immaginare.

Le forze politiche che hanno dato la loro adesione all'impostazione della legge sono partite da questa considerazione, mentre la filosofia che sottende le pregiudiziali presentate (che, come qualche collega ha osservato) probabilmente si elidono rispetto agli obiettivi che intendono perseguire, dà esattamente il segno del lavoro che abbiamo compiuto e dell'impostazione di cui siamo portatori.

Vediamo innanzitutto di cosa ci siamo occupati prima di entrare nel merito delle pregiudiziali di costituzionalità.

Quella al nostro esame è una legge che ha inteso regolare l'esercizio del diritto di sciopero nell'ambito dei servizi pubblici ed essenziali e quindi è limitata ad uno specifico aspetto, così come chiarisce l'articolo 1. Naturalmente partendo da questo presupposto derivano poi tutta una serie di considerazioni, anche di merito, in ordine alle pregiudiziali proposte.

La legge in sostanza (convegno con alcune delle osservazioni formulate al testo approvato dal Senato), pur correggendo alcuni aspetti e migliorando il provvedimento là dove era possibile, ma sostanzialmente dando atto della positiva filosofia che aveva ispirato i lavori nell'altro ramo del Parlamento, si basa su due capisaldi essenziali. Il primo lascia alla determinazione negoziale delle parti la soglia minima dei servizi che devono essere garantiti; il secondo dispone tutta una serie di procedure (siamo nell'ambito, appunto, di una legge di procedure) per disciplinare l'esercizio del diritto di sciopero, prevenendo, ovviamente, il preavviso minimo ed

istituendo una commissione che giudichi e stabilisca la congruità della soglia minima delle prestazioni che le parti hanno concordato.

Entrando per un attimo nel merito del provvedimento, vorrei ricordare che è stata introdotta la novità — che giudico positivamente — del lodo consensuale e tutta una serie di norme che garantiscono la serietà di questa legge (lo ricordava il presidente Mancini parlando delle sanzioni disciplinari) e che dimostrano che il Parlamento sta facendo il suo dovere in una materia estremamente difficile. Questo è il quadro normativo e politico nell'ambito del quale stiamo orientando la nostra posizione.

Se questo è vero (credo si tratti di un dato oggettivo difficilmente contestabile), veniamo ora ai problemi avanzati sotto il profilo costituzionale, partendo dalla definizione di natura dottrinale a nostra disposizione.

Il diritto di sciopero è un diritto individuale ad esercizio collettivo. Ciò comporta tutta una serie di limiti e di ovvie deduzioni che poi, come vedremo, la Corte costituzionale ha ampiamente chiarito e che precedenti lavori hanno determinato nella loro entità.

Non dobbiamo dimenticare tuttavia che il problema della regolamentazione del diritto di sciopero, così come disciplinato dall'articolo 40 della Costituzione fu affrontato — è stato già osservato — dall'Assemblea costituente. A questo riguardo mi permetto di ricordare al presidente Mancini che già allora emerse (almeno dagli atti si evince una circostanza di questo genere) una sorta di accordo tra Togliatti e Dossetti, che poi trovò la sua sede di esame nella Commissione presieduta dal senatore Tupini, con la individuazione di alcuni problemi che oggi ci apprestiamo a disciplinare. Mi riferisco, ad esempio, al preavviso minimo e alla determinazione della soglia delle prestazioni da garantire, allorché vi è la proclamazione di uno sciopero.

Già la Costituente affrontò questo dibattito — nell'ambito del quale si registrò un largo consenso su tali capisaldi — senza

giungere ad una disciplina costituzionale, in quanto preferì adottare la norma contenuta nell'articolo 40, riprendendo l'esempio della Costituzione francese.

Successivamente vi sono state numerose pronunzie della Corte costituzionale, rivolte — nel corso degli anni sessanta — soprattutto agli aspetti penali del diritto di sciopero, ed alla elaborazione del problema (mi spiace che non sia presente il collega Battistuzzi) da parte della Commissione Bozzi.

Questa Commissione tracciò una grande piattaforma comune alle forze politiche (compresa quella liberale), dettando una serie di punti di riferimento, che, guarda caso, ritroviamo nel testo licenziato dalla Commissione lavoro della Camera.

La Commissione Bozzi aveva prefigurato una disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, indicando la necessità della valorizzazione dell'autonomia delle parti. Si riteneva quindi opportuno responsabilizzare le parti sociali e stabilire un regime di sanzioni pecuniarie e disciplinari, indicando l'esigenza di ridefinire il potere di precezione. Ebbene, ritengo di poter oggettivamente riscontrare che sia il testo del Senato sia quello della Camera hanno giustamente — se volete, pedissequamente — preso atto di quella elaborazione, successivamente maturata anche nel mondo del lavoro.

Si è aperta anche una discussione intorno alla natura della riserva di legge prevista dall'articolo 40 della Costituzione: si discute cioè se si tratti di una riserva assoluta o relativa. Propendo per la seconda ipotesi, prendendo atto di elaborazioni presenti in altri ordinamenti (ad esempio quello francese e quello tedesco) che hanno tenuto conto della necessità che la riserva di legge relativa sia suffragata da orientamenti giurisprudenziali che rivestono per la materia valore determinante. Credo altresì che ciò valga a fugare alcune preoccupazioni manifestate dai colleghi che hanno presentato le pregiudiziali di costituzionalità, in considerazione del fatto che il nostro lavoro ha rispettato pienamente la sentenza della Corte costituzio-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

nale n. 222 del 1976, che detta principi fondamentali anche essi oggettivamente rinvenibili nella elaborazione compiuta dalla Commissione lavoro.

Si obietta che, nel momento in cui le parti sociali stabiliscano, in sede di contrattazione, una soglia minima per la tutela — voglio sottolineare questo aspetto — di diritti costituzionalmente garantiti, può verificarsi una circostanza censurabile, perché soggetti che non hanno la rappresentanza complessiva nel mondo del lavoro vengono a limitare diritti appartenenti anche a chi non aderisca alle organizzazioni sindacali. Ebbene, la prima risposta possibile sotto il profilo costituzionale consiste nella considerazione che si tratta della tutela di diritti costituzionalmente garantiti e non di quella di interessi contrattuali. Questa distinzione è a mio parere importante, perché sposta totalmente i termini del ragionamento. Inoltre, occorre rilevare che si interviene con legge, applicando quindi il dettato costituzionale e fornendo nel contempo una serie di garanzie anche maggiori di quelle contenute nel testo del Senato. Si possono nutrire in merito idee anche diverse — lo vedremo in sede di discussione sulle linee generali — ma ritengo che siano state recepite tutte le sollecitazioni garantiste provenienti non solo dal mondo del diritto ma anche — ritengo che questo fatto sia di estrema importanza — dal mondo del lavoro.

Ci muoviamo, quindi, sostanzialmente nell'ambito dei principi costituzionali stabiliti dall'articolo 40 della Costituzione; ma non voglio entrare nel merito di temi che non sono oggetto di questo progetto di legge. Infatti, se è vero che esiste un collegamento funzionale fra gli articoli 40 e 39 della Costituzione, è altrettanto vero che avremo occasione di occuparci dei problemi relativi all'articolo 39 in altra sede e con altri provvedimenti.

Ritengo allora che potremmo tranquillamente passare all'esame del merito della proposta di legge, con la sollecitazione politica di una sua rapida approvazione con gli strumenti che il nostro regolamento consente, ma anche — e a questo

tengo particolarmente — con la chiarezza delle posizioni, rispettando non soltanto l'accordo ormai sancito da un testo, ma anche la filosofia di questa legge, che non può essere assolutamente stravolta qualunque sia la sede che verrà scelta per la definitiva approvazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ghezzi. Ne ha facoltà.

GIORGIO GHEZZI. Signor Presidente, credo che i problemi che ci sono stati posti dalle questioni pregiudiziali ci debbano indurre ad una precisa ricognizione dei principi che fondano il testo in esame e sui quali si è realizzato quel difficile, talvolta, ma alla fine concorde equilibrio di forze politiche che ricordava poco fa il collega Cavicchioli.

Fatta questa premessa, vorrei entrare nel merito delle questioni, rilevando anzitutto che non è vero che regole e procedure per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici quali leggiamo nel testo approvato dalla Commissione in sede referente, siano fonte di discriminazione fra lavoratori e lavoratori.

Infatti, l'elemento differenziale che caratterizza lo sciopero nei servizi pubblici è dato proprio dal fatto che in esso, a differenza di quanto accade nel conflitto industriale inteso nel senso classico, accanto alle parti del conflitto (le parti sociali, i lavoratori, i datori di lavoro) interviene — qui c'è l'elemento dirimente — quella terza figura che è data dall'utente, dal consumatore i cui diritti e le cui libertà, quando sono costituzionalmente tutelate (su questo aspetto vorrei poi ritornare), evidentemente vanno riconosciute e rispettate.

Il principio fondamentale sul quale si articola il testo che sottoponiamo in questo momento al vaglio di legittimità costituzionale è in realtà quello del temperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e l'esercizio di diritti di pari dignità costituzionale rispetto allo sciopero, ed alcuni forse anche di dignità superiore, quando si tratti della vita, della sicurezza e della libertà personale.

Comunque, negare il rilievo costituzionale anche di altri diritti, come la libertà di circolazione, il diritto all'istruzione e alla valutazione, il diritto all'informazione, la libertà di comunicazione, equivarrebbe a manifestare — se lo permettono i sottoscrittori delle questioni pregiudiziali — una ben scarsa sensibilità istituzionale, oltre che una sottovalutazione del valore che tali diritti e tali libertà assumono in una società complessa.

Questi diritti e queste libertà sono del resto indicati in modo tassativo nel primo comma dell'articolo 1 di questo testo; ed il primo comma dell'articolo 8, dettato in tema di precettazione, per parte sua non è altro che una formula riepilogativa sintetica di quanto si legge nel primo comma dell'articolo 1.

Il principio del contemperamento di cui parlavo, è d'altra parte un criterio che troviamo indicato dal testo in esame, anzitutto per quanto riguarda le parti contraenti di quel processo di contrattazione di cui si è parlato e del quale farò ancora alcuni cenni, ma che si trova ripetuto nell'articolo 8 per quanto riguarda il momento della precettazione.

Tanto le parti contraenti quanto l'eventuale autorità pubblica che intervenga in sede di precettazione debbono lasciarsi guidare esclusivamente da questa stella polare. Qualora non osservassero questo principio e debordassero da esso, le parti sociali porrebbero in essere delle clausole nulle, perché contrastanti con disposizioni imperative di legge. Qualora debordasse da questo principio, la stessa autorità precettante porrebbe in essere un atto amministrativo illegittimo, anche in questo caso per precisa violazione di legge.

Questo è dunque un principio che pone alla nuova disciplina limiti di operatività ben determinati e ben circoscritti. E io non riesco proprio a capire per quale motivo tale principio dovrebbe porsi in contrasto con la clausola emancipatoria che si legge nel secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione. Mi sembra anzi che in esso si traduca presso di noi quel diverso, sotto il profilo letterale, ma in sostanza analogo principio che la giurisprudenza costituzio-

nale di altri paesi europei (penso ad esempio al Tribunal Constitucional de España) indica quando fa riferimento al minor sacrificio possibile del diritto di sciopero nel momento del suo contemperamento con altri diritti della persona costituzionalmente protetti.

Si è parlato molto di riserva di legge. Non vorrei ora intrattenermi sulla distinzione tra riserva assoluta e riserva relativa, ma vorrei porre invece un altro problema. La nozione di riserva di legge, in base alla Costituzione, attiene ai rapporti tra poteri dello Stato, e quindi al rapporto tra il potere legislativo e l'esecutivo. Ma quand'anche una riserva di legge vi fosse, ciò non implica di per sé che su quella determinata materia non possa esercitarsi nei limiti della legge l'autonomia contrattuale dei privati e, in questo caso, l'autonomia collettiva delle organizzazioni sindacali, che del diritto di sciopero si sono sempre occupate, parlando delle clausole di tregua, delle comandate e via di seguito.

Si lamenta che in questo testo si fa rinvio, pur senza nominarli espressamente, ai sindacati maggiormente rappresentativi, in quanto assumono rilievo, ad esempio, nella legge-quadro sul pubblico impiego, alla quale molto spesso la proposta di legge in esame fa rinvio.

Credo che si possa cercare di superare questa nozione astratta, talvolta presunta, di maggiore rappresentatività, e lo si potrà fare in altra sede e con altri strumenti. Questa nozione però è stata riconosciuta legittima da almeno due sentenze della Corte costituzionale e non mi sembra che vi siano oggi argomenti tali da superare la valutazione che per due volte ha fatto quella Corte.

In ogni caso, l'effetto dell'*erga omnes*, della vigenza per tutti delle clausole contrattuali che vengono alla luce secondo questa metodologia è collegato, nel testo di cui parliamo, prima di tutto ai decreti presidenziali di recepimento degli accordi del pubblico impiego (riguardo ai quali non consta che vi sia contenzioso pendente o che sia stato evocato un contenzioso di fronte alla Corte costituzionale); e in se-

condo luogo ai regolamenti di servizio che, come dice questo testo, devono essere emanati sulla base degli accordi che sono stati raggiunti; e il regolamento di servizio vale evidentemente per tutti.

Non vedo allora, da un punto di vista giuridico e costituzionale, alcuna violazione dell'articolo 39 della Costituzione.

Sotto un profilo politico vorrei poi aggiungere (e questo i sottoscrittori delle pregiudiziali di costituzionalità si sono ben guardati dall'evocarli) che vi è qui una norma chiaramente garantista proprio nei confronti di quelle organizzazioni sindacali eventualmente dissenzienti, o di quella quota significativa e rilevante di lavoratori dissenzienti, che chiedessero una procedura referendaria sulle clausole stesse. La procedura referendaria renderebbe possibile che accordi così delicati, che investono direttamente il momento dell'organizzazione del lavoro ed i diritti fondamentali dei lavoratori, non potessero essere conclusi se non in rappresentanza della maggioranza e di una qualificata maggioranza, dei lavoratori che ne verrebbero investiti.

D'altra parte vorrei anche aggiungere che il testo in esame, quando indica la strada contrattuale come via regia per la determinazione delle prestazioni indispensabili e indifferibili, che vanno comunque mantenute in vigore, aderisce alla realtà della contrattazione collettiva, perché già oggi questo avviene. Basti pensare alle norme pattizie stipulate in questo senso e con questo contenuto, in relazione ai diversi comparti del pubblico impiego ed in ossequio alla previsione di carattere generale che si legge nell'articolo 10 del recente accordo intercompartimentale. Lo stesso avviene nei settori dei servizi pubblici gestiti in forma privatistica: basti pensare all'accordo — che verte proprio sul tema in oggetto — stipulato recentemente tra i sindacati e, per le aziende degli enti locali, dalla CISPEL.

D'altra parte attraverso questa contrattazione che cosa si pone in essere se non una semplice attività ricognitiva di quelli che presumibilmente saranno i settori e le prestazioni nei quali affiorerà quell'ele-

mento di indispensabilità e di improrogabilità che si vuole tutelare?

Ma non siamo ancora, evidentemente, di fronte ad una lesione o ad un pregiudizio di diritti della persona costituzionalmente tutelati. Se non si tiene presente la sfasatura temporale tra il momento della contrattazione — che attiene in qualche modo ad una ricognizione, quindi ad una prognosi di quali saranno le situazioni da tutelare effettivamente — e quello in cui invece interviene una lesione, quando si potrà, anzi si dovrà avere la precettazione, se non si tiene presente questa distinzione, che è cronologica oltre che logica, tutta la questione viene sfasata. Si può anche capire come, non comprendendo come stiano le cose, si presentino poi questioni pregiudiziali di costituzionalità come quelle di cui stiamo discutendo.

Quanto ai codici di autoregolamentazione, vorrei rammentare che l'onere di provvedersene per poter partecipare alle contrattazioni nel pubblico impiego già esiste nell'ordinamento. Non si tratta, come si legge in uno dei documenti in esame, di qual cosa di eteroindotto all'interno della sfera di autonomia dei sindacati. Anzi al contrario, proprio per definizione questi codici, che talvolta sono minuziosissimi, addirittura pedanti nel loro contenuto, sono atti di normazione autonoma endorganizzativa del sindacato. In ogni caso ricordiamo che il testo in esame, pur lasciando ai codici lo spazio che essi meritano, indica come via regia, da preferirsi, quella della contrattazione.

Intendo avanzare un'ultima osservazione a proposito della questione pregiudiziale di merito presentata dagli onorevoli Battistuzzi e Biondi. Vorrei ricordare, contratti o non contratti, codici o non codici, il principio che si legge nel primo comma dell'articolo 2 del provvedimento in esame, secondo il quale comunque, in ogni caso, i soggetti — quali che siano: sindacati confederali o COBAS, non interessa — che promuovono lo sciopero nei servizi pubblici indicati debbono curare che vengano effettuate le prestazioni considerate indispensabili e procedere all'indicazione della durata dello sciopero e del preavviso.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

Questa è la norma di chiusura, che vale per chiunque (COBAS compresi) proclami ed attui lo sciopero nei servizi pubblici presi in considerazione; norma di chiusura di metodo, si intende, ma anche di sostanza. Giustamente l'onorevole Cavicchioli ha ricordato poco fa che è stata inserita nel primo comma dell'articolo 13 la previsione che la commissione di garanzia, se richiesta da ambedue le parti, quindi di fronte ad un fatto di carattere consensuale, possa emanare un lodo nel merito del conflitto. Come si fa a negare che questa norma di chiusura esista? Io ho l'impressione che molto spesso alcuni testi legislativi non vengano approfonditi sufficientemente in tutti i loro momenti e in tutte le loro implicazioni.

Ai medesimi colleghi che invocano l'esame congiunto e organico dell'attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione vorrei ricordare — ed è questa la mia ultima osservazione — la diversa area di incidenza delle due norme. Non è vero infatti che gli articoli 39 e 40 della Costituzione riguardino sempre e comunque i medesimi aspetti della realtà effettuale: la loro area di operatività non coincide. O meglio, coincide se lo sciopero ha, per così dire, natura contrattuale, cioè se ha lo scopo di sostenere rivendicazioni avanzate in sede negoziale, ma non coincide se esso è esercitato nelle forme riconosciute legittime dalla Corte costituzionale e se con esso ci si propone di sollecitare determinati provvedimenti di natura economico-sociale, o se addirittura si tratta di uno sciopero politico. In questi casi, evidentemente, l'area di operatività degli articoli 39 e 40 della Costituzione non coincide, lo ribadisco. Viene pertanto meno uno degli argomenti sui quali si fonda la questione pregiudiziale di merito presentata dai colleghi liberali.

Per questi motivi di carattere costituzionale e che, più latamente, attengono al sistema politico costituzionale del nostro paese, signor Presidente, il gruppo comunista si esprimerà in senso contrario all'accoglimento delle questioni pregiudiziali presentate.

PRESIDENTE. Sono così esauriti gli in-

terventi sulle questioni pregiudiziali presentate.

Poichè sono previste nel prosieguo della seduta votazioni nominali, che avverranno mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

Sospendo la seduta fino alle 16,30, avvertendo che alla ripresa avranno immediatamente luogo votazioni nominali con il procedimento elettronico.

**La seduta, sospesa alle 13,20,
è ripresa alle 16,30.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Facchiano, Foschi, Fracanzani, Malfatti, Calogero Mannino e Ricciuti sono in missione per incarico del loro ufficio.

Modifiche nella costituzione di un gruppo parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che, in data 28 novembre 1989, il gruppo parlamentare verde ha proceduto al rinnovo delle cariche direttive.

Sono risultati eletti presidenti Laura Cima; vicepresidente, Alessandra Cecchetto Coco; segretario, Annamaria Proccacci.

Proposta di assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, della seguente proposta di legge, che

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla XII Commissione (Affari sociali):

CECI ed altri: «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati» (già approvata dalla XII Commissione della Camera e approvata, con modificazioni, dalla XII Commissione del Senato, in un testo unificato) (757-B) (con parere della I, della II, della V e della XI Commissione).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dobbiamo ora passare alla votazione prima delle questioni pregiudiziali di costituzionalità Russo Franco ed altri, Lanzinger ed altri, Tamino ed altri, Cima e Russo Franco, Russo Spena ed altri, e successivamente della questione pregiudiziale di merito Battistuzzi e Biondi. Ricordo che è stata chiesta la votazione nominale.

Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità Russo Franco ed altri, Lanzinger ed altri, Tamino ed altri, Cima e Russo Franco, Russo Spena ed altri.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	344
Maggioranza	173
Hanno votato sì	17
Hanno votato no	327

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione

pregiudiziale di merito Battistuzzi e Biondi.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	355
Votanti	353
Astenuti	2
Maggioranza	177
Hanno votato sì	22
Hanno votato no	331

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla questione sospensiva Russo Franco e Tamino, annunciata nella seduta del 23 novembre scorso.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 40 del regolamento, su tale questione sospensiva potranno prendere la parola due deputati a favore, compreso il proponente, e due contro.

L'onorevole Franco Russo ha facoltà di parlare per illustrare la sua questione sospensiva.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, insieme alle questioni pregiudiziali di costituzionalità, che purtroppo non sono state approvate, ho presentato anche una questione sospensiva per dare modo ai gruppi parlamentari di riflettere sul fatto che il diritto di sciopero viene limitato in maniera molto forte, fino quasi ad essere annullato, dal provvedimento in discussione. Le opinioni che abbiamo esposto questa mattina evidentemente non hanno convinto l'Assemblea. La questione sospensiva da noi proposta fa perno su un punto ben preciso. Si afferma che la limitazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali deve essere approvata per salvaguardare gli interessi degli utenti. Noi allora abbiamo proposto la questione sospensiva per far rilevare come al riguardo non sia stato presentato alcun pro-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

getto di legge. Infatti l'unico provvedimento giacente in Parlamento, presentato dal movimento federativo, fatto proprio da molti deputati e riguardante i diritti degli utenti della sanità, non è stato ancora esaminato; degli altri diritti dell'utente nessuno si è preoccupato. Vorrei quindi far rilevare la strumentalità della intenzione dichiarata dai sostenitori della proposta di legge in questione.

Io mi guardo bene, Presidente, dal ritenere che gli utenti possano decidere del diritto di sciopero dei lavoratori. Come ho motivato questa mattina, credo che neppure la maggioranza del nostro paese possa decidere di un diritto inderogabile ed indisponibile. Il diritto di sciopero è infatti un diritto di libertà e come tale incompressibile e indisponibile (e questo vale sia per le organizzazioni sindacali sia — ripeto — per un'eventuale maggioranza di cittadini). Poiché però si parla sempre degli utenti, abbiamo ritenuto necessario sottolineare che non esiste nessun disegno di legge volto a salvaguardare gli interessi degli utenti, facendo così rilevare una prima contraddizione.

Se vi fossero progetti di legge concernenti la salvaguardia dei diritti degli utenti, noi potremmo se non altro *a contrario* individuare i limiti entro i quali va esercitato il diritto di sciopero. Non essendo alcun provvedimento al riguardo, mi pare difficile stabilire appunto quali possano essere tali limiti.

L'altra considerazione che ci ha spinto a presentare una questione sospensiva è che molto spesso il diritto degli utenti viene leso più dalla cattiva amministrazione e gestione dei servizi che non dall'esercizio del diritto di sciopero.

Per le ragioni esposte, credo che sarebbe opportuno sospendere l'esame della proposta di legge in questione fino a quando non saranno presentati progetti di legge relativi alla salvaguardia dei diritti degli utenti o, per lo meno, fino a quando non vi sarà al riguardo una discussione. Ciò infatti permetterebbe di individuare confini tassativamente definiti per la limitazione del diritto di sciopero.

Spero che la questione sospensiva da noi

presentata abbia maggior successo di quanto non abbiano avuto, sfortunatamente, le questioni pregiudiziali presentate per motivi di costituzionalità.

Concludo, Presidente, preannunciando che chiederò successivamente la parola per una questione relativa all'ordine dei lavori, come ho del resto già avuto modo di comunicare agli uffici.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sulla questione sospensiva, passiamo ai voti. Ricordo che è stata chiesta la votazione nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione sospensiva Russo Franco e Tamino.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	368
Maggioranza	185
Hanno votato <i>sì</i>	29
Hanno votato <i>no</i>	339

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, senza voler entrare nel merito delle decisioni della Conferenza dei capigruppo né giudicare il modo in cui la Presidenza di fatto poi attua le stesse decisioni, credo che sulla questione del diritto di sciopero sarebbe opportuno evitare la frammentazione della discussione, come purtroppo non è stato possibile fare per altri provve-

dimenti pur significativi come quello sulle autonomie locali. Questo è avvenuto — ripeto — non per colpa della Presidenza ma per l'intasamento dei nostri lavori e per il rincorrersi degli avvenimenti legislativi in quest'aula.

Io, allora, Presidente, dopo la votazione delle questioni pregiudiziali e della questione sospensiva, le chiedo di sospendere la discussione della proposta di legge relativa al diritto di sciopero. Le chiedo cioè di rinviare la discussione generale in modo da avere, alla ripresa dei lavori dopo l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, una discussione che sia omogenea soprattutto nel tempo affinché la Camera abbia la possibilità di valutare senza frammentazioni la questione in generale ed i vari articoli che, pur essendo connessi tra di loro, richiedono ovviamente una discussione molto approfondita.

Concludendo, Presidente, le chiedo di interrompere a questo punto la discussione del provvedimento sul diritto di sciopero e di rinviarla ad altra seduta, individuando per l'esame del provvedimento un tempo abbastanza lungo in modo che la discussione non sia articolata in più sedute.

Ritengo si tratti di una proposta di organizzazione dei lavori, che però incide sul confronto che speriamo possa aver luogo in quest'aula quanto prima possibile, senza tuttavia compromettere i tempi richiesti dall'approfondimento della disciplina del diritto di sciopero.

PRESIDENTE. Onorevole Russo, lei sa molto bene che la discussione sul provvedimento relativo alla regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici è stata iscritta all'ordine del giorno della seduta odierna, così come previsto dal calendario dei lavori dell'Assemblea, approvato all'unanimità dalla Conferenza dei presidenti di gruppo. Non mi sembra che da quel momento ad oggi siano intervenuti fatti nuovi che inducano a prospettare il rinvio ad altra seduta della discussione, tanto più che essa era sollecitata da molti presidenti di gruppo.

Io credo quindi, onorevole Russo che la sua proposta non possa essere accolta.

Onorevole Russo, lei insiste su tale proposta?

FRANCO RUSSO. Presidente, le chiederei cortesemente di ascoltare i vari gruppi parlamentari ed il relatore per verificare se anche loro convengano su questa mia proposta, tendente ad unificare e rendere omogenea la discussione, individuando un periodo acconcio per il suo svolgimento alla ripresa dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevole Russo, pur confermando la valutazione che ho appena espresso, tuttavia, preso atto che lei non si ritiene soddisfatto ed insiste sulla sua proposta, non ho nulla in contrario a sottoporla all'Assemblea.

Avverto pertanto che, a norma dell'articolo 41, comma 1, del regolamento, su tale proposta darò la parola, ove ne facciano richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di rinviare ad altra seduta la discussione sulle linee generali dei progetti di legge concernenti la regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici.

(È respinta).

Dichiaro pertanto aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che nella seduta del 16 novembre l'XI Commissione (Lavoro) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Borruso, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Signor Presidente...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia, se intendete uscire, fatelo in silenzio.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*, Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, la proposta di legge tendente a disciplinare l'esercizio del diritto di sciopero

nei servizi pubblici essenziali è stata approvata in un testo unificato dal Senato nella seduta del 14 luglio 1988 e trasmessa alla Presidenza della Camera il 20 luglio 1988.

La XI Commissione (lavoro pubblico e privato) ha approvato, in sede referente, il 16 novembre 1989, il testo del provvedimento. Sono dunque passati circa 16 mesi dal momento in cui la proposta di legge, approvata dal Senato, è stata trasmessa alla Camera.

Si è parlato a più riprese di un ritardo da parte della Commissione nell'affrontare una disciplina di regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di sgomberare l'emiciclo! Prosegua, onorevole Borruso.

ANDREA BORRUSO, Relatore. Si è parlato a più riprese, dicevo, di una sorta di ritardo della Commissione lavoro pubblico e privato nel licenziare il testo, in sede referente.

Voglio ricordare che nel periodo considerato, cioè dal luglio del 1988 ad oggi, la XI Commissione ha dovuto affrontare, tra gli altri, la riforma dell'INPS con l'approvazione della legge n. 88, e numerosi sono stati gli impegni parlamentari: la finanziaria del 1988, la crisi di Governo, i congressi dei partiti e le elezioni europee. È per questi motivi che ritengo che il lavoro della Commissione, oberata dall'esame di diversi provvedimenti, sia andato avanti con grande celerità e determinazione nell'affrontare una questione che è complessa, come cercherò di dimostrare. Per la verità, signor Presidente, si è anche parlato fuori da quest'aula di inerzia del Parlamento. Se mi è consentito fare una battuta, vorrei dire che noi qui ora riprendiamo il lavoro dopo la pausa di riflessione e di approfondimento decretata da questa stessa aula nel corso della discussione del disegno di legge presentato nella prima legislatura, il 15 dicembre 1951 (documento n. 2380).

La discussione su un argomento come quello dell'applicazione dell'articolo 40

della Carta costituzionale ha rappresentato un momento di grande riflessione sia tra le forze politiche sia tra quelle sociali, sia — vorrei sottolinearlo — da parte della dottrina.

Vorrei cogliere l'occasione per ricordare una frase pronunciata da un autorevole maestro del diritto del lavoro. Questi ha affermato che la più grave difficoltà della futura legge sindacale (difficoltà politica e tecnica) è quella di una disciplina del diritto di sciopero che rimanga nello spirito della Costituzione e non vada oltre i confini segnati dalla sua lettera. Così si esprimeva nel 1952 Santoro Passarelli.

Su tale argomento nel paese — come in aula questa mattina — si confrontano due schieramenti: quello dei minimalisti che ritengono, rifacendosi al disposto dell'articolo 40 della Costituzione, laddove si stabilisce che l'esercizio del diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi, che una disciplina che regolamenti tale diritto sia in qualche misura limitativa dell'intervento legislativo; e quello dei massimalisti — alcuni suoi esponenti sono intervenuti anche questa mattina — il quale ritiene che il progetto di legge all'attenzione della Camera sia sostanzialmente inutile, in quanto non avrebbe un'effettiva capacità di intervento sulla disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore dei servizi pubblici.

Ritengo valga la pena richiamare il dibattito che si svolse nell'Assemblea costituente e soprattutto una frase da *La storia come pensiero e come azione* di Benedetto Croce: «Illusorio è il timore che la coscienza del passato tolga animo alle cose nuove, laddove tanto più energicamente si conosce un passato e tanto più energico sorge l'impeto di andare oltre ad esso progredendo: questa conoscenza è vita e la vita invoca la vita».

Durante la discussione svoltasi in seno all'Assemblea costituente la questione del diritto di sciopero fu affrontata sia dalla I che dalla III sottocommissione. Come ha già ricordato l'onorevole Mancini questa mattina, nella I sottocommissione ebbe luogo un complesso dibattito nel corso del quale l'onorevole Moro affermò che «il

diritto di sciopero deve essere sancito nella Costituzione come un diritto personale suscettibile di qualche limitazione per la necessità della pace sociale». L'onorevole Moro propose pertanto che il diritto di sciopero fosse solennemente confermato in sede costituzionale, attribuendo allo Stato il compito di tentare una conciliazione tra le parti.

La disposizione approvata dalla I sottocommissione risultò così formulata: «È assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero. La legge ne regola le modalità di esercizio unicamente per quanto attiene alla procedura di proclamazione, all'esperimento preventivo di tentativo di conciliazione, al mantenimento dei servizi assolutamente essenziali alla vita collettiva».

Nella III sottocommissione il relatore Di Vittorio propose invece che la Costituzione non facesse menzione del diritto di sciopero, così come prevedevano le costituzioni degli altri paesi europei ed in modo particolare quella dell'Unione Sovietica.

La mediazione tentata da Togliatti e da Dossetti non ebbe esito positivo, mentre lo ebbe quella fatta dall'onorevole Merlin la quale, avendo proposto la formula «il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano», intese rendere possibile un compromesso fondato sul riconoscimento congiunto tanto del diritto dei lavoratori di astenersi collettivamente dal lavoro, quanto di quello dello Stato democratico e della sua autorità.

Ricordo che l'emendamento fu approvato perché l'onorevole Merlin affermò che la legge avrebbe dovuto regolare l'esercizio del diritto di sciopero prevalentemente nel settore dei pubblici servizi.

Questa mattina l'onorevole Franco Russo citava Calamandrei ricordando che egli definiva il diritto di sciopero come un diritto di libertà. Io vorrei continuare nella citazione di Calamandrei, in quanto mi è sembrata parziale la sottolineatura effettuata dall'onorevole Russo.

Il significato dell'articolo 40 della Costituzione è stato efficacemente posto in luce da Calamandrei, il quale lo ha definito un punto di arrivo e al tempo stesso un punto di partenza. Come punto di arrivo, esso ha

una funzione storico-politica di avanguardia, in quanto non crea un diritto ma, come si evince dalla dizione dell'articolo, il diritto di sciopero si esercita; considera, cioè, il diritto stesso come scontato. In tal senso per la verità si è anche espressa la Cassazione con la sentenza del 7 giugno 1956, n. 1628, che ha considerato l'articolo 40 senz'altro precettivo sotto il profilo del riconoscimento del diritto. Come punto di partenza, l'articolo 40 esprime una riserva circa la futura regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero.

Sempre Calamandrei afferma (desidero sottolinearlo) che «dal momento in cui lo sciopero ha accettato di diventare diritto, esso si è adattato necessariamente a sentirsi prefiggere condizioni e restrizioni che se non venissero stabilite per legge dovrebbero immancabilmente essere tracciate, prima o poi, sulla base dell'articolo 40 della Costituzione, dalla giurisprudenza».

Queste parole, pronunciate nel lontano 1952, si sono rivelate profetiche. In assenza di una regolamentazione legislativa del diritto di sciopero è stato compito della giurisprudenza individuare i cosiddetti limiti al diritto di sciopero e nel corso di questi anni abbiamo avuto pronunzie per quanto riguarda i mezzadri, gli avvocati procuratori legali, i pubblici dipendenti, i militari e le forze di polizia, nonché i marittimi.

Vi è stato, d'altra parte, l'intervento della Corte costituzionale, che cito molto brevemente, con alcune sentenze: la prima del 24 aprile 1960, n. 29, che ha dichiarato incostituzionali i divieti di serrata e di sciopero di cui all'articolo 502 del codice penale; una seconda, del 27 dicembre 1974, n. 290, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 503, nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale, ovvero ad impedire o ad ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare; ed infine, del 17 aprile 1969 n. 84, che ha dichiarato incostituzionale l'articolo 507 del codice penale, nella parte in cui punisce il boicottaggio attuato mediante propaganda del singolo realizzata in condizione di insigni-

ficante rilievo e tale quindi da non raggiungere intensità ed efficacia veramente notevoli.

Credo che non sia casuale, signor Presidente, che proprio nell'arco degli ultimi anni, sia emerso il problema relativo alla disciplina per legge dell'esercizio del diritto di sciopero. Dico che non è casuale perché siamo in un tempo segnato profondamente da trasformazioni, in un tempo in cui non tanto significativa è la natura del cambiamento quanto l'accelerazione con cui il cambiamento stesso sta avvenendo.

Ci troviamo in una società che è diventata per molti versi contraddittoria, perché ha introdotto elementi di simultaneità nei processi di carattere territoriale e sincronità nei processi temporali.

L'attuale società ha prodotto quindi da un lato un effetto di integrazione delle diverse parti sociali e dall'altro fenomeni di frammentazione del tessuto sociale. Non è casuale pertanto che dalla sua complessità emerga il problema dell'applicazione dell'articolo 40 della Costituzione, inserito nella questione più ampia e complessa del governo dei conflitti.

Sono pendenti in Senato iniziative legislative in ordine all'applicazione dell'articolo 39 della Costituzione, nonché iniziative tendenti alla soluzione del problema della contrattazione collettiva. Viviamo infatti in un tempo — lo dico soprattutto a coloro che guardano con grande preoccupazione al contenuto del provvedimento in esame — in cui le forze sociali, politiche e culturali si trovano a dover fronteggiare il tema del governo del conflitto sociale in una società complessa, articolata e nel contempo frammentaria.

Durante l'esame del provvedimento in Commissione sono state sollevate — e sono tornate ad echeggiare questa mattina in Assemblea — obiezioni, che già erano state più approfonditamente avanzate dalla dottrina nel corso di numerosi convegni svoltisi in Italia negli ultimi due anni. La prima di tali obiezioni riguarda il fatto che la legge, disciplinando il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, determinerà una sorta di discriminazione tra lavoratori e lavoratori. Questo rilievo è stato avanzato

in un convegno di esperti di diritto del lavoro, facendone discendere un giudizio secondo il quale il provvedimento al nostro esame sarebbe limitativo rispetto alla più generale disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero.

Voglio rispondere a questa obiezione in due modi. In primo luogo, rilevo di non aver richiamato casualmente il dibattito svoltosi nella Costituente, che vide accolto in aula l'emendamento Merlin solo dopo che la presentatrice ebbe a chiarire che l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici sarebbe stato disciplinato dalla legge.

Non a caso l'articolo 40 della Costituzione afferma che: «il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano», inducendo alla considerazione che il costituente non prevedesse la possibilità di un'unica legge per regolare tale diritto ma demandasse al legislatore la facoltà di decidere in quali momenti e rispetto a quale materia disciplinarlo.

Interventi legislativi al riguardo sono già occorsi in passato. Cito in particolare: l'articolo 84 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che vieta lo sciopero degli appartenenti alla polizia di Stato; l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che limita il diritto di sciopero per gli addetti agli impianti nucleari; l'articolo 4 della legge 23 maggio 1980, n. 242, che disciplina esplicitamente l'esercizio del diritto di sciopero degli addetti ai servizi di assistenza al volo; l'articolo 11, comma quinto, della legge-quadro del pubblico impiego del 1983.

L'onorevole Franco Russo stamattina ha sollevato una seconda obiezione, quella secondo la quale, se il diritto di sciopero è un diritto soggettivo, la titolarità di tale diritto è anch'essa soggettiva. Dal ragionamento dell'onorevole Franco Russo discenderebbe che la regolamentazione del diritto di sciopero dovrebbe essere disciplinata o da singole leggi o nel momento in cui si instaura il rapporto di lavoro. La dottrina prevalente ritiene, invece, che il diritto di sciopero sia un diritto soggettivo ad esercizio collettivo.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Sull'argomento è stata posta una questione anche rispetto al testo che era stato approvato dal Senato. Dalla lettura di tale testo poteva sembrare che la titolarità di proclamazione dello sciopero fosse riconosciuta esclusivamente alle organizzazioni sindacali di tipo storico, poiché nessuna menzione veniva fatta delle coalizioni spontanee.

La Commissione lavoro, proprio tenendo conto della questione della titolarità per quanto riguarda la proclamazione dello sciopero, ha formulato un testo che si riferisce alle «coalizioni di lavoratori», intendendo con esse qualsiasi forma di coalizione. La dizione adottata dalla Camera appare più coerente rispetto al dettato costituzionale, soprattutto in mancanza di una completa attuazione dell'articolo 39, ultima parte, della Costituzione.

È stata mossa una terza obiezione sulla novità che la Commissione ha introdotto all'articolo 1 del provvedimento rendendo più esplicito, rispetto al testo del Senato, che l'intervento della legge nella regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero è sostanzialmente giustificato dalla necessità di contemperare diritti costituzionalmente garantiti, oltre al diritto di sciopero, anch'esso costituzionalmente garantito. Fuori di qui — e io mi sono meravigliato che, trattandosi di un'obiezione di un certo valore, non sia stata riecheggiata in quest'aula — si è in sostanza sostenuto che il testo della Commissione, là dove fa l'elencazione dei servizi, sembrerebbe mettere sullo stesso piano la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e il grave disagio provocato dall'esercizio di tali diritti. Fuori di quest'aula, in altre parole, è stata avanzata l'obiezione secondo cui l'ampiezza della definizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 è tale da far apparire contestualmente affermati il principio del diritto, da un lato, e la necessità di un intervento legislativo per ridurre il grave disagio determinato dall'astensione collettiva dal la-

voro, dall'altro. È questa a mio avviso un'obiezione rilevante ma che deve essere affrontata sulla base di un disegno che mi permetto di chiarire e che costituisce poi l'impalcatura del progetto di legge in esame. Su tale base si è affrontato il problema della definizione della nozione di servizio essenziale. Si tratta di un tema e di una dizione ambigua perché la questione del servizio essenziale è stata affrontata in particolare dalle sentenze della Corte costituzionale, che riguardavano prevalentemente la materia penale; quindi tale definizione è, secondo la Commissione, impropria.

Vi è un'altra coordinata cui fare riferimento trattando dei servizi essenziali, che chiamerei «coordinata spontanea»: si tratta dei codici di autoregolamentazione che si sono affermati non solo in termini di principio, ma che hanno anche trovato un'applicazione operativa. Ritengo possibile trovare un coordinamento tra la nozione di servizio essenziale, cosiddetta «guidata», e la nozione di servizio essenziale cosiddetta «spontanea». La prima trova le sue coordinate nell'articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (la legge-quadro sul pubblico impiego), la seconda, come dicevo in precedenza, nei codici di autoregolamentazione.

Sembrerebbe pertanto che la dizione contenuta nell'articolo 1 del testo unificato della Commissione abbia un'area di applicazione più ampia rispetto a quella contenuta nelle sentenze della Corte costituzionale, in quanto prende in considerazione tutti i valori e i diritti costituzionalmente garantiti.

Vi è poi una seconda questione che attiene all'articolo 1, secondo comma.

PRESIDENTE. Onorevole Borruso, le segnalo che ha ampiamente superato il tempo a sua disposizione.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Mi consenta di avviarmi rapidamente alla conclusione, signor Presidente.

La seconda questione riguarda in particolare la dizione del secondo comma

dell'articolo 1. A tale riguardo vi è stato un confronto in Commissione tra chi riteneva necessaria una disciplina indicativa ed esemplificativa, rinviando poi a provvedimenti successivi, anche di natura amministrativa, l'allargamento dell'area di intervento (tra l'altro in coerenza con il disegno di legge Rubinacci del 1951 rispetto al quale lo stesso Santoro Passarelli aveva sollevato dubbi di costituzionalità), e chi riteneva opportuno adottare una disciplina tassativa.

Noi abbiamo adottato una formulazione che in qualche misura si prefigge di risolvere il problema della certezza del diritto, da un lato, e quello della possibilità in futuro di effettuare ulteriori interventi, in connessione con il fatto che, come ho già detto in precedenza, l'articolo 40 della Costituzione fa riferimento alle leggi, dall'altro.

Per dimostrare come passi il tempo, desidero far presente, signor Presidente, che il disegno di legge Rubinacci considerava pubblici servizi essenziali quelli che hanno come oggetto: la manutenzione e l'esercizio di acquedotti, fontane e pozzi e la distribuzione di acqua potabile; la manutenzione e l'esercizio di impianti per la produzione e la distribuzione di qualsiasi forza motrice, per l'illuminazione pubblica e privata e per l'erogazione del gas e del metano; il funzionamento dei pubblici ambulatori degli ospedali e dei sanatori di qualsiasi categoria nonché l'erogazione delle prestazioni sanitarie ed economiche ai soggetti attivi delle previdenze sociali; l'esercizio dei servizi antincendio; la riscossione di pubblici tributi. Erano assimilati ai servizi pubblici essenziali la panificazione e l'esercizio delle centrali del latte.

Quella proposta di legge, ovviamente, risente del tempo che è passato; probabilmente lo stesso accadrà in futuro per le disposizioni che stiamo esaminando.

Signor Presidente, mi avvio alla conclusione, richiamando un dato...

PRESIDENTE. Onorevole Borruso, più che avviarsi alla conclusione, dovrebbe concludere il suo intervento.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Certo, signor Presidente.

Come dicevo, viviamo un periodo in cui occorre affrontare il problema dei conflitti sociali, soprattutto perché, come è di tutta evidenza, nella nostra società assume un ruolo sempre più rilevante il terziario. Assistiamo infatti ad una sorta di «terziarizzazione» del conflitto sociale, con il rischio di una sua frammentazione.

Il provvedimento di cui ci occupiamo tende a dare una risposta a tale problema, articolando una sorta di disciplina plurioridinamentale: da una parte, si definisce un quadro di riferimento; dall'altra, si rinvia alla contrattazione per quanto riguarda questioni specifiche relative a dove, come e quando effettuare le prestazioni necessarie in presenza di un'astensione collettiva dal lavoro. Vi è poi il giudizio di congruità che spetta alla commissione nominata dal Parlamento, il cui compito prevalente è appunto quello di giudicare se il livello di prestazioni assicurate consenta di raggiungere adeguatamente gli obiettivi di cui all'articolo 1 del provvedimento.

Non mi soffermo sulla precettazione e mi riservo di occuparmene in sede di esame dell'articolo 8 della proposta di legge (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Presidente, non affronterò nuovamente, dato che l'ho già fatto questa mattina, le questioni generali relative alla costituzionalità della proposta di legge di cui ci occupiamo, anche se voglio sottolineare che, nel momento in cui trattiamo del diritto di sciopero, tali questioni non possono non essere ricordate.

Desidero semplicemente richiamarmi

ad un problema di natura non strettamente costituzionale ma sicuramente istituzionale. L'articolo 2 del provvedimento in esame, che regola l'esercizio del diritto di sciopero, mira semplicemente a stabilizzare un monopolio sindacale nel circuito contrattuale, facendo in modo che alla misura di autotutela costituita appunto dal diritto di sciopero si possa ricorrere solo nel caso in cui i sindacati aderenti alle grandi confederazioni (e ho parlato di falsità giuridica dei sindacati maggiormente rappresentativi) decidano in merito ai livelli minimi indispensabili. La discussione e la deliberazione relativa ai livelli minimi indispensabili sta a indicare la possibilità dei sindacati maggiormente rappresentativi di stabilire la misura della partecipazione allo sciopero. In tal modo si limita la libertà di organizzazione sancita dall'articolo 39 della nostra Carta costituzionale.

Mi interessa pertanto sottolineare, in primo luogo, il monopolio della rappresentanza sindacale, il tentativo portato avanti sia pure contraddittoriamente dalla Commissione lavoro della Camera nell'elaborazione del provvedimento in discussione, di assicurare comunque un monopolio nel circuito contrattuale. Ho parlato di contraddittorietà perché condivido le affermazioni del relatore che, in merito al lavoro della XI Commissione della Camera, ha rilevato come al terzo comma dell'articolo 2 della proposta di legge si sia fatto riferimento ai soggetti che promuovono lo sciopero.

In altri termini, affrontando il testo proposto dal Senato, si è cercato di tener conto dell'indicazione fondamentale fornita dall'articolo 39 della Costituzione.

Desidero ricordare all'onorevole Cavicchioli, in merito all'operato della Commissione Bozzi, che nell'ambito dei suoi lavori si è discusso molto dei problemi connessi agli articoli 39 e 40 della Costituzione e che la CISL, in particolare, era dell'idea di conservare quanto previsto dal primo comma dell'articolo 39, che sancisce appunto, che «l'organizzazione sindacale è libera». In Commissione si è tenuta ben presente la volontà di garantire un certo pluralismo

sindacale; tuttavia — mi si consenta di rilevarlo — tale pluralismo non muove dal presupposto della parità, perché solo alcuni sindacati saranno chiamati a trattare.

Non possiamo dimenticarci, onorevoli colleghi, che soprattutto nel pubblico impiego (del quale fondamentalmente stiamo parlando), in forza dell'articolo 11 della legge del marzo 1983, che disciplina in via generale il pubblico impiego, potranno partecipare alle trattative solo i sindacati che si saranno dotati del codice di autoregolamentazione.

Si è pertanto avviato un circuito perverso, il cui risultato è che i sindacati maggiormente rappresentativi potranno decidere insieme alla controparte (i datori di lavoro) come esercitare il diritto di sciopero. A tale riguardo, non credo di dare una lettura forzata del testo legislativo in discussione affermando che si intendono rafforzare i sindacati confederali.

In verità, quello al nostro esame è un provvedimento contro le coalizioni spontanee dei lavoratori, contro quelli che genericamente vengono definiti COBAS. In altri termini, stiamo discutendo una proposta di legge che non favorisce il processo di democratizzazione del quale i lavoratori avvertono l'esigenza nei confronti del sindacato, ma incentiva la tendenza ad istituzionalizzare ed a burocratizzare il sindacato, recando in tal modo un danno alla democrazia.

Non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando di quella che rimane tuttora la più grande forma di organizzazione di massa, intesa in senso tutt'altro che spregiativo: milioni di lavoratori, esprimendo i propri interessi, formando la loro volontà e discutendo non solo di piattaforme contrattuali ma anche delle condizioni di lavoro, si affermano come soggetti politici della nostra società. Ma noi non favoriamo il necessario processo di democratizzazione tant'è vero che sono state presentate altre proposte di legge volte a garantire una qualche forma di democrazia nella rappresentanza sindacale.

Nel momento in cui manomettiamo il diritto di sciopero, a mio avviso elimi-

niamo una delle basi della libertà di organizzazione sindacale. Possiamo anche discutere se vi sia in materia una riserva di legge assoluta o relativa, ma senza dubbio è necessaria una legge: non ci piove, onorevole Ghezzi!

Questo provvedimento rimanda alla contrattazione e magari prende atto di quanto già avviene tra le parti sociali; ma in tal modo non fa che ribadire le procedure dell'autoregolamentazione. Anzi, con questa legge affermiamo che essa non ha funzionato, mentre sarebbe bene ricordare che potrebbe dare utili risultati se fosse realmente finalizzata alla tutela dei diritti degli utenti.

Così come ho fatto in Commissione (seguito da altri colleghi), desidero ricordare in quest'aula che quando i famosi macchinisti in lotta hanno scioperato, avrebbero voluto concordare con Schimberni i livelli minimi indispensabili per garantire i treni dei pendolari, ma questi ha risposto «no». Ma allora non è vero che i lavoratori siano irresponsabili: il conflitto nei servizi pubblici è strumentale ed è contro i lavoratori e gli utenti. Bisogna riconoscerlo!

Non faccio queste considerazioni perché sia pregiudizialmente favorevole ai lavoratori e contrario al riconoscimento delle esigenze degli utenti: al contrario, desidero affermare che i lavoratori hanno interesse ad avere dalla loro parte l'opinione pubblica. Ma vi rendete conto che, se non vi fossero le lotte contrattuali, nel settore dei trasporti, ad esempio, dovremmo registrare una situazione irresponsabile, dal momento che non vi sarebbe più un referente per riformare i trasporti stessi?

Quando si parla dell'utente si deve ricordare che si tratta di un soggetto che deve essere «costruito» e che non deve essere un interlocutore contrapposto ai lavoratori. Possiamo noi prevedere un funzionamento dei servizi pubblici a danno dei lavoratori? Non sono essi stessi i soggetti che devono espletare tali servizi pubblici? Certo, possiamo chiedere ai lavoratori maggiore responsabilità, ma non a danno del loro salario e delle loro condizioni di lavoro.

Perché non si apre una discussione

anche su questo aspetto, non per giustificare lo sfascio dei servizi pubblici, bensì per affermare che non possiamo compri-
mere comunque delle giuste istanze?

Perché non vediamo come è intervenuta la legge finanziaria sui servizi pubblici? Perché non vediamo quale politica dei trasporti è stata portata avanti? Se avessimo affrontato in questi anni tutti questi temi, probabilmente il problema dei servizi pubblici sarebbe stato meno drammatico.

Desidero riprendere un'affermazione sostenuta dal relatore Borruso, non solo in quest'aula ma anche in Commissione, relativa alla terziarizzazione del conflitto. Dobbiamo renderci conto, che se è vero che vi è un ampliamento dell'ambito dei servizi pubblici essenziali — come è dimostrato statisticamente e come vediamo dall'evoluzione dei fatti nel mondo industriale, oltre che nei settori terziari tradizionali — ebbene, la proposta di legge al nostro esame va a colpire non una parte minoritaria dei lavoratori, bensì milioni di lavoratori che si vedranno privati del diritto di sciopero.

Purtroppo, in questi ultimi anni, i lavoratori hanno utilizzato molto spesso il diritto di sciopero anche contro le rappresentanze sindacali. Casi del genere se ne possono citare a decine: lo sciopero nella scuola è stato uno dei casi più clamorosi seguito da quello dei macchinisti. Nella sanità e nel servizio delle banche si rispettano i codici di autoregolamentazione. Non possiamo però prevedere che lo sciopero non danneggi, ma possiamo fare in modo che il danno sia della minore entità possibile. Possiamo discutere e studiare altre forme di lotta, ma la lotta non va esorcizzata.

È vero: la Commissione ha tenuto conto dei soggetti diversi dai sindacati. Comunque, voglio ricordare che nel testo della Commissione, al secondo comma dell'articolo 1, non sono indicati tassativamente i servizi pubblici essenziali. Non si è tenuto conto, quindi, dell'indicazione contenuta nella proposta di legge Ghezzi che ha tentato invece una specificazione di tali servizi, non al fine di disciplinare il diritto di sciopero, ma semplicemente al fine di indi-

care, laddove occorresse, un intervento più penetrante nella disciplina della precezione.

Infatti, la lettera *b*) dell'articolo 7 della proposta di legge di iniziativa del deputato Ghezzi recita — e a maggior ragione dovremo riprendere questo discorso quando affronteremo l'articolo 8 del provvedimento al nostro esame —: «quando il trattamento sanitario risulti urgente per la vita delle persone, o quando sia indilazionabile per assicurare gli effetti normali della terapia, o quando le prestazioni di lavoro del servizio pubblico risultino indispensabili per garantire la pubblica igiene». Volete leggere il testo dell'articolo 1, secondo comma, lettera *a*) del provvedimento in discussione? Recita: «per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona: la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile» e così via.

Ebbene, non si stabilisce un parametro cui far riferimento quando il sindacato andrà a trattare; non si stabilisce neanche il soggetto, la coalizione spontanea. Tutto questo è inammissibile, a mio avviso, perché si può valutare che la riserva di legge sia relativa (quella contenuta nell'articolo 40) ma comunque è certo che deve trattarsi di legge.

Questo cappello così generico, questa intenzione, questo concetto hanno un campo di applicazione e di denotazione molto vasto, e sappiamo benissimo quale sia il rapporto inverso che esiste tra intenzione e denotazione: più generico è il concetto, maggior campo di applicazione esso ha.

Era necessario invece fare un'elencazione tassativa. È vero che in Commissione si è parlato di temperamento; tuttavia, ripeto, non sono stati indicati tassativamente i beni da proteggere, è stato riaperto il campo, accettando fundamentalmente l'impianto che proveniva dal testo del Senato.

Penso, onorevoli colleghi, che nel nostro paese il problema connesso al sindacato sia particolarmente importante e significativo, perché da esso dipende la vita stessa dell'organizzazione democratica.

Ritengo che anche la Commissione lavoro della Camera abbia commesso un grave errore quando si è occupata della struttura del referendum. Possiamo anche accettare il ragionamento dell'onorevole Ghezzi volto all'esaltazione dell'autonomia collettiva; ebbene, nel caso in cui il sindacato, che non rappresenta la generalità dei lavoratori ma soltanto quelli iscritti, trattasse un diritto da tutti riconosciuto come soggettivo, che fa capo ai singoli lavoratori, bisognerebbe semplicemente stabilire con una norma che tale sindacato, pur avendo milioni di lavoratori iscritti, dovrebbe sottoporre a referendum la piattaforma definita con la controparte e riguardante il campo dei diritti soggettivi. Non c'entra per nulla con questo discorso la verifica della rappresentatività: proprio in questo senso è stata mossa obiezione in Commissione e si è affermato che bisognava andare oltre.

Ritengo che un sindacato potrebbe benissimo sottoporre a referendum il quesito volto a verificare se i lavoratori considerino soddisfacente o meno il livello minimo indispensabile delle prestazioni. Il diritto di sciopero, infatti, fa capo al singolo lavoratore; con l'articolo 14 si è voluto invece privilegiare i sindacati.

Voglio affrontare la questione degli accordi separati, tanto più che questi, onorevoli colleghi, investono ormai anche diritti indisponibili. La vicenda relativa agli infortuni sul lavoro alla FIAT dimostra che vengono posti in essere accordi separati che non si basano sull'unanimità delle categorie, che pure dovrebbe essere un presupposto fondamentale se vogliamo mantenere la funzione giuridica del sindacato maggiormente rappresentativo. Inoltre, i sindacati trattano questioni di cui non dovrebbero occuparsi, per esempio dell'articolo 5 dello statuto dei lavoratori.

La vicenda di cui sto parlando è quindi aperta, e lo è alla FIAT, all'Alfa Romeo e nei porti. Come è possibile privilegiare, garantire e coprire ancora una volta i sindacati e non tutelare i lavoratori? Quando, al primo comma dell'articolo 14 si fa riferimento al numero «particolarmente rilevante» dei lavoratori interessati, si esprime

un concetto praticamente insostenibile. Come è possibile, infatti, che un singolo lavoratore delle poste contesti nel giro di poco tempo l'ipotesi contrattuale, raccolga le firme e motivi anche la richiesta in modo che la commissione ne valuti la congruenza effettiva?

Noi dovevamo limitarci ad adottare un parametro dettato dalla Costituzione. Posto che lo sciopero deve essere regolamentato (ancora non lo è per legge), il lavoratore deve, esercitandolo, valutare se le ipotesi contrattuali salvaguardino o meno tale diritto.

A mio avviso, quindi, l'articolo 14 del provvedimento appare molto debole, in quanto garantisce un sindacato nell'ipotesi di firma di un accordo con altri sindacati che hanno posizioni dissenzianti, ma non tutela i lavoratori.

Vi è poi l'articolo 8 che disciplina la precettazione. L'onorevole Vincenzo Mancini, presidente della XI Commissione, non ha comunque potuto fare a meno questa mattina di rilevare l'anomalia della disciplina dell'articolo 8 rispetto all'impianto della legge.

Nel primo comma dell'articolo 8 si fa infatti riferimento a preminenti interessi generali. E lo si fa, secondo l'onorevole Mancini, perché si tira in causa l'autorità pubblica e quindi interessi generali. Vorrei far notare al collega Mancini che l'interesse generale di cui si parla è poi definito ed individuato dal Presidente del Consiglio dei ministri, da un ministro o da un prefetto. Non credo che in nome dell'interesse generale, che ha coperto molti misfatti dello Stato, delle organizzazioni sindacali e dei partiti, si possano calpestare gli interessi individuali. Abbiamo appreso dalle lezioni durissime della storia che quando l'interesse generale entra in contraddizione con un diritto dell'individuo si deve temere.

Pensiamo davvero di poter trovare nella Carta costituzionale l'indicazione di chi sia effettivamente il portatore dell'interesse generale (dal momento che parliamo di una legge e non di una carta, di un partito o di un sindacato)? Voi in realtà parlate di esecutivo, di Governo, di amministrazione,

non di portatore di interessi generali. Mi dispiace, ma qui c'è veramente una manomissione di concetti fondamentali. Forse il Governo è portatore dell'interesse generale? Ma se non lo è nemmeno il Parlamento, onorevoli colleghi! È solo dal pluralismo e da un confronto dialettico istituzionale e sociale che può scaturire l'interesse generale!

Qui invece si pretende che sia il Presidente del Consiglio ad individuarlo. Ma che cos'è l'interesse generale? Interesse generale è la produzione FIAT? Interesse generale è la produzione di una fabbrica di Gardini? Interesse generale è che il Presidente del Consiglio si rechi in elicottero a fare un comizio per dire la sua alla popolazione? Veramente rischiamo di andare molto indietro con questa disciplina della precettazione!

C'è poco da fare, al riguardo vi è una giurisprudenza costituzionale con riferimenti molto precisi circa i tempi e i modi di un'eventuale precettazione. Di tale giurisprudenza non si è voluto assolutamente tener conto, così come non si sono voluti utilizzare (lo diceva questa mattina il collega Lanzinger) i principi consolidati delle pronunce della Corte costituzionale. E in quanto giudice delle leggi, la Corte costituzionale poteva essere un valido punto di riferimento per il legislatore. Lo voglio sottolineare anche dal punto di vista delle procedure dell'elaborazione legislativa.

Il legislatore (come dicevo stamane) non è onnipotente. Certo, non ha unicamente come limite e punto di riferimento la Carta costituzionale. Io penso che anzi debba avere un confronto dialettico con essa e non accettarla supinamente. Non può comunque sottrarsi ad un confronto con il giudice delle leggi.

La Corte costituzionale ha parlato sempre molto chiaramente. Basti ricordare le famose sentenze su cui Gino Giugni ha voluto polemizzare dicendo che a volte le si cita in maniera «tagliata». Mi dispiace, ma il giudice delle leggi ha parlato molto chiaramente: soltanto per garantire l'integrità della vita e la personalità dei singoli si può limitare il diritto di sciopero.

Per quanto riguarda la precettazione, la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione ha individuato casi molto chiari e precisi. E dobbiamo ricordarci che la Corte costituzionale e la Corte di cassazione si sono pronunciate proprio su servizi pubblici quali il trasporto e la sanità. Quelle sentenze potevano dunque rappresentare — ripeto — un valido punto di riferimento per il legislatore.

La verità è un'altra. Quello al nostro esame, pur con le correzioni apportate dalla Commissione competente della Camera (quali, ad esempio, il concetto di contemperamento con riferimento al soggetto che promuove lo sciopero), che hanno rotto, per così dire, la «gabbia» costruita dal Senato, rimane a mio avviso un provvedimento di sostegno del sindacato.

Ha ragione Russo Spina, quando afferma che tale obiettivo si raggiunge, sì, ma in maniera contorta. Infatti per un verso non si può cancellare il pluralismo sindacale e, per l'altro, non si può schiacciare uno dei sindacati confederali per fargli subire le pressioni operate in questa fase storica dagli altri due. Non possiamo, ovviamente, non considerare che solo i diritti della persona possono fungere da contrappeso al diritto di sciopero.

Sostanzialmente quella al nostro esame è una legge che vuole rafforzare il sindacalismo confederale, è una legge che si inserisce nel processo di istituzionalizzazione del sindacato e di normalizzazione e di esorcizzazione del conflitto sociale, con tanta insistenza ed anche con tanta demagogia contro i lavoratori.

Se non vi fosse tale insistenza demagogica, non faremmo di ogni sciopero un caso nazionale in negativo, fino a giungere all'affermazione che anche la libertà di manifestazione deve essere regalamentata. E da chi? Sempre dai sindacati. È inutile parlare di autonomia collettiva: essa ormai fa parte di un processo di autoritarismo in atto nel nostro paese. Lo chiamo proprio così: autoritarismo! Innanzitutto nei confronti dei lavoratori e, in generale, verso i cittadini.

Ho voluto fare questo riferimento al

protocollo di accordo siglato qui a Roma, signor Presidente, perché non è casuale; sembrerebbe infatti che l'autonomia collettiva rappresenti gli interessi di tutti e possa esprimersi e parlare per tutti, anche quando ormai ha linee di corporazione e non più di progresso e di riforma come negli anni settanta.

In nome dell'autonomia collettiva, si va dal prefetto per dirgli che bisogna regolamentare la libertà di espressione e di manifestazione, quando sappiamo che la città politica si trova nel centro di Roma e che essa deve essere liberato dalle macchine, non dai pedoni. Si tratta di una considerazione banale, che faccio solo per dire che il sindacato rende disponibili a se stesso diritti fondamentali. Questo è, a mio avviso, un modo intollerabile di procedere! Ma il sindacato non incontrerà il favore dei cittadini e neanche quello dei lavoratori: questo farsi portatore dell'interesse generale — da esso così interpretato — lo controporrà sempre più ad interessi immediati e vitali, che non hanno bisogno di tante mediazioni culturali.

Voglio riferirmi proprio a Trentin, quando a Chianciano ha parlato del sindacato dei diritti. Ma di quali diritti? Sempre di diritti che verranno, ma intanto ve ne sono alcuni, attuali, che devono essere tutelati e praticati.

Per questo motivo ritengo che quella al nostro esame sia una legge che non favorirà la presa, il consenso dei sindacati e li controporrà sempre più ai lavoratori. Non vi sarà legge in grado di esorcizzare il conflitto, perché esso è parte vitale della democrazia, soprattutto in un paese in cui, comunque, il sindacato non ha alcun potere a livello istituzionale, giacché esso viene chiamato al tavolo delle trattative per subire semplicemente quello che il Governo ha già deciso. Ciò è avvenuto per il taglio della scala mobile, dissenziente la CGIL. Ma prima, con il consenso anche di questo sindacato, si è verificato lo stesso con i tetti salariali, con la messa in mora della scala mobile e poi con i contratti di formazione-lavoro, con gli accordi che si fanno a Torino sul lavoro degli immigrati!

Insomma, di quale sindacato dei diritti stiamo parlando? Il primo diritto da salvaguardare era quello di sciopero ed invece il sindacato è stato la forza che con maggiore determinazione ha voluto questa legge, contro i lavoratori. Certo, questo provvedimento si riferisce ad una parte dei lavoratori, ma di essi comunque si tratta. E sono lavoratori che spesso non si riconoscono nelle piattaforme del sindacato: stava alla dialettica maggioranza-minoranza risolvere questi conflitti!

Il sindacato dei cittadini di Benvenuto? Dov'è? Quali sono le iniziative che ha assunto per la sanità ed i trasporti? Dove sta questo sindacato dei cittadini, visto che i servizi pubblici funzionano nel modo che sappiamo? Quali sono gli strumenti di controllo da parte dei cittadini?

Ricordiamoci che nei servizi pubblici, cioè nel campo dei beni indivisibili (o anche nel campo di quelli divisibili, ma che comunque devono essere forniti al di fuori del mercato, come accade per i servizi pubblici) per valutare la loro efficienza ed il loro valore bisogna considerare il rapporto con gli utenti, e non i problemi di mercato. Ma gli utenti, oltre quelli che lavorando in tali servizi, ne conoscono le virtù e i vizi, devono allora avere voce! Controllando i servizi, i datori di lavoro, le amministrazioni, gli utenti e i lavoratori potrebbero, insieme, rinnovare i servizi sociali. È stata invece intrapresa la strada opposta.

Per tali motivi, noi verdi arcobaleno ci batteremo contro questa proposta di legge e presenteremo emendamenti per modificarla. Non ci sottrarremo al confronto, perché riteniamo che alcune modifiche, come quelle relative al contenimento o al soggetto che promuove lo sciopero, siano dovute alla pressione esercitata non solo da noi, ma anche da altre forze e gruppi politici di opposizione e di maggioranza. Speriamo che il lavoro dell'Assemblea possa modificare in meglio questo che rimane tuttora un pessimo provvedimento legislativo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Santoro. Ne ha facoltà.

ITALICO SANTORO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione sulla proposta di legge, che ha per oggetto «Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali», e le valutazioni che di tale proposta debbono essere fatte non possono che muovere dalle ragioni che hanno indotto il Parlamento e le forze politiche, raccogliendo — l'uno e le altre — un'esigenza sempre più diffusa nell'opinione pubblica, ad occuparsi di una materia (e in particolare il Parlamento a legiferare in tale materia) considerata in questo dopoguerra tra le più delicate e difficili, malgrado le indicazioni e gli obblighi che al Parlamento stesso derivavano dagli articoli 39 e 40 della Carta costituzionale.

Queste ragioni, che hanno finito per prevalere sulle incrostazioni e sulle pigrizie ideologiche e che sono riassunte nel titolo stesso della proposta di legge, debbono essere riportate al grave stato di disagio che il moltiplicarsi degli scioperi nei servizi essenziali e le modalità con cui tali scioperi si svolgevano e si svolgono comportano per la generalità dei cittadini.

C'è una situazione di fatto che è sotto gli occhi di tutti. Sono sotto gli occhi di tutti la crisi del sistema dei servizi pubblici, l'uso esasperato e destabilizzante che in tale settore viene fatto dello strumento dello sciopero, la crescente frammentazione sindacale, la proliferazione dei fenomeni spontanei, incontrollati e non governati.

Ancor più preoccupanti, se possibile, sono al riguardo le tendenze di fondo presenti nelle società moderne. Per la loro complessità, per il grado avanzato di competenze, di professionalità, di tecnologie, che le caratterizzano e nello stesso tempo sono ad esse indispensabili, tali società possono essere sempre più bloccate da gruppi corporativi, magari ristretti di numero ma agguerriti sul piano della capacità di pressione politico-sociale. Si tratta di gruppi che operano in punti nevralgici dell'organizzazione sociale e che sono nelle condizioni di arrecare gravi danni ad una larga generalità di cittadini, spesso formata da lavoratori ricompresi nelle fasce medio-basse della società stessa.

Come ha scritto Vittorio Foa nella prefazione ad un libro dal titolo significativo, *Sciopero contro l'utente*, il soggetto che gli scioperanti, con piena consapevolezza, si propongono di danneggiare è sempre meno il datore di lavoro pubblico e sempre più il consumatore del servizio, l'utente.

Attraverso il clamore del danno agli utenti si cerca di ottenere che la controparte sia politicamente indotta a cedere. Non c'è più il confronto diretto con il datore di lavoro, con il proposito di procurargli il danno; l'operazione è indiretta, tende cioè a creare una pressione psicologica, morale e spesso chiaramente politico-elettorale. Lo strumento della pressione indiretta è il danno agli utenti, tanto più efficace quanto più grande e clamoroso. Il connotato classista in questo tipo di sciopero ne esce offuscato fino a svanire.

Queste considerazioni, anche per la fonte da cui provengono, dovrebbero indurci a riflettere, perché proprio questo è il punto della questione, il problema al quale il legislatore deve dare risposte efficaci. Deve darle anche il sindacato, sempreché voglia farsi carico responsabilmente dei problemi complessivi della società e del suo funzionamento, delle esigenze dei lavoratori più deboli e spesso meno garantiti e non dell'esclusiva tutela di corporazioni e di interessi settoriali.

Tali risposte, come si è già ricordato, sono in piena sintonia con la Costituzione, anzi sono dalla Costituzione stessa sollecitate, allorché sancisce all'articolo 40 che il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Ma se questo è il punto della questione, non basta allora una qualunque legge, magari una legge inefficace, adottata sotto la spinta di un'opinione pubblica sempre più allarmata — e giustamente — che rimarrebbe profondamente delusa se dovesse constatare che la legge, proprio perché inadeguata, non ha raggiunto i suoi obiettivi. C'è bisogno invece di una legge in grado di garantire il cittadino-utente e che proprio per questo inevitabilmente deve comportare dei limiti, imporre dei vincoli, non certo al

diritto di sciopero, ma sicuramente alle modalità con cui esso viene esercitato nei servizi pubblici essenziali.

C'è bisogno cioè di una legge che rappresenti un momento di reale equilibrio tra l'esigenza di assicurare un'efficace forma di tutela al cittadino-utente e quella, altrettanto legittima in una società democratica, di garantire a tutti i lavoratori la possibilità di far valere i propri diritti, anche mediante il ricorso all'arma dello sciopero. Ma questo equilibrio non ci sembra rispettato nel testo licenziato dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati, con un parere fortemente critico e con il voto contrario ad alcuni degli articoli più significativi del gruppo che ho l'onore di rappresentare.

Il testo al nostro esame, per essere chiari, segna certo un apprezzabile miglioramento rispetto a quello approvato dal Senato, che non a caso aveva per oggetto il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero, ma non sfugge, a sua volta alla tentazione di apprestare uno strumento volto, più che alla salvaguardia del cittadino-utente, alla tutela per legge del contingente interesse delle più rilevanti organizzazioni sindacali.

Su alcune questioni di fondo riteniamo dover richiamare l'attenzione della Camera. La prima riguarda la definizione dei servizi pubblici essenziali. La legge ne fornisce all'articolo 1 un elenco ampio e considerato non esaustivo. Ma le società moderne sono caratterizzate da un accentuato e rapido sviluppo delle tecnologie, destinato a modificare continuamente, ed in modo non prevedibile, la natura dei servizi ed i relativi rapporti di forza. Sarebbe stato perciò necessario individuare, come i repubblicani avevano chiesto con un loro emendamento, un'autorità a cui demandare, sia pure con tutte le necessarie cautele e gli opportuni controlli, il compito di riclassificare, per così dire, i servizi considerati essenziali. Si è preferito invece su questo punto legiferare per l'oggi, ignorando il domani.

La seconda e più rilevante questione riguarda l'impostazione stessa del provve-

dimento, che si fonda essenzialmente sulle intese tra le parti interessate (amministrazione ed imprese erogatrici dei servizi da un lato, rappresentanze sindacali dall'altro) e sul richiamo che spesso viene fatto ai codici di autoregolamentazione. Ma tale scelta, senza la parallela attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, non assicura alcuna garanzia circa l'efficacia dei codici o il ruolo delle rappresentanze sindacali e quindi, in ultima analisi, circa la funzionalità dei servizi e la tutela degli utenti.

In altri termini, delle due l'una: o si applica contestualmente all'articolo 40 anche l'articolo 39 della Costituzione, definendo per legge condizioni e clausole per la rappresentatività dei sindacati, ed allora diventa possibile affidare ad essi poteri e responsabilità che legittimino *erga omnes* i codici di autoregolamentazione e gli effetti della contrattazione; o questo non avviene, e si attua il solo articolo 40, come appunto nel testo specifico, ed allora non resta che stendere l'ambito dell'intervento legislativo e ridurre drasticamente il ricorso all'autoregolamentazione ed alla contrattazione, pena la scarsa efficacia della normativa posta in essere.

Questa intima contraddizione del provvedimento appare in tutta la sua evidenza nell'individuazione delle cosiddette prestazioni indispensabili, cioè quelle prestazioni che debbono comunque essere assicurate e la cui determinazione rappresenta la massima garanzia riconosciuta al cittadino-utente (in qualche modo il nocciolo del provvedimento). L'individuazione delle prestazioni indispensabili non viene effettuata per legge, né rimessa, come pure sarebbe logico, all'autorità di Governo che deve farsi carico delle esigenze generali della collettività; è affidata, invece, alla contrattazione tra le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi da una parte e le organizzazioni sindacali dall'altra, cioè alle parti, rappresentanti come tali di interessi specifici, una delle quali, per di più, appare in concreto, nel momento della contrattazione stessa, in posizione sicuramente più debole. Né è stata accettata la proposta dei repubbli-

cani di affidare almeno alla commissione di garanzia sull'attuazione della legge (un organo — si badi bene — designato dai Presidenti delle due Camere e non dal Governo) il compito di valutare l'idoneità di tali prestazioni rispetto agli obiettivi fissati dalla legge, formulando, ove non le ritenesse congrue, una proposta vincolante per le parti, che sarebbe stata pur sempre una garanzia oggettiva assicurata al cittadino-utente.

In questo modo, se le parti o i codici di autoregolamentazione non dovessero prevedere un livello adeguato di prestazioni e la proposta alternativa non vincolante della commissione dovesse essere respinta da una delle parti, nessuna tutela verrebbe assicurata all'utente. Non rimarrebbe in questo caso, per le sole ipotesi in cui esista un fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, che il ricorso alla precettazione. Ed è appunto per questo che abbiamo parlato, a conclusione dei lavori della Commissione lavoro, di legge sulla precettazione e non sulla disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero, nella consapevolezza, appunto, che la precettazione è per sua natura uno strumento estremo, talora di non facile applicazione, affidato al Governo e non alla legge o al Parlamento, ed abbiamo detto quindi che altre avrebbero dovuto essere le strade ordinarie da percorrere.

Considerazioni in parte analoghe possono essere sviluppate per l'altra garanzia assicurata dalla legge agli utenti: l'obbligo del preavviso. Infatti esso, pur elevato dai cinque giorni del testo approvato dal Senato agli otto del testo in discussione, rimane sempre nettamente inferiore a quello di quindici giorni già previsto per il pubblico impiego.

Un ulteriore aspetto su cui i repubblicani restano critici nei confronti del testo approvato dalla Commissione è quello delle competenze in materia di ricorsi giurisdizionali contro la precettazione ed ancor più con riferimento all'articolo 6, che introduce nei confronti della pubblica amministrazione il procedimento ingiun-

tivo previsto dall'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

A parte le considerazioni circa l'inopportunità di estendere il procedimento ingiuntivo al settore del pubblico impiego — settore nel quale, tra l'altro, la controparte delle organizzazioni sindacali non è rappresentata da un imprenditore comunque agguerrito nella difesa dei suoi interessi, ma da una amministrazione già tanto demotivata e deresponsabilizzata — una considerazione complessiva e coerente del problema avrebbe dovuto affermare in questa materia la competenza unica dei tribunali amministrativi regionali.

L'istituzione della commissione di garanzia sulla attuazione della legge — è stato ricordato a proposito delle prestazioni indispensabili — appare altresì una soluzione compromissoria e sostanzialmente inadeguata. Tale commissione è priva di reali poteri decisionali; può formulare proposte che le parti possono a loro volta liberamente disattendere e può al massimo emanare un lodo sul merito del conflitto solo nel caso in cui le parti interessate lo richiedano congiuntamente. In altri termini la commissione ha essenzialmente un ruolo di persuasione morale ed una funzione consultiva: un ruolo ed una funzione inefficaci proprio nei casi in cui più si avverte l'esigenza di un intervento autorevole e decisivo, cioè nei casi caratterizzati appunto da maggiore tensione conflittuale.

Queste, in sintesi, le questioni più rilevanti, i nodi più significativi da sciogliere e che, si badi bene, non sono problema di una parte politica e tanto meno problemi da affrontare e risolvere con i logori strumenti dell'analisi classista o con l'astratta difesa di principi che vanno verificati nella realtà concreta del nostro tempo e del tempo che ci attende.

Si tratta di un problema che investe in primo luogo proprio la sinistra ed il sindacato: la sinistra, intanto, ed innanzitutto il partito comunista, nel momento in cui sta portando avanti un coraggioso processo di rinnovamento. Ma cosa significa in concreto questo processo, sempre che non voglia esaurirsi nel nominalismo

dei simboli, se non appunto — cito ancora una volta Vittorio Foa — «ripensare la sinistra non più solo come una liberazione del lavoro e della società attraverso il lavoro, ma, insieme con il lavoro ed al di là di esso, come una conquista, una liberazione della persona»? Quindi sul terreno della disciplina di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, occorre una valorizzazione adeguata e piena dei diritti del cittadino-utente, i cui interessi coincidono, nel caso specifico, con quelli generali.

Il problema, investe il sindacato, che non può pensare, nel momento in cui soffre di una crisi di rappresentatività, di recuperare un ruolo attraverso leggi di sostegno che non danno risposte — come non ne danno in questo caso — alle esigenze reali dei cittadini e della società nel suo insieme. Il prestigio ed il rafforzamento del sindacato non si conquistano per decreto, ma si ottengono sul terreno della politica, grazie alla modernità delle proposte, alla capacità di rappresentare esigenze nuove all'interno della società, di collegarsi a nuovi ceti ed a nuove forze, che non a caso oggi si allontanano dal sindacato ed ancor più se ne allontanerebbero domani, in presenza di una legge inefficace di veri e propri soprusi commessi a danno della funzionalità della pubblica amministrazione.

Da queste considerazioni scaturisce allora l'esigenza di una seria rimediazione del problema.

Il legislatore ha il compito di trovare il giusto equilibrio tra diritti costituzionalmente garantiti: il diritto di sciopero, che si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano, e il diritto dei cittadini ad utilizzare beni e servizi assicurati dal dettato costituzionale, un diritto spesso ignorato, sicuramente non organizzato in corporazioni, ma che è l'essenza stessa delle società democratiche. In questa direzione dovrà operare la Camera, cercando di far presto, certo, ma soprattutto cercando di far bene.

Il testo approvato dalla Commissione, al termine di un lavoro sicuramente apprezzabile, può essere considerato un'impor-

tante base di partenza se su di esso si interverrà con alcune incisive modifiche, che vadano nel senso qui illustrato. Una legge fatta male, che non riuscisse a raggiungere gli obiettivi che la generalità del paese si attende, e che sarebbe oltretutto difficilissimo modificare, riverserebbe sul Parlamento, sulle istituzioni, ma anche sul sindacato, la diffusa protesta e l'insoddisfazione di tutti quei cittadini che da noi attendono un provvedimento in grado di riportare al normale funzionamento i servizi essenziali del paese.

Signor Presidente, nel corso degli anni '70, quando questi problemi si posero per la prima volta in maniera diffusa e preoccupante, una polemica divise i sindacati, sostenitori dell'autoregolamentazione, da Ugo La Malfa, che riteneva necessaria la regolamentazione per legge; e la riteneva necessaria in primo luogo nell'interesse del sindacato stesso, che altrimenti si sarebbe dovuto far carico non tanto di nuove responsabilità quanto di nuovi problemi, e che avrebbe dovuto erigere, nei confronti delle pressioni corporative provenienti dalla base, una linea di resistenza per la quale non era attrezzato.

Prevalse, com'è noto, la linea dell'autoregolamentazione, e poi vennero i COBAS, la perdita di rappresentatività del movimento sindacale, il caos crescente dei servizi pubblici; e oggi è diventata necessaria, e viene sollecitata dai sindacati stessi, la regolamentazione per legge. Cerchiamo di evitare, almeno questa volta, gli errori degli anni '70! (*Applausi dei deputati del gruppo del PRI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ghezzi. Ne ha facoltà.

GIORGIO GHEZZI. Signor Presidente, il giudizio favorevole che è stato espresso in Commissione lavoro dal gruppo comunista riguarda sia il merito complessivo delle norme che adesso sono sottoposte al vaglio dell'aula, sia il metodo seguito dalla Commissione nella loro approvazione.

Sul merito mi vorrei soffermare tra breve, anche per illustrare quei profili e quei punti sui quali il gruppo comunista considera necessari ulteriori miglio-

menti e quelli sui quali ha espresso ed esprimerà di nuovo un parere critico.

Mi basta per ora riaffermare, quanto appunto al merito del testo, che il nostro gruppo respinge l'interpretazione, che per alcuni aspetti abbiamo sentito ora ripetere, che lo considera inadeguato ed impari allo scopo. Al contrario, ci sembra che il testo trovi una sostanziale riprova del suo realismo — come dirò — nell'esperienza sindacale e contrattuale in atto, che è poi l'unico dato di riferimento sicuro.

Respingiamo altresì l'interpretazione che invece considera questo testo addirittura come un attentato al diritto di sciopero, e che si riassume nella dizione «legge antisciopero», dal momento che si tratta di una disciplina tutta incentrata sul principio — di cui stamattina abbiamo discusso e del quale qualche eco abbiamo sentito anche adesso — del contenimento tra l'esercizio del diritto di sciopero, costituzionalmente riconosciuto come strumento fondamentale di emancipazione delle classi subalterne, e altri diritti della persona egualmente tutelati a livello costituzionale (tenendo presente che a salvaguardia di tale contenimento il testo oggi in esame pone diversi istituti e momenti di controllo e di garanzia, tanto giurisdizionale quanto politica), e dal momento che non vi è nulla in questo testo che possa far presagire uno straripamento della nuova disciplina al di là della sfera dei servizi pubblici: straripamento che è stato in ogni caso escluso dalla Commissione lavoro privato e pubblico e al quale ci opporremmo oggi con la stessa energia con cui lo abbiamo sempre avvertito nel passato.

Non vi è dubbio però — e a tale riguardo vorrei riprendere in considerazione alcune delle considerazioni critiche che abbiamo ascoltato — che approvando, come noi ci auguriamo che avvenga, nei tempi più rapidi questa proposta di legge, si pongono anche problemi che riguardano diversi interventi in materia di amministrazione pubblica e di servizi pubblici. Infatti noi daremmo un messaggio distorto all'opinione pubblica se in qualche modo volessimo legittimare l'idea che — con tutti gli aggravii che gli scioperi possono

comportare —, sia a causa dello sciopero dei portantini o degli infermieri, ad esempio, che gli ammalati talvolta giacciono ammutoliti nei corridoi degli ospedali, o sia sempre e comunque a causa dello sciopero dei ferrovieri che si verificano talvolta dei disservizi estremamente gravosi che invece risalgono, ad esempio, alla cattiva qualità del materiale rotabile.

Quindi è chiaro che l'approvazione di questa legge non può non andare di pari passo con ulteriori interventi di carattere politico e legislativo che incidano nel senso di una riforma organizzativa ed amministrativa dei servizi pubblici.

Vorrei fare qualche osservazione sul metodo seguito, perché ritengo che sia stato un buon metodo e mi auguro, nell'interesse stesso dell'approvazione di questo testo da parte dell'una e dell'altra Camera, che esso continui ad essere adottato. Il metodo seguito si ispira fondamentalmente alla convinzione secondo la quale nessuna disciplina dello sciopero nei servizi pubblici sarebbe pari allo scopo se non poggiasse su un consenso dei soggetti direttamente interessati, cioè dei lavoratori e dei sindacati. Una disciplina in tema di sciopero che fosse avversata o rifiutata dal movimento sindacale, rischierebbe ad ogni passo di non produrre effetti, e si risolverebbe così in un gigantesco boomerang. Invece, il punto di forza di questo testo sotto il profilo politico, percepibile in modo più immediato, mi sembra proprio il fatto che esso abbia, come ha, il consenso prima di tutto del mondo sindacale.

Certo, vorrei dirlo con particolare riferimento a quanto è stato affermato dal collega onorevole Franco Russo, non si tratta di supporre in capo a quei sindacati confederali, che hanno espresso più volte il loro consenso all'idea di una regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici, una rappresentanza di carattere generale, perché ciò non può essere rivendicato da alcuna organizzazione, né sindacale né politica. Tuttavia, nessuno può negare — mi sembra — che ancora oggi nei sindacati confederali (con tutta la farraginosità delle loro procedure, e con tutta la pesantezza insostenibile che talvolta portano con sé) si

rispecchiano tuttora, anche per la loro struttura, quei momenti di solidarietà tra le categorie e di trascendimento degli interessi corporativi che ad altre formazioni fanno talora, per definizione, difetto. Proprio sulla base di una motivazione di questo genere, da ultimo, la Corte costituzionale ha, per la seconda volta nella sua storia, respinto un'eccezione di illegittimità di quella norma dello statuto dei lavoratori che fa appunto riferimento al concetto di maggiore rappresentatività.

Non a caso ho richiamato questi precedenti, signor Presidente, perché nell'elaborazione di questa proposta di legge si possono distinguere alcune fasi. Non possiamo dimenticare quella fase di studio e di elaborazione in sede sindacale, nonché di confronto con la più avveduta cultura del diritto sindacale e del diritto del lavoro italiano, che terminò con la presentazione di un documento e di alcune relative proposte alle Commissioni senatoriali riunite, affari costituzionali e lavoro.

Ovviamente, si è sviluppata l'autonoma elaborazione dei gruppi parlamentari: ma non dobbiamo dimenticare che essa ha pur sempre avuto come presupposto una iniziativa che è sorta dalla società e anche dalla cultura.

Autonoma elaborazione dei gruppi parlamentari: mi sia consentito, signor Presidente, accennare da questo punto di vista al ruolo del Governo. Certo, sarebbe forse augurabile che il Governo in questo momento non fosse quel convitato di pietra che è, e che fosse presente in quest'aula qualcuno che lo rappresentasse. Ma, poiché ne discutiamo da un punto di vista di carattere generale, vorrei dire che mi è sembrato giusto che il Governo su questa materia abbia adottato un atteggiamento di interesse e di attenzione, ma che non ne abbia mai fatto una questione «di Governo». Mi sembra che sia stata prudente e saggia almeno per quanto ci è stato possibile conoscerne, la nota decisione del consiglio di gabinetto a questo proposito.

Vorrei rilevare, a scanso di equivoci che non si tratta di negare in astratto o sul piano istituzionale i diritti e i poteri che competono al Governo nell'iter legislativo

— ci mancherebbe altro — ma della necessità, che ci sembra ancora oggi dirimente, che il Governo prosegua anche adesso lungo una linea di interesse, di attenzione, ma non di diretta incidenza su un insieme delicatissimo di equilibri sindacali e politici, espresso nelle norme approvate dalla Commissione lavoro e raggiunto nell'elaborazione autonoma, su un piano perfettamente paritario, compiuta sia dai gruppi parlamentari della maggioranza sia da quelli dell'opposizione.

Lascio il piano del metodo e vengo per rapidissimi cenni ad alcuni profili, che interessa ricordare, del contenuto del provvedimento in esame. È già stato osservato che il testo licenziato dalla Commissione lavoro in sede referente conserva impianto e struttura di quello già approvato dall'Assemblea del Senato. È stato già rilevato *ad abundantiam* che esso esplicita e articola in vari luoghi quel famoso criterio del temperamento che ora non sto a ripetere.

Ricordo invece che tale criterio viene indicato in tre punti cruciali: prima di tutto per quanto riguarda le parti sociali, che nel contrattare debbono tenerlo presente (e, qualora vi fossero clausole contrattuali che lo violassero o ne debordassero, implicando quindi un eccessivo sacrificio dei lavoratori da questo punto di vista, queste clausole sarebbero evidentemente nulle per contrarietà a norme imperative di legge). In secondo luogo, tale criterio è riferito alla commissione di garanzia: deve essere infatti la stella polare grazie alla quale la commissione si orienta nel valutare l'adeguatezza o l'idoneità di contratti e di codici di autoregolamentazione. In terzo luogo, e in forza del richiamo che si legge nell'articolo 8, comma secondo, del provvedimento in esame, quel criterio riguarda anche la precettazione. Credo che abbia una grande importanza che si affermi che è scopo della stessa ordinanza di precettazione — su cui tornerò — il reintegrare quel temperamento tra diversi interessi costituzionalmente riconosciuti che, eventualmente, fosse venuto meno: che fosse stato lesa, e che questa lesione avesse portato ad una situazione di grave

pregiudizio dei diritti costituzionalmente protetti.

Il metodo contrattuale e la sua sperimentazione già avviata nella pratica per quel che riguarda i comparti del pubblico impiego e altri settori (già lo abbiamo ricordato questa mattina) mi induce a ricordare ancora una volta un punto sul quale altri colleghi hanno voluto tornare nella discussione pomeridiana. Non credo vi sia una violazione della riserva di legge, perché questa concerne — lo ribadisco — il rapporto tra il potere legislativo e quello esecutivo, ma non comporta anche che su una determinata materia non possa intervenire l'autonomia contrattuale. Certo, se questa si svilupperà in contrasto con norme imperative di legge, darà origine a clausole illecite.

Dove, invece, dobbiamo davvero fare appello al principio della riserva di legge? Se, ad esempio (secondo la proposta avanzata da qualcuno, per altro respinta dalla Commissione), la legge delinea un certo numero di settori protetti attraverso una esemplificazione operata dalla stessa normativa, e se si prevede poi che tale esemplificazione possa essere ulteriormente arricchita con altre ipotesi stabilite, magari, con decreto presidenziale, allora sì che si può configurare una violazione del principio dalla riserva di legge, del quale parlavo poc'anzi. Ma non credo, ripeto, che questo principio possa invocarsi per negare la possibilità che si dispieghi il momento della contrattazione, che va per altro tenuto nettamente distinto (ecco un altro punto sul quale vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi) da momenti diversi, quali quelli in cui interviene l'autorità precettante.

La contrattazione, così come l'autoregolamentazione, è in qualche modo finalizzata alla stesura di una prima rete di sicurezza nell'interesse degli utenti. Ma quando si contratta, si è evidentemente in una fase logicamente e cronologicamente diversa da quella nella quale, eventualmente, si può aprire una falla, una smagliatura, nella stessa rete di sicurezza. Solo in questo caso (in un momento, quindi, logicamente e cronologicamente succes-

sivo) si avrà (e si dovrà avere) l'intervento della pubblica autorità.

Vorrei aggiungere che il testo al nostro esame non riguarda solo lo sciopero inteso tradizionalmente come astensione collettiva dal lavoro, ma concerne più ampiamente il conflitto; esso cerca pertanto anche di eliminare alcuni motivi di conflittualità aggiuntiva, della quale nessuno avrebbe davvero il bisogno.

Questo è il motivo per il quale, ad esempio, vi sono due norme scarsamente ricordate nel corso di questa discussione, che tuttavia rivestono notevole importanza, concernenti la possibilità di estendere l'azione per la repressione della condotta antisindacale, di cui all'articolo 28 dello statuto dei lavoratori, sia nei confronti dello Stato oltre che degli altri enti pubblici (innovando così rispetto all'attuale giurisprudenza), sia (ricordo che si tratta di una norma di interpretazione autentica) con riferimento alla tutela della cosiddetta parte obbligatoria dei contratti collettivi, a tutela cioè dei diritti del sindacato in quanto tale.

Nutriamo qualche riserva, ad esempio a proposito dell'articolo 6, per una commissione che a noi sembra foriera di notevoli complicazioni (sul piano processuale) tra la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo. Sarà questo uno dei temi in merito ai quali cercheremo di segnalare all'Assemblea alcuni difetti in sede di discussione degli articoli, affinché si possa varare una disciplina che tenga conto, ad esempio, di diritti civili e politici, per i quali, evidentemente, non può che essere idonea la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Della precettazione si è parlato finora sotto vari profili; del resto, anch'io poco fa ne ho fatto qualche cenno. A tale proposito, vorrei ora rilevare che noi non siamo totalmente soddisfatti di quanto sancisce l'articolo 8 in questa materia, in particolare per il fatto che, contraddicendo il testo approvato dall'aula di Palazzo Madama, la maggioranza della Commissione ha reintrodotto la competenza prefettizia.

Vorrei spiegarmi, perchè evidentemente è facile cadere in equivoci. Nessuno di noi

ritiene che la competenza dei prefetti debba venire esclusa, diciamo così *ratione subiecti*, perchè nessuno di noi evidentemente, ancora oggi può immaginare che gli attuali prefetti siano quelli stessi dei mazzieri dell'inizio del secolo o i prefetti di Scelba degli anni '50: per non dire dei prefetti di un periodo oscuro della nostra storia. Questa non è vero, e nessuno di noi potrebbe sostenerlo.

Voglio anche ammettere che, da un punto di vista esclusivamente sindacale, potrebbe non avere grande importanza se a precettare sia il prefetto o un altro soggetto. Tuttavia, noi siamo contrari al ristabilimento dell'autorità prefettizia sotto aspetto e per un profilo di carattere e di sensibilità giuridico-istituzionale più ampia: che è poi quella in base alla quale noi affrontiamo, ad esempio, la stessa tematica delle autonomie locali. E non possiamo non rilevare che la Costituzione repubblicana, signor Presidente, non parla dei prefetti, mentre fa riferimento invece ad altri soggetti, come per esempio ai commissari di governo, ai quali — nel testo che a nostro avviso doveva esser conservato — veniva attribuita la competenza in discorso.

D'altra parte, però, consideriamo sufficientemente chiarito nel testo — e questo è un aspetto positivo — il fatto che la precettazione non possa farsi secondo alcuni esempi da cattivo manuale che sono stati seguiti negli ultimi tempi, escludendosi determinati momenti di consultazione con i soggetti che promuovano la lotta, con gli enti locali, e quindi con i soggetti esponenziali degli interessi di quelle collettività, anche di utenti, che la legge si propone di contribuire a difendere.

E ci sembra giustamente chiarito nel testo anche il fatto che l'istituto della precettazione sia funzionalizzato alla tutela dei soli diritti soggettivi della persona costituzionalmente protetta, e che sia funzionalizzato al contemperamento tra il godimento di questi diritti e l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici.

Dico questo, signor Presidente, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale riguardante gli articoli 40 e

41 della Costituzione; è una giurisprudenza che ci ammonisce con molta chiarezza sul fatto che alcuni diritti aventi contenuto patrimoniale, e che si riassumono, per esempio, nella libertà di iniziativa economica privata (il cui pregio, secondo lo stesso testo costituzionale, nessuno può misconoscere), non appartengono però ai diritti soggettivi della persona.

Per quanto riguarda l'istituzione della commissione di garanzia, avremmo preferito che venisse conservato l'impianto politico dato dal Senato, più coerente, a nostro parere, per quanto riguarda l'attribuzione di compiti direttamente incidenti sul contenuto del conflitto, con una cultura moderna delle relazioni industriali. È prevalsa invece una opinione restrittiva, in base alla quale la commissione dovrebbe avere fondamentalmente il compito di garantire l'attuazione delle procedure previste dalla legge a proposito della determinazione delle prestazioni di lavoro indispensabili ed indifferibili.

Tuttavia, dobbiamo prendere atto con favore che si è poi inserita la possibilità, attraverso un emendamento proposto dal gruppo socialista, di un lodo consensuale nel merito del conflitto. So benissimo che da parte di molti si sarebbe auspicata la possibilità di un arbitrato obbligatorio; ebbene, senza alcun infingimento, affermo che non soltanto un arbitrato obbligatorio in questa materia sarebbe in contrasto con i principi della Costituzione (e vi sono già esempi di altre sentenze della Corte costituzionale che hanno dichiarato illegittimi arbitrati obbligatori nel campo dei rapporti di lavoro), ma sarebbe anche politicamente inaccettabile e totalmente estraneo alla tradizione del nostro sindacato.

In ogni caso, la disposizione che consente un lodo di carattere consensuale è certamente quella norma di chiusura che si va cercando. Altra norma di chiusura è quella contenuta in particolare nel primo comma dell'articolo 2, che vale per tutti, per i sindacati confederali come per i COBAS, per i comitati di coordinamento come per quelli di lotta, e via dicendo. In base a tale norma, anche nei servizi pub-

blici essenziali si ha il diritto di scioperare, ma deve al tempo stesso premunirsi in modo rigoroso al fine di assicurare la continuità di un minimo di prestazioni indispensabili, così come occorre dare un preavviso, che non può essere inferiore a quello minimo previsto dalla legge, ed indicare la durata dello sciopero.

Questi, con buona pace di molti degli oppositori del testo al nostro esame, ci sembrano, prima ancora che esigenze giuridiche e costituzionali, postulati del vivere civile. Per tali motivi, signor Presidente, noi ci apprestiamo ad affrontare con animo favorevole, nell'aula della Camera dei deputati, la discussione di questo provvedimento e ci proponiamo di sottoporre all'attenzione dei colleghi alcuni possibili miglioramenti del testo, anche e soprattutto sotto il profilo tecnico-giuridico; è proprio da questo punto di vista, infatti, che occorre risciacquare qualche pannicello in Arno.

Sotto il profilo politico sostanziale, il nostro gruppo non potrà accettare alcuno stravolgimento del provvedimento in esame: del che durante questa discussione abbiamo però avuto qualche sentore. Infatti, l'impianto e la struttura del testo approvato dalla Commissione lavoro della Camera ci sembrano rispondenti, nella sostanza e salvo gli aggiustamenti di cui parlavo, alle esigenze di riconoscimento e di tutela dei diritti degli utenti e, al tempo stesso, alla necessità di rispettare l'esercizio di un diritto a finalità di emancipazione come quello di sciopero. Questo è un diritto ad esercizio collettivo ma la cui titolarità è certamente individuale; non può essere sottratto a nessun lavoratore, ma, nel caso dei pubblici servizi in cui entrano in gioco quei terzi soggetti che siamo tutti noi nella nostra qualità di utenti, la sua disciplina deve tener conto delle loro istanze e necessità (*Applausi dei deputati dei gruppi del PCI e della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Balbo. Ne ha facoltà.

LAURA BALBO. Signor Presidente, colleghe e colleghi, se si ripercorrono le tappe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

del lavoro legislativo svolto su questo provvedimento e del dibattito esterno che lo ha accompagnato, non si può non avvertire che si è passati attraverso fasi diverse. Ritengo che anche la fase che si è avviata con la discussione sulle linee generali del provvedimento qui alla Camera possa svilupparsi consentendo ulteriori approfondimenti dei temi e delle scelte che abbiamo di fronte.

Una prima fase, quella delle proposte iniziali di intervento su tale materia, è stata caratterizzata da una attenzione prevalente, si potrebbe dire quasi esclusiva, verso gli aspetti delle relazioni industriali e le questioni attinenti al diritto di sciopero così come affermato nella Costituzione e nella coscienza di molti: una conquista fondamentale, irrinunciabile dei lavoratori, nel confronto tra soggetti individuati nell'impresa e le sue logiche ed i suoi interessi da un lato, e nei lavoratori ed i loro interessi e diritti dall'altro.

Vi è stata poi una fase caratterizzata da un clima fortemente consensuale nella cultura dello schieramento democratico; una fase anche di individuazione delle problematiche dei soggetti e degli interessi da un lato, e dall'altro dei criteri di organizzazione, di rappresentanza e di iniziativa rispetto agli stessi soggetti ed interessi.

Infine, abbiamo assistito ad una fase in cui sembrava relativamente facile scegliere di tutelare chi nel sistema era più debole in termini di potere economico; oggi invece l'individuazione di altri soggetti da tutelare si rivela come è emerso dalla discussione, molto meno lineare.

C'è stata poi una fase di elaborazione più diretta e consapevole, avviata al Senato e proseguita qui alla Camera (prima in Commissione ed ora in Assemblea), caratterizzata da uno spostamento di asse molto significativo e dal riconoscimento di una complicazione del quadro. A me sembra che progressivamente siamo diventati più consapevoli della presenza nel campo dei servizi pubblici di soggetti e diritti prima completamente rimossi: gli utenti, i cittadini titolari del diritto alle prestazioni essenziali. Adesso si parla (come si è più volte ricordato

anche nel dibattito odierno) di un obiettivo di contemperamento tra il fondamentale diritto di sciopero e gli altri diritti di cui più recentemente e più difficilmente abbiamo acquistato consapevolezza. Al riguardo si aprono nuovi problemi relativi all'individuazione dei soggetti portatori di tali diritti ed interessi ed alle modalità di espressione degli stessi.

Io penso che si possa dire esplicitamente che l'acquisizione di questa nuova prospettiva non è stata facile, per la sinistra in particolare, ed è stata anche tardiva e parziale. Contro di essa hanno pesato tutta una cultura ed una tradizione alle quali ho accennato prima. Anche se in linea di principio abbiamo acquisito consapevolezza di questi problemi e abbiamo cominciato a farci carico dei soggetti utenti e delle modalità, delle procedure e delle difficoltà di un'effettiva rappresentanza dei loro interessi, penso che ancora ci manchi una cultura piena del come dare strumenti istituzionali, oltre che riconoscimento, a soggetti i cui interessi non sono meccanicamente omogenei con quelli dei lavoratori ed anzi sono potenzialmente, e molto spesso anche in concreto (come abbiamo più volte constatato), in contrasto ed in contraddizione con essi.

Anch'io avevo pensato di richiamare (come ha già fatto più volte, forse in una prospettiva diversa, il collega che mi ha preceduto) gli interventi di Vittorio Foa, una figura significativa del nostro mondo sindacale e dell'esperienza della sinistra. Egli ha cominciato a suggerire elaborazioni caute ma importanti; ed indicazioni sono emerse in più occasioni anche nel dibattito sindacale sia confederale sia delle organizzazioni di base con riferimento a questa nuova nebulosa, cioè ai diritti degli utenti.

Troppo spesso, a mio avviso, tali diritti ed il loro peso sono stati individuati in modo abbastanza riduttivo e distorto. I soggetti portatori di tali diritti sono spesso raffigurati semplicemente come le vittime dei disagi che li colpiscono in conseguenza delle situazioni di sciopero. Raramente contrapponiamo davvero le loro esigenze ed il loro diritto fondamentale a quello dei

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

lavoratori che decidono di porre in essere uno sciopero.

Mi sembra che in questo dibattito vadano anche sottolineati dei silenzi. Infatti soggetti e movimenti che in passato sono stati attenti a questi problemi (dagli operatori sociali al movimento delle donne) non hanno cercato o trovato il modo di far sentire la loro voce al riguardo. Credo che ciò abbia pesato nello squilibrio ancora persistente (che io ho cercato di sottolineare) che caratterizza il modo in cui noi affrontiamo tale problema.

Chi sceglie di battersi anche e soprattutto sul terreno costituzionale (come abbiamo sentito questa mattina nel dibattito sulle pregiudiziali presentate per motivi di costituzionalità) e chi si pone in una prospettiva di critica radicale delle proposte al nostro esame ha sicuramente argomenti importanti concernenti il diritto del soggetto lavoratore. Mi sembra, però, che il riconoscimento dei bisogni che possono essere lesi o limitati nell'altra parte della popolazione e dei cittadini e della cui tutela cerchiamo anche di occuparci, sia assai marginale e, al di là delle parole, molto superficiale.

D'altra parte, non possiamo nasconderci che nel padronato italiano e anche nella nostra classe politica c'è chi cerca di usare strumentalmente questa così difficile e delicata occasione al fine di forzare le tutele ed i diritti istituzionalmente riconosciuti ai lavoratori.

Con questa proposta e con il dibattito che su di essa si avvia io credo che dobbiamo collocarci in uno spazio in qualche modo intermedio ed anche «altro», uno spazio problematico, anche parziale ed insoddisfacente. Nostro compito nell'iter in aula è di legittimare una cultura ed una normativa che diano centralità, visibilità e strumenti istituzionali ai diritti dei cittadini utenti.

A me sembra che in questo testo si cerchi di raggiungere tale fine ancora con cautela e timidezza. Quindi lo sforzo deve essere volto a lavorare ulteriormente su tale terreno, essendo anche molto attenti nella fase applicativa della legge.

Vi sono alcuni punti che tutti hanno

riconosciuto come particolarmente cruciali. Le prestazioni indispensabili indicate al comma 2 dell'articolo 1 appaiono, nella formulazione attuale, estremamente concise. Farò in proposito due esempi. Il primo riguarda la sanità, rispetto al quale possiamo ricordare che una delle poche associazioni che rappresenta i diritti degli utenti, il tribunale per i diritti dei malati, aveva suggerito una formulazione più puntuale, con riferimento al pronto soccorso, ai reparti di alta chirurgia, alle prestazioni diagnostiche. Per altri servizi essenziali si è scesi nel dettaglio, rendendo così più immediatamente operativa l'applicazione della legge; sarebbe stato opportuno seguire un'indicazione di questo tipo anche a proposito della sanità.

L'altro esempio riguarda l'istruzione. Il legislatore in questo caso si preoccupa con molta puntigliosità di garantire in particolare gli scrutini finali e gli esami universitari, mentre ignora del tutto la funzione molto importante che svolge la scuola materna e rispetto alla quale si potrebbe individuare un diritto irrinunciabile dell'utente.

Un altro nodo riguarda, per esempio, la composizione della commissione di garanzia: chi, con quali qualificazioni e competenze, ne fa parte? Nella formulazione approvata vi è una quasi esclusiva attenzione a giuristi, sia del lavoro sia costituzionalisti.

Vi è poi il problema del preavviso minimo e soprattutto delle modalità per garantirgli efficacia. Forse è poco che esso sia previsto dalla legge: dovremmo preoccuparci di porre i cittadini interessati in condizione di essere effettivamente informati sulle modalità e la durata degli scioperi.

Vi è quindi una serie di punti minuti sulla quale sarà possibile tornare; tra questi, certamente l'elencazione contenuta nel comma 2 dell'articolo 1, relativa ad una materia sulla quale peraltro il dibattito si è già sviluppato in Commissione.

Concludo con una notazione che spero non appaia fuori luogo. Mi colpisce che si discuta oggi in quest'aula di come garantire il funzionamento dei servizi pubblici

essenziali e i diritti costituzionalmente protetti della persona nell'ambito dell'esercizio del diritto di sciopero — su quest'ultimo aspetto è stata attirata, e certamente tornerà, l'attenzione dell'opinione pubblica e dei mezzi di comunicazione di massa — e che la prossima settimana cominceremo ad esaminare la legge finanziaria.

È evidente a tutti, infatti, che le decisioni che verranno assunte in quella sede terranno assai poco conto del modo con il quale garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali e tutelare i diritti della persona non nelle situazioni quantitativamente poco rilevanti e, in qualche modo, di emergenza dei momenti di sciopero nei servizi pubblici, ma nella loro gestione quotidiana e permanente. Tali decisioni sono vincolate dall'obiettivo, che tutti dichiariamo di condividere, della riduzione del deficit, però tale vincolo è pesante in termini di risorse e con riferimento alle strutture organizzative ed alla capacità di renderle efficaci ed efficienti.

A me non sembra che possiamo rimuovere le scelte di fondo, concernenti il funzionamento o meno del nostro sistema dei servizi. Quindi, soltanto se questo provvedimento che stiamo discutendo sarà parte di un pacchetto di riforme (mi riferisco a quelle delle autonomie locali, del pubblico impiego, alle norme di trasparenza nella spesa capaci di ridurre sprechi e distorsioni) noi potremo considerarlo un passo positivo. È in questi termini che noi esprimiamo sul provvedimento un auspicio ed un giudizio favorevole in quanto tale auspicio sia realizzabile e realizzato (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cavicchioli. Ne ha facoltà.

ANDREA CAVICCHIOLI. Signor Presidente, è evidente che alcuni nodi di fondo sono stati affrontati stamane in occasione della discussione sulle pregiudiziali di costituzionalità. Non mi soffermerò pertanto su alcuni temi che considero fondamentali

e che chiaramente ineriscono al merito della materia.

Il gruppo socialista esprime un giudizio positivo sul testo del provvedimento licenziato dalla XI Commissione con l'ovvia considerazione che si è trattato di una mediazione rispetto a posizioni presenti nei vari gruppi. Io stesso, del resto, ho dovuto rinunciare ad alcune proposte. Vi è poi l'intesa che nelle sedi che si riterranno opportune ogni gruppo darà il proprio apporto per introdurre nel testo quelle modifiche che si riterranno necessarie, senza però snaturare la filosofia e la struttura della legge. È chiaro pertanto che il testo in esame rappresenta un punto di riferimento positivo ed un elemento da valorizzare.

Alcuni hanno parlato di realismo, con riferimento al testo approvato dalla XI Commissione. Io parlerei invece di un sano pragmatismo. Abbiamo infatti preso atto di un dibattito che si era sviluppato all'interno del mondo del lavoro, di alcuni principi dettati dalla Corte costituzionale, di alcuni elementi che ormai erano maturi, recependoli nel testo in esame.

Come è stato ricordato stamane, la Corte costituzionale si è più volte pronunciata in materia, rilevando la necessità di un intervento legislativo (per altro previsto dall'articolo 40 della Costituzione). Le organizzazioni sindacali hanno sollecitato un testo simile a quello che il Parlamento si appresta, nella sua autonomia, ad approvare. È dunque chiaro che tale situazione consensuale, che è necessaria ed è il presupposto determinante per una corretta applicazione di una legge di tale tenore, viene avanti con forza.

Vediamo ora quali sono gli elementi essenziali di questo testo. È chiaro che la filosofia di fondo è nel temperamento del diritto di sciopero con altri diritti della persona costituzionalmente garantiti. Viene pertanto bene individuata l'ipotesi di operatività, il campo di applicazione e direi la filosofia stessa della legge.

Credo che in tale principio vi sia la risposta più idonea, corretta e pregnante anche alle critiche che — per utilizzare delle categorie che considero altamente

superate — provengono da destra e da sinistra al testo in esame.

Innanzitutto si è detto che stiamo facendo una legge liberticida, che il diritto di sciopero, che rappresenta una conquista del movimento dei lavoratori, viene compresso e ridotto. Ora, basterebbe esaminare l'ipotesi di titolo della legge e la sua operatività per capire che ci muoviamo nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, in un ambito cioè che, tra l'altro, prevede (considero questo un elemento qualificante della legge) il potere negoziale delle parti e l'autonomia delle stesse come momento di grande responsabilità e come momento determinante nelle procedure e nella legge.

Queste circostanze e queste valutazioni sono la risposta più efficace alla critica sollevata da alcuni gruppi parlamentari i quali, durante il lavoro svolto in Commissione, hanno assunto un atteggiamento critico, ma costruttivo. Mi auguro che tale atteggiamento sarà mantenuto anche nel corso del dibattito in Assemblea.

Alcuni colleghi affermano che questa legge è inefficace, che probabilmente non risponde alle esigenze dell'opinione pubblica, che la situazione nell'ambito dei servizi pubblici essenziali ha raggiunto il limite di guardia e che quindi questo intervento, seppur richiesto da oltre quarant'anni, è insufficiente e limitato rispetto agli obiettivi che si pone.

Tre principi fondamentali valgono oggi, secondo l'impostazione del provvedimento, per la generalità dei soggetti inseriti nel mondo del lavoro: per tutti coloro che programmano uno sciopero vale la norma inerente al preavviso; tutti devono dichiarare la durata dello sciopero; per tutti vale la soglia minima delle prestazioni da garantire. Questa è, a mio giudizio, la risposta tangibile da dare alle eccezioni poste da taluni colleghi.

Per essere onesto con me stesso devo dire che la legge in discussione potrà essere giudicata solo nel momento in cui sarà applicata. A quel punto determinati problemi emergeranno, determinate necessità saranno evidenziate ed alcune riflessioni potranno essere fatte.

Oggi credo — l'ho detto anche all'inizio del mio intervento — che la soluzione adottata con il provvedimento in esame rappresenti il massimo al quale si poteva arrivare: è quella che di fatto fotografa una realtà, un processo che riguarda aspetti politici e giuridici.

Abbiamo parlato del preavviso e della serietà di questa legge. Scorrendo il testo elaborato dalla Commissione ci si rende conto che alcuni elementi in essa contenuti (per esempio le sanzioni previste) danno l'idea del tipo di approccio con cui il legislatore si pone di fronte all'eventuale inadempienza della normativa che si intende introdurre nel nostro ordinamento.

È chiaro pertanto che lo strumento della precettazione va inquadrato nell'ambito e nel contesto di questa legge. Tengo in particolar modo a sottolineare questo aspetto perché è chiaro che un elemento determinante ed essenziale sarà l'elaborazione giurisprudenziale che vi sarà su questa materia. Credo perciò che anche i lavori parlamentari potranno fornire linee ed indirizzi alla giurisprudenza.

Il potere di precettazione, che dovrà essere inquadrato — ripeto — nel contesto e nei limiti della legge, sarà esercitato dal prefetto e ciò in difformità con quanto stabilito dall'altro ramo del Parlamento.

Ho ascoltato l'intervento del collega Ghezzi (un intervento rispettabile sotto il profilo dell'impostazione politica e giuridica) e tuttavia devo dire che l'innovazione introdotta dalla Commissione lavoro della Camera, rispetto al testo del Senato, non modifica la natura della precettazione, articolando diversamente il potere del soggetto che la esplica.

A favore della scelta operata c'è la maggiore possibilità del prefetto di conoscere la situazione dal punto di vista del merito, di essere a contatto con le problematiche e con le strutture cui si fa riferimento. In questo senso, quindi, alcune ragioni di natura pratica fanno propendere per la scelta in questione.

Nel provvedimento vi sono innovazioni sostanziali, anche in relazione a strumenti che hanno segnato altrettante pietre mi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

liari nel campo del diritto del lavoro: penso alla estensione della normativa dell'articolo 28 della legge n. 300 allo Stato, nella sua qualità di datore di lavoro.

Il segno preciso della mediazione raggiunta si può cogliere prestando attenzione alle norme giurisdizionali, in quanto si è operata una sorta di mescolanza tra giurisdizione amministrativa e giudice ordinario. Probabilmente non è la soluzione migliore, ma sappiamo bene che sono stati posti in essere dei meccanismi delicati che, se toccati, anche in una fase successiva, porterebbero a tutta una serie di riscontri che non giudico positivi, almeno al momento attuale.

Un aspetto che considero di particolare rilevanza è quello relativo all'istituzione della commissione cosiddetta di garanzia dell'attuazione della legge. Non dico nulla di nuovo se ripeto un'osservazione già formulata in Commissione lavoro. Il gruppo socialista si è dichiarato in quella sede favorevole all'accentuazione dei poteri di tale commissione. Eravamo convinti — come continuiamo ad esserlo — che ciò non andava minimamente a svilire il potere dell'esecutivo ed in particolare del Ministero del lavoro, in quanto in questo modo si introducevano elementi di modernità nel nostro sistema.

Ciò detto, tuttavia, accetto favorevolmente la struttura che è stata data all'organismo, sotto il profilo sia normativo sia dei soggetti chiamati a far parte della commissione di nomina parlamentare e quindi autonoma rispetto alle parti.

MAURO MELLINI. Di nomina amministrativa da parte dell'amministrazione creata dal Presidente della Camera...

ANDREA CAVICCHIOLI. L'obiettivo che perseguiamo è quello cui mi sono riferito. Rendendoci conto che lo Stato è parte in una serie di conflitti, ritenevamo e riteniamo opportuno che detta commissione, che di fatto può e deve servire come filtro e come meccanismo di chiarificazione e composizione, abbia una maggiore autonomia. In questo senso siamo partiti prendendo ad esempio il garante dell'editoria

ed abbiamo — non so se ci siamo riusciti, lo giudicherà l'Assemblea —...

MAURO MELLINI. Gli effetti si vedono!

ANDREA CAVICCHIOLI. ... tentato di trovare una soluzione che raggiungesse tale obiettivo.

Il gruppo socialista, pur non essendo soddisfatto dei poteri da attribuirle, ritiene che la commissione possa svolgere un ruolo determinante, in particolare, per quanto riguarda il giudizio sulla soglia minima delle prestazioni che devono essere assicurate, sul comportamento delle parti, sull'interpretazione delle questioni a lei sottoposte e sulla possibilità — punto particolarmente qualificante — di emettere un lodo di natura consensuale, come è stato detto, sulle vertenze a lei sottoposte.

Quest'ultimo potere deriva da un nostro emendamento ed è frutto di un'analisi delle prospettive che abbiamo di fronte. Da una parte infatti si chiedeva l'introduzione di una norma di chiusura, cioè di un arbitrato obbligatorio (che considero inammissibile in base ai principi che regolano il nostro ordinamento), mentre dall'altra si sosteneva che la commissione dovesse emettere solo un giudizio di natura morale.

Credo che l'obiettivo conseguito sia serio, fatta salva l'opportunità di sperimentarne gli effetti. Il raggiungimento di risultati positivi dipenderà anche dalla sensibilità che le parti sociali vorranno adottare nei confronti della commissione in oggetto.

Un'altra questione sulla quale intendo soffermarmi è collegata alla discussione svoltasi sulle pregiudiziali di costituzionalità nella mattinata e sulle linee generali del provvedimento nel pomeriggio. È stato da più parti sostenuto che questo provvedimento tutela le grandi centrali sindacali. Ebbene, voglio smentire sotto il profilo politico questa impostazione, che non è desiderata né auspicata dalle stesse organizzazioni sindacali.

Abbiamo previsto l'introduzione di una serie di norme che coinvolgono anche altri

soggetti, pur non spingendoci alla legittimazione di fatto di un mondo che è particolarmente frastagliato ma che esiste. Dobbiamo però tenere un atteggiamento che non sia di criminalizzazione delle organizzazioni sindacali storiche — quale invece sembra trasparire da alcuni interventi — né in termini politici nè, a maggior ragione, in termini giuridici.

Non deve esservi un atteggiamento di criminalizzazione in termini politici perché le grandi organizzazioni sindacali hanno dimostrato nel tempo di avere una visione generale dei problemi al contrario di altre formazioni settoriali, palesando la capacità di inquadrare i conflitti in un quadro più ampio e con maggiore responsabilità. Né deve esservi criminalizzazione in termini giuridici, stante il fatto che esistono pronunzie della Corte costituzionale che molto razionalmente ribadiscono il principio della rappresentatività.

Credo pertanto che l'insieme dei problemi sia stato considerato tenendo conto della realtà, del processo politico venuto avanti e soprattutto dei principi sanciti dalla Corte costituzionale; aspetto quest'ultimo determinante, perché questa legge è particolarmente attesa e sarà soggetta ad attenzione del tutto particolare.

Voglio osservare altresì che l'elaborazione del provvedimento in esame ha fatto registrare un atteggiamento delle forze politiche a mio giudizio estremamente positivo. Non vi è stata una collocazione di maggioranza e di minoranza, ma la ricerca di un terreno comune di confronto rispetto ad una piattaforma che ha visto impegnati anche i gruppi parlamentari di opposizione, che hanno assicurato in termini quantitativi e qualitativi il loro apporto. Questo atteggiamento deve continuare a contraddistinguere la filosofia complessiva del provvedimento; esso è determinante ed altamente meritorio.

Esprimo inoltre un giudizio positivo sul comportamento del Governo nelle persone dei ministri susseguitisi nel tempo, l'onorevole Formica ed il senatore Donat-Cattin (che è presente in aula), diretto a non interferire più di tanto nel lavoro parlamentare. Questo non perché il Governo non sia

titolare di una potestà rispetto alla materia affrontata, ma per il fatto che il lavoro da compiere era così delicato che certe prese di posizione rispetto ad una piattaforma comune avrebbero probabilmente finito per allontanare i risultati raggiunti.

Ho letto su organi di stampa di talune posizioni del ministro Donat-Cattin. Ne prendo atto, sperando che siano personali. Non le condivido, ma ho dato atto al ministro del positivo comportamento tenuto in sede parlamentare e sono convinto che tale comportamento avrà un seguito.

Da ultimo, due parole sulla sede per il prosieguo dei lavori sul provvedimento in discussione. Da quando abbiamo iniziato l'esame del testo pervenuto dal Senato, il gruppo socialista ha posto come elemento determinante la rapidità dei lavori. Il relatore ha oggi ricordato l'iter del provvedimento ed io non voglio aggiungere altro. Mi limito a sottolineare che avevamo insistito perché il provvedimento fosse assegnato alla Commissione di merito in sede legislativa e a tale fine avevamo ottenuto le necessarie firme, ma che qualche gruppo parlamentare, che questa sera ha richiamato la necessità di alcune norme, si è assunto la responsabilità, in termini parlamentari, di revocare la sede legislativa alla Commissione.

A questo punto noi siamo per la chiarezza. Abbiamo detto tutti che il testo approvato costituisce una mediazione, modificabile per quanto riguarda alcuni elementi di contorno, ma accettabile nella sua filosofia e nella sua struttura. Quindi, esso costituisce, almeno per chi vi parla e per il gruppo che rappresenta, un vincolo morale e politico al quale attenersi. Il che comporta che qualunque decisione debba essere assunta ed anche se si dovesse ipotizzare la sede redigente, il testo sul quale procedere dovrebbe essere di una...

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Il testo della Commissione!

ANDREA CAVICCHIOLI. Certo, probabilmente dovrebbe essere lo stesso testo della Commissione. Per altro, anche se ciò non fosse, al testo in questione non dovrebbero

— stando alle dichiarazioni unanimi di coloro che hanno lavorato su questa legge — essere apportate modificazioni significative.

Comunque, preso atto che vi è stato un diniego rispetto alla sede legislativa in Commissione, non avrei particolari problemi a continuare l'esame del provvedimento in aula, rivolgendolo, tuttavia, a coloro che hanno avanzato obiezioni legittime al testo in discussione ed assunto impostazioni politiche divergenti, l'appello a conservare l'approccio che ci ha ispirati nel proficuo lavoro svolto in sede di Commissione.

Detto questo, signor Presidente, concludo il mio intervento con l'auspicio di una rapida approvazione del testo all'esame dell'Assemblea.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, colleghi, signor ministro, non ho collaborato alla elaborazione di questo testo se non con il modesto contributo della partecipazione ai lavori che la Commissione giustizia ha svolto per esprimere il parere sul provvedimento in discussione. Comunque, in considerazione dell'entità e della rilevanza dei problemi, che hanno specifica attinenza a meccanismi ordinamentali giudiziari nei vari aspetti della questione, le modalità dell'espressione di quel parere non soddisfano: sappiamo, d'altronde, che questo non è uno dei momenti più impegnativi nella vita delle nostre Commissioni.

Nella trattazione in aula mi atterrò ad alcune considerazioni che lasceranno da parte alcuni punti nodali per l'architettura della norma. Vi possono infatti essere punti nodali derivanti, per un certo fallimento della norma, da aspetti apparentemente secondari. Per costruire una buona norma bisogna affrontare alcune questioni; per fare in modo che una norma buona, perché ben architettata, fallisca, basta non prestare attenzione a taluni problemi. E a mio avviso, vi sono aspetti di

questa proposta di legge che certamente meritano attenzione perché possono determinare una caduta di funzionalità della legge.

Non mi soffermerò sulla questione se il provvedimento sia a tutela delle grandi organizzazioni sindacali invece che delle organizzazioni più spontanee e di diversa qualificazione; tratterò, invece, altre questioni, inerenti all'apertura di un possibile contenzioso, regolato dal testo in esame.

Negli articoli 1 e 2 della proposta di legge si prevede una forma di regolamentazione. Si obbligano le amministrazioni che erogano pubblici servizi ad inserire nei propri contratti collettivi disposizioni inerenti alle modalità di svolgimento dello sciopero. Tali modalità devono assicurare congrui preavvisi, partecipazioni anche minime all'attività lavorativa, tali da non compromettere le prestazioni essenziali, il tutto nell'ottica della tutela dei diritti essenziali della persona, dei cittadini e della garanzia dello svolgimento della vita sociale.

A mio avviso, questa parte è carente perché manca l'individuazione di norme che fissino i presupposti comuni per le amministrazioni pubbliche (nell'ambito delle quali il rapporto con i lavoratori è regolato dalle norme sull'impiego pubblico) e per le imprese private concessionarie di pubblici servizi, che da un lato hanno un tipo di rapporto con l'amministrazione che resta nell'ambito della concessione e non dell'integrazione organica, e dall'altra hanno un rapporto con i loro dipendenti che rientra nell'impiego privato ed è quindi regolato dalle norme che lo disciplinano.

Questo è un aspetto delicato della proposta di legge, perché si rischia di ottenere effetti completamente diversi a fronte di norme apparentemente omogenee, inserite nei successivi articoli.

È evidente, infatti, che, se prescindiamo dall'effetto immediato, le sanzioni disciplinari, per quanto concerne le loro ripercussioni, hanno certamente maggiore rilevanza per quanto concerne il rapporto di lavoro pubblico. Per quanto riguarda l'impiego privato, la sanzione disciplinare si

esaurisce nel dato afflittivo immediato. A tale riguardo devo dire che la devoluzione alla previdenza sociale delle sanzioni di carattere pecuniario è una norma molto velleitaria, perché il concessionario di un pubblico servizio si guarderà bene dall'arrivare all'irrogazione di simili sanzioni, per non prevedere che tale irrogazione vada a favore di terzi. Perché mai lo dovrebbe fare? Per pagare di più alla previdenza sociale? Anche in presenza di violazioni si cercherà di recuperare in altri termini e di evitare che sia applicato questo tipo di sanzione. Per il rapporto pubblico, invece, probabilmente non esiste questa remora, perché essa non rientra tra gli interessi che devono essere tenuti presenti da tale imprenditore, a parte il fatto che potranno avere maggiore rilevanza le irrogazioni di sanzioni destinate ad influire sulle possibilità di promozione e sulle scelte future riguardanti la carriera del dipendente. Quanto più si sarà di fronte a progressioni di carriera, tanto più avranno rilevanza le norme in questione.

Ma il punto che a mio avviso non è risolto dalla proposta di legge in esame e che si ripercuote, come vedremo, sulla commissione di garanzia — che poi non lo è tanto — è rappresentato dal cattivo coordinamento tra le previsioni dell'articolo 8 e quelle dell'articolo 2.

Gli interventi previsti dall'articolo 8 debbono avere una funzione complementare, debbono aggiungersi a quanto sancito nell'articolo 2. Quando si manifestino danni attinenti a determinati diritti, costituzionalmente garantiti, e malgrado l'osservanza delle modalità prescritte dall'articolo 2, vi è l'intervento di precettazione che non è e non può avvenire in presenza di violazioni. Evidentemente si prevede un intervento anche al di là di quanto sancito nella contrattazione collettiva; non dico attraverso i capitoli di oneri, il che sarebbe pure importante, perché a mio avviso manca una previsione in ordine all'obbligo delle amministrazioni di stabilire determinate prescrizioni nella concessione di pubblici servizi e nei capitoli. È questo il momento in cui l'interesse pubblico deve essere garantito; questa potrebbe essere

l'occasione per l'intervento di un organo centrale di controllo e di garanzia quale potrebbe essere la commissione prevista dall'articolo 12.

Nell'articolo 8 è invece sancita la possibilità di intervento, che lascia intendere che il pretore possa provvedere. In Italia ormai, quando non si sa come agire, si ricorre al pretore. Abbiamo avuto un pretore che ha adottato un provvedimento di urgenza contro un ministro, per obbligarlo a non rendere noto l'esito di un'inchiesta. Il Parlamento non ha ritenuto di dover reagire, come avrebbe dovuto di fronte ad un fatto abnorme di questa portata, un fatto di grande gravità. Invece il Governo ci è venuto a dire che il pretore aveva vietato di rispondere, così che non poteva rendere noti determinati fatti al Parlamento...!

A mio avviso la norma contenuta nell'articolo 8 introduce una modificazione che non è di ordine procedurale: l'articolo è formulato in termini tali da costituire un complemento normativo aperto, attraverso la devoluzione al pretore di una funzione che non è soltanto sanzionatoria delle disposizioni contenute nell'articolo 2, ma che va oltre queste ultime. Rilevata la necessità, il pretore interviene, indipendentemente dal fatto che siano state osservate o violate le disposizioni contenute nell'articolo 2 e le normative derivate, costituite appunto dai contratti collettivi o anche, come sarebbe augurabile, dai capitoli.

Ho detto in Commissione, in relazione all'articolo 9, che per la seconda volta mi trovavo d'accordo con il ministro Donat Cattin, che aveva sottolineato il carattere abnorme dell'intervento del pretore, che si configurava come una giurisdizione di annullamento nei confronti di atti della pubblica amministrazione. Stiamo attenti. Non voglio qui trattare la questione unicamente da un punto di vista di carattere generale. Debbo ricordare la prima osservazione che feci in Commissione, secondo la quale non sembrava a me si potesse derogare al principio dell'attribuzione alla giurisdizione amministrativa o ordinaria secondo i canoni sui quali si fonda la

distinzione, senza avere ripercussioni a catena, come ribadisco anche nella presente occasione.

A questo punto, voglio vedere come si configurerà la questione in relazione ai problemi connessi ai contratti collettivi (il che sarebbe poco) ed in funzione degli interventi di diversa natura della commissione. Questa svolge un ruolo che, sia pure dal punto di vista generale, è volto a rilevare l'adeguatezza dei contratti collettivi e non quella degli interventi del prefetto (posti in essere in via straordinaria, per così dire), ai quali segue il controllo affidato al pretore.

Con tale meccanismo, si proporrà lo stesso problema che si presenta in occasione dell'impugnazione di certi atti amministrativi: è necessario impugnare non solo l'atto principale, ma anche quelli la cui rilevanza viene in discussione nel momento in cui l'atto dipendente risulta lesivo dell'interesse di un determinato soggetto. Per questo si impugnano entrambi gli atti. Ebbene, come la mettiamo con i provvedimenti sui quali ha già operato l'intervento della commissione?

Siamo d'accordo che questa ha ben altra natura, ma vi saranno l'intervento stabilito dalla normativa legislativa, quelli previsti dalle norme dei contratti collettivi (che debbono garantire le disposizioni normative), gli interventi straordinari del prefetto e quelli (di controllo su questi ultimi) del pretore.

Ma tutto ciò non potrà avvenire ignorando gli interventi di controllo che la commissione avrà a sua volta effettuato sulla normativa dei contratti collettivi. Infatti, così come esiste un rapporto tra l'intervento prefettizio e la normativa di carattere generale, si verificheranno certamente interferenze tra la cognizione giurisdizionale del pretore degli atti del prefetto ed il controllo generale che la commissione dovrebbe esercitare circa l'adeguatezza delle misure adottate con la trattazione collettiva.

Visto che stiamo trattando della commissione, debbo rilevare che nella normativa in esame vi sono cose non strane, ma molto stravaganti: cosa significa infatti

istituire una commissione che ha sede presso il Parlamento?

Vorrei anzitutto sapere (sarebbe molto interessante se il relatore me lo spiegasse) cosa significa che la commissione è istituita «presso il Parlamento» e cosa vuol dire istituire (presso il Parlamento, ripeto) organismi che non hanno natura parlamentare ma amministrativa (anche se si tratta di commissioni di alta amministrazione).

Ma debbono essere istituite proprio nei due rami del Parlamento? Si istituiscano altrove, ovunque si ritenga opportuno!

Cosa sono queste commissioni (amministrative) che riferiscono ai Presidenti delle Camere, che debbono a loro volta informare il Governo? Che tipo di Governo per interposta persona vogliamo creare utilizzando una commissione che riferisce ai Presidenti delle Camere, che a loro volta riferiscono al Governo e al Parlamento?

Si sta realizzando qualcosa che dal punto di vista costituzionale ed istituzionale è veramente abnorme, e mi pare strano che una previsione legislativa di questo tipo non abbia attirato l'attenzione della I Commissione e di valorosi colleghi che non hanno minore sensibilità per questi problemi di quella che penso di manifestare io e che credo tutti debbano avere.

Queste argomentazioni portano poi a considerare un altro aspetto: le censure della commissione, che — lo ripeto — ha un compito di ordine generale di controllo del funzionamento della legge nel suo complesso. Ma tale controllo deve spettare al Parlamento e non ad una commissione della quale non si comprende bene la natura.

Dal punto di vista istituzionale, che la commissione sia nominata dai Presidenti delle Camere è un fatto abnorme: i Presidenti dei due rami del Parlamento rappresentano le Camere e, se intervengono per nomine, ciò accade all'interno del Parlamento: il fatto che essi siano chiamati a nominare funzionari, sia pure destinati ad operare collettivamente, è qualcosa che non ha nulla a che vedere con l'istituzione parlamentare, e io credo che il Parlamento

dovrebbe essere geloso custode di questa impostazione.

Non è la prima volta che si affida ai Presidenti delle Camere il compito di nominare funzionari (lo abbiamo già fatto, ad esempio, per uscire dall'*impasse* con le magistrature speciali) che devono far parte di organi di alta amministrazione, di organi di autogoverno (che poi non so se siano veramente di autogoverno, poiché qualche volta cominciano ad essere subito di malgoverno), per esempio della magistratura amministrativa, di quella militare e di quella contabile.

Queste considerazioni sono certamente necessarie.

Per quanto riguarda l'articolo 12, dobbiamo dire che la commissione di garanzia può pronunciare censura nei confronti di quei concessionari e di quelle amministrazioni preposte ai pubblici servizi i quali devono individuare coloro che personalmente possano essere ritenuti responsabili di omissioni (nonostante l'intervento di limitazioni dirette ad assicurare il funzionamento malgrado la proclamazione del diritto di sciopero).

Per quanto riguarda la censura che può essere pronunciata dalla commissione nei confronti di un dipendente di grado elevato — per quel che concerne il funzionario della FIAT, non credo sia dichiarata di pubblico interesse o inerente alla persona umana la produzione delle automobili, la cui sospensione potrebbe far sorgere conflitto con i diritti costituzionalmente garantiti! — non credo che la sanzione avrebbe una grande rilevanza.

Vedo che il ministro fa un cenno che ritengo di assenso alla mia sottolineatura, e ciò mi fa piacere! È la terza volta che mi trovo d'accordo con il ministro...

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È pericolosissima questa!

MAURO MELLINI. È la terza volta che sono d'accordo con lei, ma non vorrei che si pensasse che io fossi d'accordo con la sua lettera famosa, quella passata alla storia, sulla quale non ero certamente d'accordo!

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non ve n'era bisogno!

MAURO MELLINI. Non ce n'era certamente bisogno: ma forse era necessaria qualche considerazione, anche se imprecisa, per esempio sulla questione riguardante i magistrati, per la quale lei aveva colto certamente molto vicino al segno con quella sua osservazione che ha suscitato tante ire ingiuste nei suoi confronti.

A questo punto, si verifica una interferenza della commissione di garanzia con i compiti giurisdizionali affidati, per esempio, al pretore. In premessa, avevo anticipato che non avrei trattato quelli che sembrano essere i nodi di tale questione.

Ma dobbiamo stare attenti, perché questi aspetti apparentemente marginali, nell'attuazione e nella vita della legge nonché nella certezza del diritto che essa deve assicurare (la legge infatti è norma, norma significa uniformità e il concetto collegato è la capacità di rappresentare certezza e sicurezza dei rapporti), potrebbero determinare discordanze tali da provocare, da sole, incongruenze e conseguenze gravissime.

A mio avviso, tra l'altro, non va dimenticata la rilevanza «quasi costituzionale» della strana commissione prevista dall'articolo 12, che dovrebbe insediarsi proprio qui a Montecitorio (forse perché è la Camera e non il Senato la sede del Parlamento in seduta comune).

Ormai andiamo a caccia di organi dotati di rilevanza «quasi costituzionale»; si dice, per esempio, che il Consiglio superiore della magistratura non è un organo di amministrazione ma riveste rilevanza costituzionale e lo stesso si afferma adesso per questa commissione nominata dai Presidenti delle Camere. In realtà, siamo di fronte ad una commissione amministrativa che compie atti che possono incidere ed anche ledere interessi legittimi; tali atti sono quindi impugnabilità e su di essi potrà eventualmente aprirsi un contenzioso.

A fronte del cenno che faceva poc'anzi il ministro per evidenziare la maggiore inci-

denza e rilevanza nei confronti di pubblici funzionari di quei provvedimenti di censura, immaginiamoci quale funzionario cui venga irrogata la censura non ricorrerà al TAR e, eventualmente, al Consiglio di Stato! Questa «quasi suprema» commissione, che risponde direttamente al Parlamento, sarà quindi ovviamente soggetta anche ai momenti della giurisdizione.

Vi è quindi il problema del rapporto tra il provvedimento in esame ed altre questioni di carattere giurisdizionale. Allo stato attuale, tale rapporto è certamente mal congegnato e non posso fare a meno di rilevarlo.

In conclusione, a parte questo mio modestissimo contributo, se proseguiamo nel trattare tali questioni, valuterò l'opportunità di presentare emendamenti ai singoli articoli. Molti potrebbero pensare che sarebbe stato meglio trattare in sede di discussione degli articoli i problemi sui quali mi sono soffermato, ma io sono convinto che essi, per la loro rilevanza e (mi sia consentito di usare questo termine) pericolosità, incidono sulla capacità della normativa legislativa nel suo complesso di adempiere alle sue funzioni.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sapienza. Ne ha facoltà.

ORAZIO SAPIENZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo un'attesa protrattasi ben oltre le intenzioni della Commissione di merito alla quale era stato sottoposto il testo licenziato dal Senato nel luglio dello scorso anno, l'Assemblea è finalmente chiamata ad esaminare e ad approvare il provvedimento recante misure sulla disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con il quale si intende dare attuazione all'articolo 40 della Costituzione che, come sappiamo, stabilisce che il diritto di sciopero si eserciti nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Dopo più di quarant'anni siamo giunti quindi alle battute finali — questo è almeno il nostro auspicio — di un cammino faticoso, disseminato di grandi difficoltà, di aspre polemiche, di timide aperture e di

repentini irrigidimenti, con conseguenze nefaste per la credibilità delle istituzioni, delle imprese e dei promotori delle azioni di lotta a causa dei disagi inflitti, spesso con inaudita durezza, a cittadini-utenti assolutamente incolpevoli.

La Commissione di merito, della quale mi onoro di far parte, onorevoli colleghi, ritiene di aver compiuto per intero il proprio dovere nel varare norme che consentono (come è stato ricordato) di contemperare con efficacia ed incisività incontestabili l'esercizio del diritto di sciopero dei lavoratori operanti nei settori interessati con le esigenze ed i diritti degli utenti dei servizi pubblici considerati essenziali.

Il testo all'esame dell'Assemblea (come è stato rilevato dai colleghi che mi hanno preceduto) è certamente diverso da quello approvato dal Senato. E lo è, onorevoli colleghi, non perché la Commissione abbia inteso stravolgere per meschine ragioni di bottega l'impostazione data al provvedimento dai colleghi del Senato, ma perché nel frattempo sono emerse esigenze di migliore specificazione e di maggiore garantismo che legislatori attenti non potevano certamente ignorare.

Il testo approvato dalla Commissione, quindi, lungi dal limitare il diritto di sciopero rafforzando il potere delle confederazioni, e lungi dall'attenuare le potenzialità e gli spazi di aggregazione diversi rispetto alle grandi confederazioni, come ha stranamente sostenuto l'onorevole Franco Russo, assume invece a tale riguardo connotazioni garantiste che probabilmente ad alcuni di noi (a me per primo) possono apparire addirittura eccessive.

L'ampio consenso che il testo ha ricevuto in Commissione non può a mio avviso essere offuscato dal mancato ottenimento della sede legislativa per l'inopinata posizione assunta all'ultimo momento da qualche gruppo politico. Se pensiamo infatti che in quanto a giudizi noi passiamo da un «contiene forti profili di autoritarismo», espresso dall'onorevole Russo Spena, ad un «il testo non tutela in maniera adeguata i diritti degli utenti», espresso dall'onorevole Santoro, ci rendiamo conto di trovarci in presenza, invece, di un equi-

librio che si è realizzato avendo a cuore gli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel conflitto sociale.

Qualcuno sostiene che, avendo sottratto le norme per la disciplina del diritto di sciopero all'alveo della legislazione di sostegno alle grandi confederazioni nel quale le aveva collocate il Senato, da parte nostra si sia voluto legittimare i COBAS e incoraggiare di conseguenza la polverizzazione della rappresentanza sindacale.

Orbene, onorevoli colleghi, che il testo al nostro esame non si inquadri nella legislazione di sostegno è un fatto indubitabile; e, come ho già avuto modo di affermare all'inizio, alcuni di noi, per formazione e per convinzione, hanno condiviso questa scelta con sofferenza. Ciò però non può far guadagnare alla Commissione simpatie pro COBAS.

Il problema, come ha opportunamente affermato stamane il presidente della XI Commissione, onorevole Vincenzo Mancini, parlando sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità, era di rendere efficace ed applicabile la legge affrontando senza mezzi termini (con coraggio, aggiungo io) la realtà delle nuove, al limite occasionali, aggregazioni non per facilitarne lo sviluppo ma per costringerle, semmai, a seguire norme rispettando le quali la loro stessa ragion d'essere potrebbe risultare decisamente incongrua.

Il risultato di una tale impostazione è un «no» senza riserve all'anarchia sindacale, ma un «no» altrettanto netto nei riguardi del sindacalismo di Stato che nessuno afferma di volere ma verso il quale si rischierebbe di scivolare qualora si volesse esagerare nella legislazione di sostegno.

L'altra accusa che viene mossa al provvedimento — ricordiamo a tale proposito quanto affermato dall'onorevole Santoro — è quella secondo la quale il *surplus* di garantismo che si è voluto introdurre in questo testo penalizza l'effettivo godimento dei diritti costituzionalmente tutelati: in pratica, la tutela degli utenti risulta affievolita.

Qui, diciamolo pure, siamo in presenza di un vero e proprio abbaglio. Infatti, l'ampio spettro dei settori sottoposti alla

disciplina, le procedure da seguire per la proclamazione dell'azione di lotta, l'obbligo di informazione agli utenti sulla loro durata, il congruo preavviso, il livello di prestazioni minime da garantire, le eventuali sanzioni nei riguardi sia dei sindacati e dei lavoratori sia delle aziende, insieme a tante altre norme che sarebbe lungo elencare dimostrano che il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati non è assolutamente sacrificato. Anzi, possiamo dire senz'ombra di dubbio che ci troviamo di fronte ad una specificazione, ad una puntualizzazione ai limiti della pignoleria, che in Commissione è stata via via ampliata nell'intento di rispondere con efficacia e senza equivoci alle esigenze da garantire — i cosiddetti diritti terzi — senza tuttavia limitare oltre misura l'esercizio del diritto di sciopero, anch'esso garantito dalla Costituzione del nostro paese.

Un altro dei rilievi mosso al testo in esame riguarda il fatto che esso non prevede norme univoche per tutti i settori, consentendo invece la coesistenza di una pluralità di strumenti (norme contrattuali, accordi in attuazione della legge n. 93 del 1983, eventuali codici di autoregolamentazione) che sarebbero in contrasto con una diffusa esigenza di chiarezza, di semplificazione e di efficacia.

I critici dimenticano, innanzi tutto, che la pluralità degli strumenti discende dalla necessità fortemente sentita ed avvertita dalla Commissione che la libertà sindacale non sia compressa ma esaltata ed inoltre che il variegato mondo dei servizi richiede duttilità e flessibilità e che, infine, qualsiasi strumento è sottoposto alla commissione nominata dal Parlamento che è tenuta a valutare — lo ricordiamo — l'idoneità delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi del comma 2 dell'articolo 2.

Non del tutto immotivati, onorevoli colleghi, mi sembrano invece i rilievi mossi alle nuove norme sulla precettazione. Mentre mi auguro che la disputa «prefetto sì-prefetto no», che puzza tanto di stantio, sia definitivamente accantonata e che il testo in questa parte abbia ad essere modi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

ficato, non posso non condividere invece la tesi di chi sostiene che il meccanismo complessivo della precettazione appare lento, farraginoso e carico — stavolta sì — di garantismo.

Una semplificazione del meccanismo secondo me è possibile e, per certi aspetti, indispensabile se non vogliamo che esso possa finire, al di là delle intenzioni dei proponenti, con il neutralizzare la forza dissuasiva e la celerità di intervento che la precettazione deve mantenere, anche in presenza della nuova disciplina che siamo chiamati a varare.

Sulla commissione di nomina parlamentare alla quale è demandata la valutazione dell'idoneità delle norme volta ad assicurare il contemperamento dei diritti della persona e quello dell'esercizio del diritto di sciopero credo che nessuno possa avanzare riserve (al riguardo non condivido assolutamente quanto affermato dall'onorevole Mellini). Siamo infatti in presenza di una scelta quanto mai opportuna che non può essere interpretata — mi spiace doverlo dire al ministro del lavoro — come un tentativo di espropriare il ruolo dell'esecutivo: il ruolo del Governo è presente e decisivo nella precettazione, ed è giusto che sia così.

Qui siamo invece su un altro crinale, un crinale dove la competenza del Parlamento, anche se esplicita attraverso una commissione di esperti e non direttamente, appare a mio parere legittima.

Le competenze ed i poteri concessi alla commissione fanno poi di essa uno strumento di importanza fondamentale per il raffreddamento ed il superamento dei conflitti che possono insorgere sulla fissazione dei livelli minimi di servizio da garantire perché siano adeguatamente tutelati i diritti degli utenti.

In conclusione, onorevoli colleghi, mi sembra di dover confermare che ci troviamo a discutere su un testo che più che essere il frutto di un compromesso rappresenta invece un punto alto di equilibrio che fa onore a coloro che più intensamente vi hanno lavorato, compresi i colleghi Franco Russo e Russo Spena, il cui contributo, al di là dello strumentalismo di al-

cune proposte, è stato certamente positivo.

Le citazioni parziali di antichi e nuovi giuslavoristi e le eccezioni di incostituzionalità debolmente motivate, che ho sentito riecheggiare in quest'aula, dopo averle ascoltate in Commissione, non possono inficiarne in alcun modo la chiara validità.

Certo, il testo è ancora da perfezionare, anche se non va taciuto che i margini non sono certamente amplissimi, se vogliamo mantenere il consenso che siamo riusciti a raggiungere in Commissione. Lo sarà ancor di più, a mio parere, dopo il necessario periodo di sperimentazione e di applicazione. Continuare a discettare, a fare filosofia o sociologia a buon mercato, in una parola a discutere senza decidere, non ci è più consentito. Ne andrebbe della dignità delle istituzioni parlamentari e della stessa credibilità del sistema democratico.

Con tali considerazioni, onorevoli colleghi, termino il mio intervento e mi auguro che questa Assemblea approvi al più presto, auspicabilmente prima dell'apertura delle grandi vertenze contrattuali, un provvedimento tanto atteso per realizzare un altro passo decisivo in avanti sulla strada del processo di completa attuazione della nostra Carta costituzionale.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad interrogazioni.

FRANCESCO AULETA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO AULETA. Signor Presidente, vorrei pregarla di sollecitare ancora una volta il Governo affinché risponda alle seguenti interrogazioni a risposta scritta presentate da tempo: n. 4-01220 del 12 settembre 1987 al ministro dell'ambiente; n. 4-03646 del 13 gennaio 1988 al ministro dell'interno; n. 4-03656 del 13 gennaio 1988 al ministro dell'interno; n. 4-03673 del 13 gennaio 1988 al ministro dell'in-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

terno; n. 4-05458 del 24 marzo 1988 al ministro dell'interno; n. 4-06194 del 10 maggio 1988 al ministro dei lavori pubblici; n. 4-06546 del 18 maggio 1988 al ministro del turismo e dello spettacolo; n. 4-08682 del 29 settembre 1988 al ministro dell'interno; n. 4-09102 del 19 ottobre 1988 al ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; n. 4-09509 del 9 novembre 1988 al ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; n. 4-09534 del 9 novembre 1988 al ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; n. 4-10769 dell'11 gennaio 1989 al ministro dell'ambiente; n. 4-11839 del 28 febbraio 1989 al Presidente del Consiglio dei ministri; n. 4-13139 del 26 aprile 1989 al ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; n. 4-13159 del 26 aprile 1989 al ministro del lavoro e della previdenza sociale; n. 4-14238 del 28 giugno 1989 al ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; n. 4-14239 del 28 giugno 1989 al ministro della difesa; n. 4-14753 del 19 luglio 1989 al ministro di grazia e giustizia; n. 4-14768 del 20 luglio 1989 al ministro delle poste e delle telecomunicazioni e n. 4-15113 del 2 agosto 1989 al ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Onorevole Auleta, la Presidenza interesserà il Governo perché risponda a queste interrogazioni.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 6 dicembre 1989, alle 10,30:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola (4321).

— *Relatore:* Pisicchio.
(*Relazione orale*)

3. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, sui disegni di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1989, n. 370, recante modifica della disciplina della custodia cautelare (4341).

— *Relatore:* Binetti.

Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari (4378).

— *Relatore:* Gei.

Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 383, recante disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati, per la presentazione di dichiarazioni sostitutive e per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto, nonché per la disciplina di taluni beni relativi all'impresa e per il differimento di termini in materia tributaria (4379).

— *Relatore:* Gei.

4. — *Discussione dei progetti di legge:*

Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (3048).

PIRO: Norme per il patrocinio dei non abbienti (172).

FRACCHIA ed altri: Patrocinio per i non abbienti e disposizioni per garantire l'effettività del diritto di stare in giudizio (559).

CAPPIELLO ed altri: Determinazione dei criteri per istituire presso i comuni fondi destinati alla difesa in giudizio dei cittadini (1569).

TASSI ed altri: Nuove norme sul gratuito patrocinio (2126).

VAIRO ed altri: Nuove norme per la difesa dei non abbienti (2266).

ANDÒ ed altri: Nuova disciplina del patrocinio dei non abbienti (3926).

— *Relatore:* Pedrazzi Cipolla.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

5. — *Seguito della discussione di progetti di legge:*

Ordinamento delle autonomie locali (2924).

BASSANINI ed altri: Determinazione di termini per l'elezione degli organi esecutivi delle regioni, delle province e dei comuni, e disposizioni sullo scioglimento dei relativi consigli in caso di inosservanza dei termini di legge (113).

TATARELLA ed altri: Norme per la prima adunanza dei consigli comunali e provinciali (236).

TEALDI: Elezione di membri delle minoranze nelle rappresentanze dei consigli comunali (360).

QUARTA: Norme per la delega di funzioni dalle regioni agli enti locali (711).

LA GANGA ed altri: Modifiche alle procedure per l'elezione delle giunte comunali e provinciali (805).

VOLPONI ed altri: Revoca del presidente della provincia, degli assessori provinciali e degli assessori comunali (1565).

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA: Ter-

mini per la costituzione degli esecutivi dei Consigli delle Regioni e degli enti locali (2240).

MARTINAZZOLI ed altri: Ordinamento delle autonomie locali (2295).

MASTRANTUONO ed altri: Disciplina delle aree metropolitane (2590).

ZANGHERI ed altri: Nuovo ordinamento delle autonomie locali (2952).

DEL PENNINO ed altri: Ordinamento delle autonomie locali (3441).

— *Relatori: Ciaffi, per la maggioranza; Franchi, di minoranza.*

La seduta termina alle 20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 21.30.*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

COMUNICAZIONI

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

PACETTI ed altri: «Modifiche e integrazioni alla legge 7 marzo 1986, n. 65, concernente l'ordinamento della polizia municipale» (4349) *(con parere della V, della VI e della XI Commissione);*

alla VI Commissione (Finanze):

FIORI: «Modifica della legge 17 giugno 1982, n. 377, concernente l'autorizzazione a vendere, a favore della Casa salesiana S. Giovanni Bosco, denominata "Borgo ragazzi di Don Bosco", una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma» (3269) *(con parere della I e della V Commissione);*

SOLAROLI ed altri: «Nuove norme sul concorso dello Stato nella spesa degli enti locali, in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio» (4347) *(con parere della V e della VIII Commissione);*

alla IX Commissione (Trasporti):

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO: «Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, concernente norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (4363) *(con parere della I, della V, della VIII e della XI Commissione);*

alla X Commissione (Attività produttive):

PARLATO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività spaziali nazionali ed internazionali» (4316) *(con parere della I, della II, della V, della VII e della XI Commissione);*

alla XI Commissione (Lavoro):

BORRUSO e BIANCHINI: «Conglobamento nei trattamenti di quiescenza dei pubblici dipendenti cessati dal servizio nei periodi 1983-1984 e 1986-1987 degli integrali miglioramenti previsti dall'accordo contrattuale per i vari comparti del pubblico impiego nei corrispondenti periodi, in analogia alla normativa di cui all'articolo 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93» (4370) *(con parere della I e della V Commissione);*

alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):

VAIRO: «Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura» (4365).

Richiesta da parte di una Commissione di esprimere il parere su un disegno di legge ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del regolamento.

La VIII Commissione permanente (Ambiente) ha richiesto che per il seguente disegno di legge, attualmente assegnato

alla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, con il parere della I, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione, il parere della VIII Commissione sia acquisito ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del regolamento:

«Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS» (4314).

Tenuto conto della materia oggetto del disegno di legge, ritengo di poter accogliere tale richiesta.

Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di due risoluzioni:

«sulla problematica fiscale»
(doc. XII, n. 155);

«sull'unione economica e monetaria»
(doc. XII, n. 156).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125 del regolamento, deferiti alle sottoindicate commissioni permanenti:

alla V Commissione (doc. XII, n. 156);
alla VI Commissione (doc. XII, n. 155),

nonché, per il prescritto parere, alla III Commissione.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di de-

creto del Presidente della Repubblica recante ulteriori norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Valle d'Aosta concernenti le finanze regionali e comunali.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare per le Questioni regionali, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 18 dicembre 1989.

Trasmissione dal ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.

Il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, progetti di atti normativi comunitari.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 126 del regolamento, i suddetti documenti sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il servizio rapporti comunitari e internazionali che ne trasmetterà inoltre l'elenco alle Commissioni permanenti.

Annunzio di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ritiro di un documento di indirizzo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: Risoluzione in Commissione — Rutelli n. 7-00302 — dell'8 novembre 1989.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: 3039 pregiudiziale di costituzionalità

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	344
Votanti	344
Astenuti	—
Maggioranza	173
Voti favorevoli	17
Voti contrari	327

*(La Camera respinge).**Hanno votato si:*

Andreis Sergio
 Bassi Montanari Franca
 Calderisi Giuseppe
 Capanna Mario
 Cipriani Luigi
 Donati Anna
 Faccio Adele
 Filippini Rosa
 Lanzinger Gianni
 Manna Angelo
 Mattioli Gianni Francesco
 Procacci Annamaria
 Russo Franco
 Russo Spina Giovanni
 Salvoldi Giancarlo
 Scalia Massimo
 Vesce Emilio

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto
 Angelini Giordano
 Angeloni Luana
 Angius Gavino
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino

Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Battistuzzi Paolo
 Becchi Ada
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Bellocchio Antonio
 Benevelli Luigi
 Bernasconi Anna Maria
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Bevilacqua Cristina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario
 Binelli Gian Carlo
 Binetti Vincenzo
 Bodrato Guido
 Bogi Giorgio
 Bonfatti Pagni Marisa
 Bordon Willer

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

Borghini Gianfrancesco
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Cirino Pomicino Paolo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio

Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Conte Carmelo
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Alema Massimo
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Mita Ciriaco
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato

Facchiano Ferdinando
Fagni Edda
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Folena Pietro
Forleo Francesco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Mastrantuono Raffaele
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Menziotti Pietro Paolo
Micheli Filippo

Michelini Alberto
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Principe Sandro
Pujia Carmelo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Santoro Italice
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Solaroli Bruno

Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stefanini Marcello
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Teodori Massimo
Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Violante Luciano
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanone Valerio
Zarro Giovanni
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Caccia Paolo Pietro
Fincato Laura
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Francese Angela
Malfatti Franco Maria
Mannino Calogero
Ricciuti Romeo
Scovacricchi Martino
Stegagnini Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: 3039 pregiudiziale di merito

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	355
Votanti	353
Astenuti	2
Maggioranza	177
Voti favorevoli	22
Voti contrari	331

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Andreis Sergio
 Bassi Montanari Franca
 Battistuzzi Paolo
 Calderisi Giuseppe
 Capanna Mario
 Cecchetto Coco Alessandra
 De Lorenzo Francesco
 Donati Anna
 Faccio Adele
 Filippini Rosa
 Lanzinger Gianni
 Mattioli Gianni Francesco
 Procacci Annamaria
 Russo Franco
 Salvoldi Giancarlo
 Scalia Massimo
 Serrentino Pietro
 Tamino Gianni
 Teodori Massimo
 Vesce Emilio
 Zanone Valerio
 Zevi Bruno

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto

Angelini Giordano
 Angeloni Luana
 Angius Gavino
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Becchi Ada
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Bellocchio Antonio
 Benevelli Luigi
 Bernasconi Anna Maria
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Bevilacqua Cristina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonfatti Paini Marisa
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco

Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Conte Carmelo
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Mita Ciriaco
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato

Facchiano Ferdinando
Fagni Edda
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Filippini Giovanna

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Folena Pietro
Forleo Francesco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo

Mannino Antonino
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Mastrantuono Raffaele
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Menziatti Pietro Paolo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

Perrone Antonino
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rognoni Virginio
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore

Santonastaso Giuseppe
Santoro Italice
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stefanini Marcello
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Violante Luciano
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Cipriani Luigi
Russo Spina Giovanni

Sono in missione:

Caccia Paolo Pietro
Fincato Laura
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Francese Angela
Malfatti Franco Maria
Mannino Calogero
Ricciuti Romeo
Scovacricchi Martino
Stegagnini Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

OGGETTO: 3039 questione sospensiva

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	368
Votanti	368
Astenuti	—
Maggioranza	185
Voti favorevoli	29
Voti contrari	339

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Andreis Sergio
 Bassi Montanari Franca
 Capanna Mario
 Caradonna Giulio
 Cecchetto Coco Alessandra
 Cima Laura
 Cipriani Luigi
 Colucci Gaetano
 Del Donno Olindo
 Donati Anna
 Faccio Adele
 Lanzinger Gianni
 Maceratini Giulio
 Manna Angelo
 Mattioli Gianni Francesco
 Pazzaglia Alfredo
 Pellegatta Giovanni
 Procacci Annamaria
 Rauti Giuseppe
 Rubinacci Giuseppe
 Russo Franco
 Russo Spena Giovanni
 Salvoldi Giancarlo
 Scalia Massimo
 Sospiri Nino
 Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
 Tamino Gianni
 Valensise Raffaele
 Vesce Emilio

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto
 Amalfitano Domenico
 Andò Salvatore
 Angelini Giordano
 Angeloni Luana
 Angius Gavino
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Battistuzzi Paolo
 Becchi Ada
 Beebe Tarantelli Carole Jane

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonfatti Paini Marisa
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano

Cavicchioli Andrea
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Ciabbarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columbu Giovanni Battista
Conte Carmelo
Conti Laura
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
De Mita Ciriaco
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Folena Pietro
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Guerzoni Luciano

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe

Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Mastrantuono Raffaele
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Principe Sandro

Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela

Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Russo Vincenzo

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italo
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalfaro Oscar Luigi
Schettini Giacomo Antonio
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Stefanini Marcello
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Teodori Massimo
Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Violante Luciano
Viti Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanone Valerio
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro

Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Caccia Paolo Pietro
Fincato Laura
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Francese Angela
Malfatti Franco Maria
Mannino Calogero
Ricciuti Romeo
Scovacricchi Martino
Stegagnini Bruno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

INTERROGAZIONI PRESENTATE

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

CASTAGNOLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

lo stabilimento della « Sasso » ad Imperia, così come altri appartenenti all'ex gruppo Buitoni, è oggetto di una ristrutturazione che taglia esclusivamente i livelli occupazionali, riducendo i posti di lavoro, e di tale ristrutturazione i sindacati hanno respinto sia l'impostazione che le conseguenze;

non è accettabile una situazione nella quale ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali è concesso soltanto di sottostare e di assoggettarsi alla volontà dell'azienda, che ha addirittura già fissato al 31 dicembre 1989 la scadenza ultima per l'operatività delle decisioni;

le autorità elettive, e quelle di governo innanzitutto, dovrebbero agire per la tutela delle parti più deboli e per la difesa concreta del diritto fondamentale al lavoro;

in questi giorni si stanno svolgendo incontri, a livello di gruppo Nestlé, nei quali la « parte aziendale » dovrebbe essere indotta ad un atteggiamento più aperto e flessibile —:

se non ritenga che una vertenza di questo genere riproponga con urgenza la necessità di strumenti legislativi ai quali fare riferimento nel rapporto con le potenze multinazionali che operano nel nostro Paese, in ordine sia ai rapporti di lavoro che ai programmi produttivi;

se non giudichi necessaria in ogni caso una convocazione delle parti perché possa essere affrontata al tavolo ministeriale la più ragionevole delle soluzioni rispetto alla vertenza in corso;

se non esistano già ora contesti di natura amministrativa, o comunque di competenza ministeriale, entro i quali possa essere configurato un potere governativo, non solo in termini di auspicio ma anche nel merito delle condizioni operative, onde far sì che per le trattative in corso l'azienda sia indotta a correggere la sua intransigenza e a mostrare una vera e sostanziale disponibilità nei riguardi dei lavoratori e dei sindacati. (5-01871)

MELLINI e VESCE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

quali ragguagli e quali spiegazioni sia in grado di fornire sulla incredibile vicenda della pretura di Brancaleone (RC), la cui nuova sede, costruita con i criteri di funzionalità adeguati alle esigenze del nuovo processo penale è stata consegnata in questi giorni contemporaneamente alla soppressione di tale ufficio giudiziario anche come sede distaccata della pretura circondariale di Locri, pur essendo provvista di tutto il personale in organico, unica in tutto il circondario, mentre la relativa circoscrizione è stata accorpata alla pretura, ora sezione distaccata, di Bianco, ufficio privo di un edificio idoneo e sprovvisto di personale;

se il Ministro intenda intervenire alla solenne inaugurazione dell'edificio (costato 600 milioni) di Brancaleone o se intenda rimandare la cerimonia ad altra epoca in cui sia previsto un nuovo ordinamento giudiziario. (5-01872)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

SINATRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

gli istituti di patronato di assistenza costituiti in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 804 del 1947, furono privatizzati con la legge 27 marzo 1980, n. 112;

la legge n. 112 del 1980, in particolare all'articolo 5, detta i principi di salvaguardia del personale in forza alla data del 27 marzo 1980;

detti principi sono stati, a ben nove anni di distanza, ampiamente disattesi;

con l'ordine del giorno votato dai due rami del Parlamento ed accettato dal Governo, in sede di approvazione della legge in questione, veniva assunto l'impegno a predisporre, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della predetta legge, uno strumento idoneo a consentire l'assorbimento da parte di enti, operanti nel settore della previdenza ed assistenza sociale, del personale che, alla data del 31 dicembre 1979, era alle dipendenze dei vari patronati;

anche tutto ciò è stato completamente disatteso;

il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha predisposto la chiusura dei patronati FACI, CLAAI, ACAI, IPLAS, INAL, con decreto del 29 febbraio 1988 di revoca del riconoscimento della personalità giuridica di detti patronati (*Gazzetta Ufficiale* del 29 febbraio 1988, n. 49);

con decreto del 1° aprile 1988, lo stesso ministro ha revocato il precedente decreto e, con decreto del 6 marzo 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 1989) ha infine predisposto la chiusura

del patronato IPLAS e la nomina di un liquidatore;

in quest'ultimo decreto nessun cenno è stato fatto relativamente al destino dei dipendenti o quanto meno alla loro possibile utilizzazione;

i dipendenti dell'IPLAS sono stati licenziati dal liquidatore alla fine del mese di luglio 1989 —:

perché il provvedimento sia stato adottato soltanto nei confronti dell'IPLAS;

quali immediate iniziative atte a salvaguardare il posto di lavoro saranno adottate in favore del personale licenziato;

se e quali provvedimenti si intendano assumere per ricollocare il personale presso amministrazioni pubbliche di previdenza ed assistenza tenuto conto della decisione di porre in liquidazione il patronato IPLAS. (4-17222)

CIVITA, PERINEI, VACCA, GALANTE, CANNELONGA e BRESCIA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

a Bari, presso la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia, attorno a questioni di natura sindacale, coinvolgenti per la loro portata il funzionamento stesso di tale delicatissima istituzione e le possibilità di elevarne funzionalità e potenzialità, tra il soprintendente architetto Mola e le organizzazioni sindacali è scoppiato un conflitto acutissimo, che col tempo è venuto aggravandosi, fino a sfociare varie volte nelle aule giudiziarie, con pronunciamenti da parte della magistratura in materia di conflitti di lavoro univocamente rivolti a stigmatizzare il comportamento e gli atti del soprintendente;

su tale delicata situazione il Ministero in indirizzo è stato più volte chiamato dalle organizzazioni sindacali ad esprimersi e a compiere atti ispettivi o riparatori;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

da ultimo, nell'impossibilità di poter concludere un negoziato su materie della contrattazione decentrata, le organizzazioni sindacali hanno chiesto al Ministero l'invio di un ispettore (giusto l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, in forza del potere di surroga del Ministero nel caso che un dirigente non adempia alla contrattazione decentrata) —:

gli orientamenti del Ministero su questa complessa vicenda;

se corrisponde al vero che, rispetto a quest'ultima richiesta delle organizzazioni sindacali, da parte del Ministero non si è acceduto alla richiesta della nomina di un ispettore con i poteri sopra richiamati, ma si è disposta una non già meglio qualificata ispezione. (4-17223)

d'AMATO LUIGI. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del turismo e spettacolo. — Per sapere — premesso che la direzione generale dell'Enpals, nonostante i ripetuti inviti rivolti al suo direttore generale, continua a non degnare di una risposta la legittima richiesta del lavoratore Antonio Tortorella, domiciliato a Lecce, posizione assicurativa presso l'Enpals n. 36310, di ricevere un estratto di tutti i contributi versati per suo conto dalle imprese dello spettacolo con le quali aveva lavorato per parecchi anni —:

in base a quali criteri di trasparente democrazia e di servizio verso gli assistiti la direzione generale dell'Enpals rifiuta, in pratica, di fornire informazioni di tal genere;

se e quando lo stesso ente previdenziale riterrà di fornire una esauriente doverosa risposta al lavoratore che invano attende da oltre nove mesi. (4-17224)

LATTERI. — Al Ministro per la funzione pubblica. — Per sapere — premesso che:

è ancora in corso la trattativa per la definizione di alcuni importanti accordi

compartimentali del pubblico impiego (università, sanità, enti locali);

nell'ambito di detta trattativa non sembra siano stati ancora definiti gli inquadramenti relativi ad importanti profili professionali corrispondenti a diplomi di scuole dirette a fini speciali universitarie, secondo tipologie approvate dal CUN e recepite con decreti ministeriali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 (tra i quali i profili di assistente sociale, ostetrica, logopedista, tecnico dei vari settori sanitari, dirigente dei servizi infermieristici, tecnico delle aree di rilievo ecologico, agrario, ecc.);

si ha notizia di orientamenti tendenti a ridurre gli inquadramenti delle predette figure professionali nei livelli corrispondenti alla *ex* carriera di concetto —:

quale posizione intende assumere la parte pubblica rappresentata dal ministro in indirizzo, anche al fine di non vanificare le posizioni della riforma universitaria realizzata col decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, e delle nuove norme sugli ordinamenti didattici in corso di approvazione. (4-17225)

CARIA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere se sia lecito richiedere il pagamento di un interesse di mora del 6 per cento sul ritardo di un solo giorno nel pagamento dell'anticipo di imposta, ritardo dovuto agli scioperi delle banche e se sia ammissibile che il detto importo divenga del 15 per cento sulla somma pagata in ritardo, più un 9 per cento ulteriore su detto ritardo allo scadere del terzo giorno, tenendo presente che al computo di detto giorno sono contenuti i giorni di sabato e domenica festivi.

(4-17226)

PISICCHIO. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali. — Per sapere:

quali provvedimenti intendano adottare rispetto alla denuncia delle organiz-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

zazioni sindacali dei lavoratori ed in particolare della FIM-CISL di Taranto in ordine alla vicenda dell'impresa francese STIPS, che, su appalto dell'ILVA, sta procedendo alla demolizione dell'altoforno n. 2, impiegando irregolarmente manodopera di colore;

quali iniziative concrete si intendano adottare per porre fine al clima complessivo di difficoltà nel sistema delle relazioni industriali a Taranto, denunciato sia dai sindacati dei lavoratori che dalle rappresentanze degli imprenditori, clima che, per quanto riguarda l'ILVA, pare rispondere ad un disegno intrecciato con una ipotesi di smantellamento della presenza industriale nel sud d'Italia. (4-17227)

PROCACCI. — *Al Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio regionale del Lazio, con legge n. 2 del 13 gennaio 1984, ha istituito il Parco naturale dei Castelli Romani, comprendente gran parte del territorio situato nei comuni di Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Nemi, Monteporzio Catone, Rocca di Papa, Rocca Priora e Velletri;

in data 21 aprile 1988 è stato approvato lo statuto del consorzio di gestione del Parco;

entro sei mesi dalla data di approvazione dello statuto suddetto il consorzio di gestione del Parco avrebbe dovuto formulare una proposta di perimetrazione definitiva del Parco stesso, da approvarsi con legge regionale (articolo 4 della legge regionale n. 64 del 1984);

in data 2 dicembre 1988 è stata presentata un'interrogazione ai ministri in epigrafe in merito a quanto esposto e alla quale non è ancora pervenuta risposta;

l'attuale situazione del Parco dei Castelli Romani è oggetto di un esposto,

presentato alla pretura di Frascati in data 25 ottobre 1989;

la mancanza della perimetrazione e l'assoluta insufficienza del servizio di vigilanza del Parco ha consentito il dilagare del bracconaggio e della caccia di frodo, reato di cui si è reso responsabile addirittura l'assessore all'agricoltura e foreste di Montecompatri, il quale è stato sorpreso domenica 5 novembre ad esercitare l'attività venatoria all'interno del Parco —:

quali provvedimenti intendano prendere i ministri interrogati affinché venga data piena operatività al Parco dei Castelli e affinché venga tutelato in maniera adeguata;

quali provvedimenti disciplinari ritengano che possano essere presi nei confronti dell'assessore di Montecompatri.

(4-17228)

PROCACCI. — *Ai Ministri dell'ambiente e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.* — Per sapere — premesso che:

la regione Lazio ha approvato il progetto del Palazzo del Ghiaccio, nel comune di Ariccia, per la cui realizzazione è prevista una spesa di 7 miliardi di lire;

il Palazzo del Ghiaccio, secondo quanto affermato dall'amministrazione comunale, dovrebbe sorgere su una zona destinata dal piano regolatore generale ad attrezzature sportive;

la zona è invece protetta dalla legge Galasso, essendo individuata dal piano paesistico regionale come « zona boscata non compromessa » e, di conseguenza, non sarebbe consentito non solo costruire ma neanche tagliare il bosco senza specifica autorizzazione regionale;

per la realizzazione dell'opera è previsto il taglio e l'estirpazione di centinaia di alberi —:

quali provvedimenti intendano prendere i ministri interrogati per impedire che venga costruito il Palazzo del Ghiaccio

cio, che, oltre a costituire una violazione dalla legge Galasso, comporterebbe un notevole aggravio di spesa per un'amministrazione comunale che non ha ancora provveduto al soddisfacimento degli interessi primari dei cittadini, i quali lamentano l'insufficienza di servizi fondamentali quali fognature, rete idrica, depuratore, scuole, strutture sociali e culturali.

(4-17229)

ARNABOLDI e RUSSO SPENA. — *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premezzo che

giovedì 30 novembre, nel campo nomadi di via Savini, un bambino di sei mesi, Alex Omerovich, è morto per il freddo in una *roulotte* non riscaldata, dopo che gli era stato rifiutato il ricovero ospedaliero nella stessa giornata;

negli ultimi due anni in Italia sono morti, per il freddo o a causa degli inadeguati mezzi di riscaldamento o per gli incendi, dodici bambini zingari: cinque a Roma; uno a Milano; tre in Sardegna; due a Genova; uno a Palermo;

lunedì quattro dicembre, sempre a Roma, è morto uno slavo, Kazim Beziri, di 21 anni, soffocato dalle esalazioni di alcuni pezzi di legno verniciato a cui aveva dato fuoco per scaldarsi in una baracca ove aveva trovato alloggio;

il 2 dicembre, a Roma, sono state rinvenute morte dal freddo due persone senza casa in via Celio Vibenna e in un sottopassaggio pedonale di Corso d'Italia;

nella Roma dei mondiali si muore quindi per i primi geli dell'inverno, triste prologo di una situazione che andrà ad aggravarsi e che farà altre vittime prima di primavera, se non si interverrà con misure straordinarie;

causa ricorrente dei decessi è la impossibilità di riscaldare in sicurezza le *roulotte* nei campi nomadi, quindi il gelo o le esalazioni dei riscaldamenti o il pericolo di incendio;

da questo punto di vista la situazione dei campi nomadi di Roma è del tutto inadeguata: su 21 campi solo uno, quello di via Tiburtina, è fornito di allacciamento elettrico alle singole *roulotte*, che permette di installare stufe elettriche; in solo quattro campi, via Savini, Cantoni, Invernaccio, Casilina, esiste l'impianto pubblico di illuminazione, ma non gli allacci individuali; gran parte dei campi sono sforniti di allaccio di acqua per lo spegnimento degli incendi; in un caso, quello di via Rapolla, la collocazione è tale che il campo è raggiungibile dai vigili del fuoco solo con difficoltà. Va aggiunto che in nessun campo esistono servizi igienici allacciati in fognatura e che nei campi ove sono collocati servizi igienici mobili questi sono in ragione di uno ogni 80 persone, infine non essendo contemplata nell'accordo italo-jugoslavo la assistenza sanitaria per coloro che non sono lavoratori dipendenti i Rom con questa nazionalità non sono coperti dalla assistenza sanitaria;

la competenza della assistenza nei confronti di queste situazioni dovrebbe essere del comune di Roma (oggi del commissario straordinario) il quale è completamente latitante, avendo anzi tagliato recentemente alcuni investimenti in favore dei nomadi —:

se non ritengano che nella situazione data, vista la latitanza del comune di Roma, sia necessario un intervento urgente da parte della protezione civile atto a garantire, almeno per l'inverno, la protezione dal freddo e dalle sue conseguenze la popolazione nomade e senza casa ed in particolare se non si ritenga di dover intervenire urgentemente con le seguenti misure:

a) immediato allaccio individuale della corrente elettrica a tutti i campi nomadi;

b) fornitura, nella misura in cui questo fosse necessario, di stufe elettriche sicure per il riscaldamento delle *roulotte*;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

c) allacciamento immediato della fornitura dell'acqua ai campi nomadi sia per lo spegnimento degli incendi che per le necessità sanitarie;

d) istituzione di presidi sanitari fissi, almeno nei campi più grandi, e mobili per gli altri campi, per il periodo invernale per garantire l'assistenza sanitaria e la prevenzione delle malattie invernali;

e) approntamento di rifugi e fornitura di *roulotte* per persone senza casa, nomadi o barboni o altro, che garantiscano almeno la protezione dal gelo nel periodo invernale.

Gli interroganti, vista la situazione e il ripetersi di decessi, ritengono che la eventuale omissione di interventi straordinari ed urgenti, in attesa della realizzazione di strutture fisse da parte degli enti locali, da parte dei ministri in indirizzo configurerebbe una responsabilità nei confronti di nuovi eventi luttuosi.

(4-17230)

PERINEI, CIVITA e VACCA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

l'abitato della città di Santeramo (Bari) è assediato da un traffico intenso, caotico, congestionante, fortemente rumoroso e perciò stesso estremamente inquinante;

i danni alle persone, alle cose, alle abitazioni sono ormai incalcolabili. Tutto questo accade a causa della viabilità extraurbana, decisamente molto al di sotto dei livelli normali, quanto meno sufficienti, di sicurezza e di agibilità;

il centro abitato del comune di Santeramo è attraversato dalla strada statale n. 271, che si snoda lungo l'itinerario Matera-Santeramo-Cassano-Sannicandro-Bitritto-Bari ed è altresì attraversato dalla strada statale n. 171, che si articola lungo l'asse viario Altamura-Santeramo-Gioia del Colle-Taranto. È im-

diato rilevare la funzione delicata di snodo viario intercomunale, interprovinciale e interregionale che assume la città di Santeramo. L'amministrazione comunale di Santeramo ha voluto quantificare il carico della circolazione e nei giorni 13 e 14 novembre 1989 ha proceduto ad un suo rilevamento scientifico. Sul tratto Santeramo-Cassano è stato registrato — dalle ore 4,00 alle 23,30 — il transito di 7.808 veicoli; nel medesimo arco di tempo sulla strada statale per Gioia è stato registrato il transito di 5.325 veicoli; circa il 15 per cento di tutta questa massa di traffico è costituito da veicoli pesanti, superiori ai 20 quintali —:

quali iniziative concrete intenda intraprendere per risolvere una tale antica questione, che continua a turbare e offendere l'equilibrio e la serenità di una comunità attiva, laboriosa, civile;

quali indicazioni poi, altrettanto concrete, intenda rivolgere alla direzione generale dell'ANAS affinché, dopo più di un quindicennio di richieste avanzate e sempre frustrate e vanificate, possa procedere alla realizzazione delle previste tangenziali e avviare così, finalmente, a soluzione un grave problema, che esaspera la popolazione della città di Santeramo e le impedisce di conquistare un ulteriore fondamentale obiettivo civile di sviluppo e di progresso. (4-17231)

CIPRIANI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di febbraio i parlamentari di Democrazia proletaria hanno presentato un'interrogazione parlamentare riguardante il licenziamento di 269 dipendenti della Seleco negli stabilimenti di Pordenone, Campofornido (Udine) e None (Torino), rivolta a sapere i motivi della non deliberazione CIPI in merito, che avrebbe evitato tali licenziamenti, nonché l'indirizzo del Governo sul mancato ri-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

spetto delle delibere CIPI 8 giugno 1983 e 11 ottobre 1984, alla quale attendono ancora risposta;

nel periodo precedente e successivo al 27 dicembre 1988, data dei licenziamenti sopramenzionati, si sono avute nuove assunzioni da parte della Seleo di Pordenone in qualifiche che vanno a sovrapporsi a quelle dei lavoratori posti prima in cassa integrazione e poi licenziati, determinando una evidente gestione arbitraria degli assetti occupazionali in contrasto con « ipotesi di reimpiego alternativo » (CIPI 11 ottobre 1984) dei cassintegrati stessi, ai quali è stato preferito, appunto, nuovo personale; in particolare i dati minimi documentabili dai tabulati dei libri paga aziendali relativi ai livelli dal quarto al settimo sono:

dal 27 dicembre 1988 al maggio 1989, n. 5 assunzioni;

nel 1988 fino al 27 dicembre 1988, n. 4 assunzioni;

nel 1987, n. 5 assunzioni;

nel 1986, n. 3 assunzioni;

(i tabulati a cui ci si riferisce sono agli atti nelle cause giuridiche avanzate da alcuni licenziamenti per il reintegro nel posto di lavoro) —:

se corrispondono a verità le notizie secondo cui esiste un progetto di delibera del CIPI databile approssimativamente a marzo 1989 che avrebbe potuto risolvere il problema dei 269 licenziamenti, da tutti lungamente attesa e che sembra sia stata bloccata unicamente dalla mancanza della firma del Ministro responsabile, e in caso affermativo che cosa intenda fare il Governo al riguardo;

se non vadano considerati come organico aziendale a tutti gli effetti anche questi 269 lavoratori e quindi inseriti tra coloro che debbono usufruire della « salvaguardia dei livelli occupazionali utilizzando gli strumenti più opportuni » come recita l'ultima delibera CIPI del 27 ot-

tobre 1989 che è alla base della soluzione prevista per il caso Seleo;

se, con riferimento alla stessa delibera, non siano incompatibili le nuove casse integrazioni richieste dall'azienda con i tempi previsti per la riorganizzazione industriale il cui progetto sarà presentato « al CIPI, entro sei mesi » dalla data della delibera stessa e che comportando nuovi assetti industriali determinerà nuovi indirizzi dirigenziali che non dovrebbero essere preclusi con atti poco chiari dell'odierna gestione aziendale;

se il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non intenda verificare la legittimità dei « contratti di novazione » che l'azienda ha proposto per risolvere alcune situazioni di cassa integrazione, con il passaggio di qualifica di impiegati ed operai, che ci risultano essere in contrasto con l'articolo 2103 del codice civile, l'articolo 13 della legge 300 del 1970 e la sentenza 5388 del 19 giugno 1987 della Cassazione sezione lavoro;

se, infine, alla luce della delibera CIPI 27 ottobre 1988, dell'esborso di denaro pubblico che l'operazione comporta, delle situazioni precedentemente esposte, nonché delle ricorrenti voci pubblicate dalla stampa sullo stato di precaria salute della Seleo, il Governo non intenda chiarire in maniera più esplicita e formale che l'intervento pubblico di salvataggio aziendale deve essere vincolato al rispetto di obiettivi sociali quali sono i diritti e l'occupazione in fabbrica, ciò si deve pretendere attraverso l'abbandono da parte dell'azienda di tutte le forme di gestione arbitraria dei livelli occupazionali e normativi che l'hanno caratterizzata nell'ultimo periodo, attuando anche una forma di controllo pubblico sull'attuale gruppo dirigente della Seleo mediante l'invio di ispettori ministeriali *in loco* con compiti di verifica sulla gestione del personale ma anche amministrativo-contabile alla luce del debito aziendale accumulato, indagando sulle cause che l'hanno prodotto attraverso la verifica dei canali di spesa. (4-17232)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

CIPRIANI. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nel luglio 1989 il comune di Scarperia (Fi) ha approvato due varianti al piano regolatore generale che riguardano la costruzione di un megaimpianto di golf e l'ampliamento dell'autodromo internazionale;

se verrà realizzato l'ampliamento dell'autodromo, ci si troverà di fronte ad un impatto ambientale pesantissimo, destinato a coinvolgere l'intera area del Mugello: problemi di viabilità, aumento del traffico veicolare e dell'inquinamento acustico, problemi di inquinamento idrico;

in un appello diffuso nei giorni scorsi, personalità del mondo politico e della cultura hanno denunciato i tentativi di stravolgimento di questa importante zona. In particolare, se l'autodromo ristrutturato sarà autorizzato ad ospitare manifestazioni sportive di F1 assisteremo ad una vera e propria invasione, quantificabile in oltre 100.000 persone, cioè un quantitativo di persone superiore agli stessi abitanti dell'intera area. Un simile afflusso di persone comporta inevitabilmente l'adeguamento delle strutture viarie, con la costruzione di nuove: un impatto ambientale di dimensioni tali da incidere pesantemente sugli equilibri naturali e paesaggistici di tutto il Mugello;

anche la seconda variante, prevedendo la costruzione di un mega impianto di golf da parte della società Poggio de' Medici, è destinata ad impattare il territorio con conseguenze decisamente negative;

da anni ci troviamo di fronte a un progressivo tentativo di pregiudicare gli equilibri ambientali di una delle zone paesaggisticamente più belle della Toscana. Infatti, l'invaso di Bilancino, opera assai discutibile da un punto di vista dell'utilità pubblica, ha stravolto una vasta area agricola del comune di Barberino di Mugello, mentre la prevista megadisca-rica di rifiuti dell'area fiorentina a Chie-

sina di Cupo verrà collocata in un'area che insiste sulla dorsale montana a fianco dell'invaso stesso. La variante di valico Barberino-Sasso Marconi e la « bretella » autostradale Barberino-Incisa, infine, rappresentano una proposta di vero e proprio saccheggio di questa zona —:

quali provvedimenti i ministri competenti intendono prendere per evitare l'espansione dell'autodromo del Mugello e la costruzione del megaimpianto di golf oggetto dell'interrogazione;

quali atti e provvedimenti sono in corso per tutelare il patrimonio paesaggistico e naturale del Mugello, in particolare rispetto alle prospettate grandi opere citate in premessa. (4-17233)

RALLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che presso l'INPS di Catania e di Messina sono giacenti da tempo innumerevoli pratiche pensionistiche di ex combattenti, come quella del signor Alfio Franco, nato a Randazzo (Catania) il 15 aprile 1917, che da oltre due anni ha presentato, presso l'INPS di Catania, un'istanza di pensione quale ex combattente — quali provvedimenti intenda adottare affinché vengano al più presto evase queste pratiche e corrisposte tutte le somme dovute. (4-17234)

VITI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro si trova nella necessità di coordinare, nell'ambito delle finalità istituzionali previste dall'articolo 23 della legge n. 12 dell'11 gennaio 1979, i comportamenti dei consigli provinciali, in conseguenza della conclusione dell'annoso contenzioso instauratosi a seguito della poco chiara formulazione dell'articolo 40 della predetta legge;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

il problema della iscrizione nell'albo professionale resta tuttora insoluto, penalizzando i circa mille consulenti in possesso di autorizzazione concessa *ex lege* 1081 del 1964, non iscritti alla data del 4 febbraio 1979 —:

se non intendano intervenire affinché siano poste in essere tutte le necessarie iniziative che consentano di portare ad una rapida modifica dell'articolo 40 della legge n. 12 del 1979 in modo da ricomprendere o escludere tutti coloro che alla data di entrata in vigore della stessa legge avevano già conseguito l'autorizzazione *ex lege* precedente o erano in attesa di conseguirla per aver già sostenuto l'esame. (4-17235)

CIPRIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il generale Notarnicola (*ex* comandante della 1^a divisione del SISMI) durante la sua audizione il 21 novembre 1989 nella Commissione bicamerale sul caso Ustica ha dichiarato quanto segue: « Oggi sono convinto che il generale Santovito, in quanto uomo di un certo gruppo, aveva dei rapporti con uomini di un certo gruppo che non erano necessariamente tutti nelle liste e sono i più pericolosi, sono quelli che forse neanche io a mio tempo ho individuato. Non so se la risposta è precisa, ma siccome l'onorevole Cipriani mi domanda se il generale Santovito comandava io dico di no, siccome però mi si chiede se aveva influenza allora rispondo di sì: certamente c'erano persone fiancheggiatrici del gruppo P2, che erano nel servizio non individuate perché non presenti nelle liste, che al generale Santovito riferivano spessissimo, oppure erano portatrici di sue istanze, cioè i circuiti occulti »;

in precedenza lo stesso generale Notarnicola, durante una audizione sul caso Cirillo, circa la mancata trasmissione di informazioni dal CS di Firenze alla polizia su Senzani, avanzò il dubbio di una

possibile azione di copertura da parte del capocentro CS di Firenze, tenente colonnello Mannucci Benincasa (tutt'ora in servizio) nei confronti del Senzani, stante il fatto che durante il processo per la strage di Bologna furono messe in atto azioni depistanti da parte del Mannucci Benincasa. I fatti sono noti, e sono emersi dalle deposizioni del capitano dei carabinieri Pandolfi, e da una lettera scritta dal dottor Persico (giudice istruttore durante la prima fase d'indagini per la strage di Bologna) al dottor Sica, che indagava sulle deviazioni del SISMI;

nel giugno e nel settembre 1981 apparvero sulla rivista *Critica Sociale* articoli a firma del giornalista Pamparana, dove si affermava che il dottor Persico era stipendiato dal SISMI e che il procuratore della Repubblica di Bologna Marino era affiliato alla P2;

le accuse si rivelarono completamente infondate e si capì che a organizzare il depistaggio era stato un ufficiale del SISMI il quale riuniva, durante il periodo del processo, diverse persone a tale scopo, in una caserma dei carabinieri;

l'ufficiale del SISMI in questione era il capocentro CS di Firenze Mannucci Benincasa;

all'epoca dell'arresto di Licio Gelli in Svizzera, il Mannucci Benincasa si recò oltralpe per incontrare il magistrato che aveva emesso il mandato di arresto. Non si è mai saputo a quale titolo e da chi il capocentro CS di Firenze sia stato inviato dal magistrato elvetico; visto come successivamente venne organizzata la fuga di Gelli e di come il mandato di estradizione svizzero blocchi di fatto la magistratura italiana nei confronti del capo della P2, sarebbe utile saperlo ora;

nel 1987 il giudice Minna, nella sentenza di rinvio a giudizio per gli attentati ai treni avvenuti in Toscana (Vernio), scriveva quanto segue: « e con nomi e cognomi propri un ufficiale dei servizi ha affermato di aver incontrato Augusto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

Cauchi nella primavera del 1974 non meno di due volte e di averne avuto una telefonata da Milano a fine 1975, telefonata allora comunicata alla magistratura di Arezzo». Rimane da aggiungere che anche questa volta l'ufficiale dei servizi era il Mannucci Benincasa, ed Augusto Cauchi latitante condannato in primo grado a 16 anni, in secondo grado invece assolto;

in merito alla strage di Ustica il Mannucci Benincasa fu il patrocinatore presso il generale Notarnicola delle tesi di un attentato terroristico, anche quando la rivendicazione dei NAR e di Marco Affatigato si rivelò falsa, sostenendo che l'attentato era rivolto contro un magistrato che stava indagando su terroristi di sinistra e che si sarebbe trovato sull'aereo Itavia precipitato ad Ustica. Inutile aggiungere che anche questa notizia si rivelò come depistaggio messo in opera dal capocentro CS di Firenze;

anche la nomina del Benincasa al CS di Firenze suscita, secondo l'interrogante, molti dubbi. Avendo fatto parte del SID nel giugno del 1971 sostituì nel compito di capocentro di Firenze il piduista Viezzer, accusato di aver passato a Gelli i dossier dei servizi che avrebbero dovuto essere distrutti. Che il cambio di Viezzer con Mannucci Benincasa fu patrocinato da Gelli lo si evince, secondo l'interrogante, dalle dichiarazioni del giornalista dell'ANSA Coppetti e del maggiore Umberto Nobili del SIOS aeronautica alla commissione P2 (volume III°, tomo IV, della parte III°) là dove il Gelli conferma al Coppetti che è stata una ottima scelta;

dai medesimi atti della commissione P2 emergono altri fatti allarmanti. Il maggiore Nobili del SIOS di Firenze, massone della loggia Ombrone di Grosseto, passato nel gennaio 1980 al SIOS dello stato maggiore dell'aeronautica, si incontrò più volte con Gelli, al quale chiese di essere accolto nelle file della P2. Dai medesimi atti risulta che quando erano a Firenze il Nobili ed il Benincasa erano fra loro in contatto, e nulla esclude

che lo fossero anche durante il periodo successivo alla strage di Ustica, visto appunto che il Nobili era passato al SIOS dello stato maggiore dell'aeronautica dal gennaio 1980 -:

quale ruolo il tenente colonnello Mannucci Benincasa risulti che abbia svolto negli episodi descritti in premessa, e se si intende compatibile la sua permanenza a capo del centro CS di Firenze;

quale sia l'attuale collocazione del maggiore Umberto Nobili e quale funzione svolse durante tutto il periodo in cui il SIOS dello stato maggiore dell'aeronautica fu impegnato nell'inviare informative al SISMI e alla magistratura sulla strage di Ustica;

se non si intenda avviare una indagine approfondita per scoprire quali siano i centri occulti, che non figurarono negli elenchi della P2, ma tutt'ora operano all'interno dei servizi che lo stesso generale Notarnicola definisce come i più pericolosi. (4-17236)

MUNDO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il TAR della Calabria, con decisione del 23 novembre 1989, ha deciso l'annullamento delle operazioni elettorali della quarta sezione del comune di Trebisacce e della proclamazione degli eletti nelle elezioni del 28 e 29 maggio scorso, si deve presumere, dal momento che stranamente dopo 13 giorni non è stata ancora presentata la motivazione, che pure è necessaria per l'impugnazione, per la mancata vidimazione;

la clausola di nullità per casi analoghi, già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 570, è stata espressamente abolita con la recente legge n. 95 del 1989, che, evidentemente, in mancanza di una qualsiasi irregolarità sostanziale, come nella fattispecie, ove non è stato sollevato od eccepito neppure il dubbio di una qualche irregolarità sostanziale, conferma inequivocabilmente la

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

regola della validità delle operazioni elettorali;

in presenza di una situazione chiara e per nulla contestata sul piano sostanziale la richiamata decisione del TAR appare non una sentenza che rende giustizia ma una decisione che produce ingiustizia, si muove in direzione opposta alla volontà del legislatore e mortifica la sovranità popolare —:

quali iniziative intende adottare nell'ambito delle proprie competenze, per una ispezione relativa a sentenze che accrescono la sfiducia dei cittadini nella giustizia ed offendono diritti costituzionali. (4-17237)

PARLATO e MANNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che:

in sede di riforma dei servizi di riscossione il ministro interrogato dovrà determinare i concessionari del servizio in 125 ambiti territoriali;

nella provincia di Napoli gli ambiti previsti sono due (A e B) e per il primo ambito — coincidente con la città di Napoli — concorrono una società privata, la Spa Corit il cui capitale è detenuto dal Banco di Roma, dalla BNL e dal Banco di Santo Spirito che hanno sin qui gestito in « contitolarità » dal 1974 l'esattoria di Napoli, secondo una formula che non ha garantito né la trasparenza (trattandosi di una società di fatto tra persone giuridiche, priva di organi societari) né i diritti della utenza né quelli del personale come dimostrato anche da vertenze e da atti di sindacato ispettivo parlamentare, ed il Banco di Napoli, istituto di diritto pubblico che, pur tra mille gravi manchevolezze e serie censure di ogni tipo e in grado di fornire garanzie di affidabilità per la sua massiccia presenza sul territorio, che può garantire un servizio realmente diffuso così come l'esattoria comunale, pur essendovi tenuta

per contratto non è mai riuscita a fare come già denunciato dagli interroganti —:

quali criteri guideranno la scelta tra i due concorrenti e se chi, comunque, tra i suoi fini istituzionali abbia l'esercizio del credito in favore delle categorie produttive meridionali ed una locale articolazione adeguata, possa mai essere escluso. (4-17238)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, del lavoro e previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che la CISNAL ha denunciato che la Società Autostrade Meridionali di Napoli è venuta e viene meno al rispetto delle più elementari norme per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente di lavoro e per la prevenzione di infortuni e malattie per i lavoratori dipendenti, tanto che in più occasioni il sindacato ha chiesto all'unità sanitaria locale competente di far accertare le anomalie da esso riscontrate —:

se risulti che:

a) i video-terminali non sono dotati di schermi antiriflesso e che i sedili non sono regolabili, tanto da creare problemi ergonomici legati ad una disagiata positura dell'operatore;

b) le condizioni di igiene e prevenzione sanitaria nei locali di lavoro sono insufficienti e che gli stessi manchino di arredi idonei;

c) nei locali di Barra (in Napoli) usati come mensa dai casellanti, mancano lo scaldavivande ed idonei sistemi per la conservazione dei pasti, nonché la rete di protezione alle finestre contro gli insetti. L'impianto elettrico non risulta realizzato conformemente alla necessaria tecnica, tanto che alcuni cavi di alimentazione sono inchiodati direttamente alle pareti e sono state notate molte prese a spine multiple che possono determinare sovraccarico di corrente con pericolo di cedi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

mento dell'impianto e dell'isolamento elettrico. Numerose prese di corrente sono sconnesse dalle loro sedi di incasso;

d) molti *box* di esenzione pedaggi hanno i radiatori di riscaldamento inefficienti;

e) come sostiene la CISNAL, l'unità sanitaria locale 46 di Napoli con nota del 28 giugno 1989 ha obbligato la Società Autostrade Meridionali ad eliminare tali gravi pericoli e ha disposto che i lavoratori addetti all'uso dei videotermini siano sottoposti a controlli periodici clinici e strumentali entro 30 giorni dalla suddetta notifica;

quanti lavoratori della Società Autostrade Meridionali hanno subito infortuni nell'ultimo triennio e qual è la percentuale di assenze per malattia in tale periodo;

se sono state eliminate tutte le anomalie ed inefficienze riscontrate dagli ispettori dell'unità sanitaria locale 46 di Napoli;

se i lavoratori addetti ai videotermini siano stati e tuttora vengano sottoposti periodicamente a controlli clinici e strumentali e con quale esito. (4-17239)

PARLATO. — *Ai Ministri degli affari esteri, per i rapporti con il Parlamento e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

recenti notizie di stampa riferiscono di una intensa attività di immagine per il rilancio del poligono equatoriale San Marco, il cui fallimento è dimostrato inequivocabilmente dalla assoluta inattività dal 1975 (dicesi millenovecentosettantacinque), fatto salvo il lancio (scientificamente inutile) del marzo 1988. Il missile « Scout » ha ampiamente dimostrato di non avere possibilità di mercato perché obsoleto tantoché la NASA ormai lo regala; il successore « Scout II » — proposto dalla FIAT per il tramite della Divisione Spazio della SNIA-BPD — ha lo scopo principale, secondo l'interrogante, di prosciugamento di pubbliche risorse grazie al solito connubio quadrangolare enti

pubblici, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, docenti universitari, industrie. Infatti, l'esperienza acquisita con la partecipazione italiana all'Agenzia spaziale europea indica un futuro caratterizzato da lanciatori di notevoli dimensioni così da mettere in orbita carichi utili (scientifici, commerciali) di gran lunga superiori ai 600 chilogrammi previsti al massimo per lo « Scout II » ed ammortizzare gli elevati costi per il lancio —:

se tramite l'Agenzia spaziale europea si voglia acquisire lo studio sulle prospettive di mercato per i lanciatori del tipo di quello proposto;

il costo di massima preventivato per il progetto;

se sia stata effettuata la ricerca di enti e industrie straniere cointeressate allo « Scout II », essendo ovvio che in questo caso un progetto interamente nazionale oltre ad avere un costo esorbitante, suscita perplessità per l'eventuale futura collocazione nel mercato internazionale;

se il ministro del tesoro voglia frenare almeno un po', nell'ambito delle proprie competenze, la furia dissipatrice dell'ASI (di cui è vice presidente Broglio, cointeressato della SNIA-BPD tramite il Centro ricerche aerospaziali dell'università di Roma) valutando la riduzione consistente della dotazione finanziaria per il 1990 alla luce dei pericoli in atto di colossali sprechi;

se non si voglia disporre la sospensione di qualsiasi decisione al suddetto riguardo da parte dell'ASI sino all'esito degli accertamenti necessari ed urgenti richiesti. (4-17240)

PARLATO e MANNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che:

in Italia non viene autorizzata in generale la vendita di lievito secco per la panificazione, per motivi davvero misteriosi;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

risulta tuttavia (ed al mistero è lecito aggiungere il sospetto) che la società Trentina Lieviti sia stata autorizzata alla vendita del lievito secco da essa prodotto e denominato « lievito Pizza » (e che viene peraltro usato per la panificazione);

consta invece che alla società Vinal, che ha chiesto di essere autorizzata ad immettere sul mercato italiano — come avviene in tutto il mondo — il proprio lievito secco per panificazione, è stata negata l'autorizzazione;

il « lievito Pizza » (adoperato per la panificazione) della società Trentina Lieviti, ha infatti la stessa formula di quello prodotto da altre ditte per la panificazione e contiene quindi anch'esso il monogliceride degli acidi grassi denominato « SPAN 60 », costituito per il 70 per cento da strutto e per il 30 per cento da acido tartarico;

tale monogliceride, che non è assolutamente tossico, viene normalmente utilizzato nell'industria dolciaria ed ha caratteristiche eccezionali: se viene usato dalla società Trentina Lieviti continua a non essere tossico ma se viene usato da altre ditte, anche sempre per la produzione del lievito, è « mortale »;

gli interroganti consta altresì che sia la pizza che il pane si ingeriscono solo per via orale ma al Ministero devono invece risultare diverse vie se la nocività dello « Span 60 » è tale ove viene utilizzato per la panificazione ma non lo è più se viene adoperato per la pizza;

la tossicità deriva, a giudizio degli interroganti, solo dal nome della società che lo produce come è dimostrato dal fatto che il lievito Pizza prodotto dalla società Triestina Lieviti ha la stessa composizione del lievito prodotto dalla medesima società in Francia e bisogna idratarlo al momento dell'impiego, mentre il lievito secco prodotto dalla Vinal e brevettato in tutto il mondo è pronto già all'uso e non occorre idratarlo;

quattro società italiane, produttrici di lievito di birra (70 per cento acqua

oltre al 30 per cento di fecola), sulla base di valutazioni erranee e di condizionamenti vari, hanno così ottenuto di poter coprire tutte le quote di mercato in danno del lievito secco, il quale ha dalla sua i seguenti pregi alternativi: è pronto all'impiego, si conserva per tre anni (e non ha quindi bisogno, come quello di birra, del frigorifero e per non oltre 20 giorni e non lascia odori) e viene adoperato tranne che in Italia in tutto il mondo —:

come si spieghino — oltre che con interessi affaristici a giudizio degli interroganti evidenti e andati sinora ad effetto — la turbativa di mercato ed i privilegi iniquamente concessi ad altri prodotti stante quanto in premessa;

se, ed in quali tempi, si voglia autorizzare la commercializzazione in Italia del lievito secco per la panificazione, inspiegabilmente vietata, a differenza di quanto accade in altri paesi molto più rigorosi sul piano della difesa alimentare;

se voglia stroncare scelte dettate dal voler privilegiare interessi assolutamente singolari e certamente non obiettivi e legittimi. (4-17241)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dell'ambiente, per il coordinamento della protezione civile e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

durante lo scorso mese di agosto a Procida è franata gran parte della collina di punta Serra, seppellendo con oltre tremila metri cubi di tufo il sottostante arenile di Ciraccio;

tale zona era stata già nell'occhio del ciclone l'anno scorso per altre frane, per la protesta degli ambientalisti e del « Comitato permanente Ciraccio » in seguito allo sversamento di liquami provenienti da alcuni *campings* ed abitazioni costruiti nella zona, in violazione delle norme di tutela ambientale, dal costone direttamente sulla spiaggia sottostante;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

l'isola di Procida da molti anni è soggetta a frane e smottamenti che ne distruggono o modificano lunghi tratti del litorale e mettono continuamente a repentaglio la pubblica incolumità;

i fenomeni di speculazione edilizia dell'ultimo decennio incidono decisamente sull'erosione « fisiologica » costiera e nessun intervento di tutela risulta approntato dalle autorità comunali, provinciali e regionali competenti;

da anni si parla di un piano di interventi per prevenire l'erosione e le frane che modificano periodicamente l'assetto geologico dell'isola e la stessa distribuzione geografica delle coste —:

quali provvedimenti di intervento, tutela e prevenzione sono stati adottati o si ritiene di adottare per la salvaguardia geologica e urbanistica di Procida e della pubblica incolumità dei cittadini e turisti, che, altrimenti, abbandoneranno man mano l'isola;

quali controlli, iniziative repressive e denunce sono state effettuate in relazione alle troppe speculazioni edilizie e ad una gestione del territorio quantomeno allegra e irresponsabile da parte del comune di Procida;

come è possibile che il decreto del Presidente della Repubblica del 1964 che prevede l'intervento dello Stato per risolvere il problema degli smottamenti a Procida, sia stato clamorosamente e scandalosamente disatteso. (4-17242)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'arroganza della camorra ha assunto nel casertano proporzioni ed estensioni preoccupanti e valgono a dimostrarlo le dimostrate connivenze di esponenti politici di regime con le organizzazioni malavitose individuate dalle forze dell'ordine e dalla magistratura nell'Agro Aversano e gli oltre sessanta omicidi verificatisi dall'inizio dell'anno:

uno degli episodi più efferati si è verificato di recente a Maddaloni, dove tre persone sono state uccise da camorristi assassini, intenzionati ad imporre la legge della violenza e del sopruso e non è escluso che l'eccidio possa essere maturato nel quadro della spartizione di appalti e di commesse pubbliche;

sempre a Maddaloni si è tenuta una manifestazione anticamorra cui hanno partecipato, tra gli altri, il consigliere comunale del MSI dottor Claudio Marone ed un altro consigliere, il senatore Imposimato, che ha affermato di essere a conoscenza — per averne ricevuta specifica confidenza dall'interessato — del caso di un amministratore comunale piegatosi alla volontà della camorra;

a seguito delle dichiarazioni del senatore Imposimato la giunta municipale di Maddaloni si è dimessa, con ciò confessando che nel suo seno vi sono elementi non estranei alla criminalità organizzata —:

quali iniziative si intendano adottare per porre un freno allo strapotere della camorra a Maddaloni e nell'intera provincia di Caserta;

a che punto siano le indagini per assicurare alla giustizia gli autori del triplice omicidio di Maddaloni e per appurare quale sia il movente specifico dell'eccidio;

quali iniziative si intendano assumere affinché la magistratura vagli adeguatamente l'affermazione del senatore Imposimato in merito al denunciato cedimento di un amministratore comunale alle pretese della camorra e per far venire finalmente alla luce altri casi di cedimenti o di connivenze degli amministratori comunali di Maddaloni con le organizzazioni camorristiche. (4-17243)

PARLATO e MANNA. — *Al Ministro della finanze.* — Per conoscere — premesso che:

con la legge 16 marzo 1987, n. 123, venne autorizzata l'amministrazione auto-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

noma dei Monopoli di Stato « a vendere, ai rispettivi titolari di concessione in vigore alla data della presente legge, nonché a coloro che sono titolari di locazioni alla medesima data, gli alloggi di sua proprietà »;

da allora a date correnti la norma è restata sostanzialmente inapplicata, salvo pochi privilegiati tra i quali, manco a dirlo, il Direttore generale della AMS, dottor Carmelo Sapienza, nonché il vicedirettore e taluni sindacalisti giunti — anche essi — primi al traguardo essendo « più eguali » degli altri aventi diritto —

se sia noto quante istanze siano state presentate entro i sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge su richiamata;

quante e quali alla data della risposta al presente atto ispettivo, abbiano avuto il parere favorevole del consiglio di amministrazione;

a cosa siano dovuti gli inaccettabili ritardi nell'esecuzione della legge che oltre che a rispondere a necessità sociali legittime e riconosciute dal legislatore doveva consentire alla stessa Amministrazione di disporre di risorse per la ristrutturazione e l'acquisto e la costruzione di fabbricati nei comuni e nelle province interessati dalle vendite;

per quale ragione siano stati privilegiati dirigenti e sindacalisti della AMS e non evase le istanze di tutti i lavoratori dipendenti come sarebbe stato doveroso;

se si preveda l'adempimento della legge in parola prima della fine del XX secolo o no. (4-17244)

PARLATO e MANNA. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere — avuto riguardo al contenuto della risposta all'interrogazione n. 4-02428 (tempo intercorso ventitrè mesi) —

gli elementi principali dei contratti stipulati a favore dell'Aeritalia (oggi presieduta dall'ex ambasciatore La Rocca, già capo di Gabinetto del ministro degli

affari esteri ed oggi Presidente del Consiglio dei ministri) e delle somme erogate ai sensi delle leggi n. 675 del 1977, n. 46 del 1982, n. 808 del 1985, n. 64 del 1986, specificando per ciascuno l'oggetto, l'importo preventivato, l'importo pagato, la suddivisione nord-sud;

se il Ministero sia dotato di un sistema di elaborazione elettronica dei dati, così da consentire il tempestivo reperimento dei nominativi delle aziende di cui alle deliberazioni del CIPI di ammissione alle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

(4-17245)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la Ceta Srl ha recentemente inviato una diffida al Sindaco di Napoli ed all'assessore ai servizi tecnologici a proposito della localizzazione di uno dei parcheggi alla Calata Capodichino, esattamente su un suolo dove opera un parcheggio della stessa società, autorizzato dal comune con licenza n. 301 del 1° marzo 1989 !...;

tale determinazione del comune di Napoli appare illogica giacché si tenta di sostituire un'attività con un'altra di analogo contenuto. Inoltre a non molta distanza dall'area in questione c'è un'area libera e disponibile a circa 300 metri dall'uscita della Tangenziale che potrebbe meglio servire le esigenze comunali e potrebbe aggiungersi, se attrezzata a parcheggio, a quella già esistente;

è scandaloso che si preveda di spendere per la realizzazione di una struttura... che già esiste 16 miliardi e 900 milioni per avere 900 posti auto, laddove l'attuale parcheggio, sistemato e fornito di opportuni stalli segnaletici, conterrebbe circa 700 posti auto con una spesa davvero irrisoria —

quali provvedimenti si intenda adottare per scongiurare una determinazione

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

inutile, arbitraria ed illogica che fa sorgere il sospetto di recondite manovre speculative nel solco della tradizione partenopea comunale di cronici disavanzi di bilancio e di affaristiche operazioni che caratterizzano da anni la gestione del comune di Napoli, oggetto di varie indagini e inchieste, da Saredo in avanti senza che nessuna autorità centrale intervenga per fermare davvero tale logica che comporta il puntuale ripiano da parte dello Stato delle avventurose e fallimentari scelte di azzardo comunali. (4-17246)

SOSPURI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il ministro interrogato rese noto, con propria circolare n. 525/B del 25 marzo 1986, di aver adottato un provvedimento che consentiva al personale docente, non docente, direttivo, educativo della scuola e delle istituzioni educative proveniente da altro ruolo, di prorogare la data di collocamento a riposo fino al compimento del settantesimo anno di età;

di tale facoltà si avvalsero numerosi dipendenti, le cui richieste di permanenza in servizio, accolte dai provveditori agli studi, sono state regolarmente registrate dalla Corte dei conti fin dall'anno scolastico 1986-1987, inducendo gli interessati a programmare il proprio futuro su tali basi di certezza;

improvvisamente, con provvedimento del tutto unilaterale, lo stesso ministro, con circolare n. 10 del 9 gennaio 1989, fondata sul parere espresso dal Consiglio di Stato — VI sezione — in data 27 luglio 1988, ordinava ai provveditori agli studi la revoca dei citati decreti di mantenimento in servizio, disponendo contestualmente il trasferimento su posti non sicuramente vacanti, in quanto ancora soggetti alle decisioni dei tribunali amministrativi regionali aditi dagli interessati;

al riguardo, i citati tribunali, di diverse regioni, hanno emesso sospensive favorevoli ai ricorrenti, eccettuando la le-

gittimità delle proroghe accanto alla nullità delle revoche per mancanza di registrazione da parte della Corte dei conti, che non può annullare un decreto già registrato perché pienamente legittimo;

le proroghe in oggetto erano, peraltro, ispirate a sani criteri economici, finalizzate al ritardo nel pagamento del pensionato e del subentrante;

operando come sopra descritto, il ministro in indirizzo non ha evidentemente tenuto conto della vera intenzione del Consiglio di Stato che così si era espresso, usando il futuro: « occorrerà tenere conto di tutti i servizi utili a pensione, nel pieno rispetto del principio giuridico sulla irretroattività della norma »;

lo stesso ministro ha inesattamente ritenuto di scorgere il fondamento delle sue disposizioni nella possibilità di revoca per autotutela, consueta in presenza di interessi legittimi, ma non anche di diritti soggettivi perfetti, quali quelli dei ricorrenti, che il Torrente definisce « di funzione », e come tali irrevocabili;

sul piano pratico si registra una situazione fortemente caotica, dal momento che, per effetto delle sospensive dei vari TAR, molti ricorrenti sono stati reintegrati « nel grado e nella funzione precedenti al collocamento a riposo », ma altri attendono ancora il giudizio di merito —:

se non ritenga opportuno rivedere le proprie decisioni ed emanare, conseguentemente, una circolare che sciolga ogni dubbio in materia, disponendo l'annullamento delle revoche illegittime, oltre che ingiuste. (4-17247)

TREMAGLIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

le motivazioni di fondo che hanno determinato il Ministero della difesa allo scioglimento del 68° battaglione fanteria « Palermo » della brigata Legnano, provocando giuste e sacrosante reazioni sia nell'ambiente militare che tra la popolazione bergamasca, e nonostante precedenti in-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

terventi che non hanno avuto alcun esito positivo. Bergamo reagisce con le Associazioni combattentistiche e d'Arma, di fronte a quella che l'interrogante non esita a definire una vergogna, che annulla con provvedimento amministrativo un reparto protagonista di gloriose imprese, che hanno certamente valore superiore, in termini morali, a qualsiasi valutazione, di carattere politico o di bilancio. Una città viene colpita, mentre viene ritirata una bandiera che era divenuta anche un simbolo per tutti noi di rinnovato impegno attorno ai soldati, nell'onore ai caduti e alla patria. L'interrogante ritiene che tutto ciò abbia un significato profondo per chi continua a credere nei valori patriottici, che non possono essere liquidati qualificandoli come « retorica » superata e chiede perciò al Ministro se non intenda revocare la propria decisione, per riparare ad un errore commesso, così come deve essere fatto per tutte le altre decisioni di scioglimento di reparti che in questo momento, come per Bergamo, sono state altrove compiute, per una programmazione che deve essere decisamente sconfessata e annullata;

quali provvedimenti intenda prendere per rispondere a questa denuncia, e per garantire a Bergamo la persistenza di un significativo presidio delle Forze armate, considerando anche l'opportunità di riportare nella città di Bergamo il distretto militare, già trasferito altrove.

(4-17248)

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di reversibilità intestata a Rosina Valeri, nata il 12 giugno 1980 a Castelvechio Subequo, vedova di Domenico Fasciani, nato il 13 agosto 1899. La predetta, con domanda inoltrata alla competente direzione provinciale del tesoro dell'Aquila, ha anche chiesto che le fossero liquidati i ratei maturati e non riscossi.

(4-17249)

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la chiamata a visita medica di aggravamento di Salvatore Cifani, nato il 3 novembre 1917 a Goriano Sicoli (L'Aquila) ed ivi residente, titolare della pensione di guerra n. 7754528.

(4-17250)

SOSPURI. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata a Giovanni Solaroli, dipendente del comune di Vasto (CH), nato a Faenza il 28 agosto 1928 e residente in Vasto, nonché quali iniziative ritengano di dover adottare al fine di sollecitarne l'iter, atteso che la pratica stessa fu attivata dall'interessato con domanda inoltrata alla CPDEL e alle sedi INPS di Ravenna, La Spezia e Chieti, fin dal 22 ottobre 1986.

(4-17251)

MANNA e PARLATO. — *Al Governo.* — Per sapere — premesso che il minuscolo comune irpino di Grottolelle (millesecento abitanti) è riuscito ad alleggerire l'allegro e smisurato monte della ricostruzione campano-lucana di ben trentacinque miliardi di lire (ventuno milioni e ottocentocinquantamila lire per abitante: un record mondiale...), e, ciononostante, non può dire di avercela fatta a disfarsi del suo semblante di « centro gravemente danneggiato » dal terremoto del 23 novembre 1980 (e, del resto, nessuno dei centri colpiti riesce a suonare le trombe dell'avvenuta ricostruzione: i sessantacinquemila miliardi democraticamente estorti finora al contribuente non sono bastati...) —:

quali accertamenti siano mai stati disposti — magari soltanto per soddisfare curiosità di carattere statistico — al fine di prendere nota di come, pure disponendo di finanziamenti praticamente a sbafo, un piccolo centro non sia stato capace, in nove anni, di superare l'impasse, ma, anzi, e questo è il punto, pro-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

ceda a stento, fra malumori e proteste, stia per stabilire anche il primato dei ricorsi amministrativi e delle denunce penali, per come i suoi amministratori, democristiani, sono riusciti a non sapere o a non volere coniugare le reali esigenze dei loro pochissimi amministrati con il subisso, altrettanto reale, di danaro pubblico a portata di mano;

ciò a parte, e non per soddisfare curiosità di natura statistica, quali indagini amministrative e giudiziarie siano mai state esperite al fine di verificare se le spese effettivamente affrontate dagli amministratori del piccolo entro irpino siano state sempre supportate da atti deliberativi pienamente legittimi e se sia stata vagliata la fondatezza delle voci, sì, ma anche e soprattutto quella dei ricorsi e delle denunce secondo cui il comune in questione sarebbe da nove anni in balia di amministratori tanto bene affiatati da favorirsi l'un l'altro e *sibi suisque*, escludendo, per esempio, dall'assegnazione dei famigerati buoni-contributo la maggior parte degli aventi diritto e beneficiando, oltre che se stessi, tutti i fedelissimi della parrocchietta, aprendo nuove strade aventi la sola funzione di valorizzare suoli propri e di amici, assumendo iniziative programmatiche finalizzate esclusivamente al perseguimento di interessi personali o correntizi, e premurandosi di ribattere a ricorrenti e denunciatori di non temere incriminazioni e condanne, ché, in fin dei conti, quand'anche dovesse andare storta, sarebbe comunque l'erario a rimetterci;

più specificatamente, quali notizie almeno il ministro di grazia e giustizia sia in grado di fornire circa la sorte del mai cominciato procedimento penale incardinato presso il tribunale di Avellino due anni fa (il procedimento n. 724/87 del registro generale dell'ufficio istruzione) a carico dei tre consiglieri comunali Mario Guerra, Antonio Spiniello e Giovanni Villani, imputati tutti e tre del reato di cui all'articolo 324 del codice penale per avere imbrogliato le carte del

piano regolatore generale in modo che pochi eletti potessero trarne vantaggio, a discapito, s'intende, del solito ignoto sudditame; e — premesso che il piano regolatore di cui sopra è stato prima bocciato e respinto al mittente e poi, essendo stato riproposto, è passato, sì, ma con la solita scoppola democratica del silenzio-assenso degli incontrollati controllori — quali assicurazioni il nominato ministro sia in grado di ottenere e di girare agli interroganti che il processo ai tre consiglieri democristiani non sia stato ritardato per dare modo al piano regolatore inficiato dal loro comportamento doloso di passare silenziosamente in seconda battuta prima che una molto probabile sentenza di condanna potesse rimetterlo in discussione fino a farlo saltare definitivamente; e, comunque, quali garanzie possano offrire i ministri dell'interno e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali che detto piano regolatore — quello passato alla chetichella — non sia copia conforme di quello manipolato dai tre consiglieri *sub iudice* e bocciato in prima istanza;

quali confortanti nuove il ministro guardasigilli sia riuscito ad avere dal tribunale di Avellino circa la sorte della valanga di ricorsi e di denunce sotto la quale gli abitanti di Grottolelle hanno tentato di seppellire come illegittimo il provvedimento con il quale, il 22 febbraio dello scorso anno, la giunta municipale ha proceduto all'esproprio di ventimila metri quadrati di terreno « per istallarvi dei prefabbricati leggeri »: ma ha consentito ad un assessore di aprirvi una strada di accesso alla villa di sua proprietà e, ad un altro assessore, ha permesso di tenersi ben recintato il fondo (di sua proprietà ma rientrante nell'area espropriata) e di continuare a coltivarcelo; e, modestamente, ha fatto anche di peggio: nonostante che il tribunale di Avellino avesse fissato in quarantaseimila lire per metro quadro l'indennizzo da corrispondere agli espropriati, ha irremovibilmente deciso (suo portavoce il sindaco: un *ex* attivista comunista che precorrendo i tempi della

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

conversione occhettiana è, da anni, ormai, tra i demitiani di ferro...) che agli espropriati non debbano essere riconosciuti indennizzi eccedenti, per metro quadro, le quindicimila lire. (4-17252)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere — premesso che:

Filippo Maria Pandolfi quale Ministro del tesoro è stato a suo tempo il mecenate dello stanziamento di consistenti apporti finanziari al bilancio del CNR all'epoca della presidenza Quagliariello senza che l'Ente progredisse realmente nella ricerca, mentre sono aumentate le interconnessioni con vari centri del potere, grazie a maggiori risorse disponibili;

Filippo Maria Pandolfi, quale vice presidente oggi della CEE in una intervista a « Lettera Sud » ha annunciato lo stanziamento di cinquecento miliardi per la ricerca nelle regioni meridionali. Le poche generiche idee espresse al riguardo sono preoccupanti. Infatti, il Pandolfi propugna la pericolosa idea di incentivare l'invio dei giovani in centri di eccellenza in Stati esteri, nella speranza di un loro successivo ritorno in Italia e nel Mezzogiorno in particolare, in pratica scarsamente verificatosi in passato: vi sono altresì riferimenti ad interventi della Texas Instruments in Abruzzo e della Fiat a Cassino. Nel primo caso l'investimento è avvenuto durante la permanenza di Remo Gaspari, quale ministro (abruzzese) per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e grazie ai consistenti benefici accordati dallo Stato. Tuttavia, non è noto l'andamento dell'occupazione negli altri stabilimenti tra cui quello in provincia di Rieti. Nel secondo caso, la tanto declamata « robotizzazione » ha comportato la

massiccia espulsione di quella forza lavoro più debole (fasce basse e medio-basse) senza alcuna ricaduta sociale, poiché tale riconversione è stata attuata non già con onere a carico della Fiat ma dalla Cassa integrazione guadagni. Comunque, a fronte di un aumento della produttività non è aumentato, sia pure in misura inferiore, l'organico del personale proprio grazie a quell'automazione esaltata dal Pandolfi;

la logica (se così può essere definita l'esposizione del Pandolfi) assistenzialistica (corsi all'estero, ulteriore calata dal Nord per « erudire » il Sud, ecc.) suscita vivissima preoccupazione e necessita di un'esauriente risposta governativa —:

quale sia l'esatto contenuto degli accordi con la CEE;

se in ogni caso si voglia procedere ad un reale rilancio della ricerca nel Mezzogiorno costituendo qui i « centri di eccellenza », stante la presenza qualitativa e numerica di adeguati istruttori. Invero è mera utopia ritenere che ricercatori qualificatisi all'estero, possano tornare in Italia (e nel Mezzogiorno in particolare) stante il forte divario creato dalla pseudo-logica di assegnare alle regioni meridionali un ruolo subalterno e non già di propulsore e gestore delle risorse scientifiche;

se si voglia escludere l'incentivazione di processi industriali basati solo sull'automazione « spinta ». È qui facile eccepire che tali processi faranno aumentare di fatto disoccupazione e prepensionamenti, ecc. senza utile sociale alcuno ma con redditi privatizzati dal grande capitale e dall'alta finanza imprenditoriale. Inoltre eventuali interruzioni nella produzione « robotizzata » causeranno gravi danni in casi di guasti, carenze di energia, ecc., in mancanza di linee produttive alternative stante la fragilità estrema dei sistemi complessi;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

se, alla luce di quanto esposto in premessa, si ritenga giustificabile il mantenimento da parte di Pandolfi dell'incarico ricoperto nella CEE;

se la linea d'azione riguardante la tecnologia dell'informazione privilegi le multinazionali IBM, HONEYWELL, ecc.

oltreché la OLIVETTI ormai destinata a suicidi accordi con l'estero, nell'assoluta subalternità degli interessi nazionali;

quali siano stati i contenuti degli studi di fattibilità condotti dalla CEE in relazione al programma annunciato.

(4-17253)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA ORALE**

FORLEO, PISICCHIO, MASTRANTUONO e STRUMENDO. — *Ai Ministri per la funzione pubblica, della difesa e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il TAR del Lazio aveva riconosciuto il diritto a 572 sottufficiali appartenenti alla legione carabinieri di Chieti ad avere il trattamento economico spettante agli ispettori di polizia;

contro la sentenza è stato proposto appello dal Ministro per la funzione pubblica in quanto « la sentenza comprenderebbe un sensibile pregiudizio agli equili-

bri tra le varie categorie di personale addetto ai servizi militari » —:

se non ritengano dover superare la sede giudiziaria e, contestualmente, alla trattativa in corso da un lato tra rappresentanze sindacali della polizia di stato e Governo e tra COCER e Governo dall'altra, ricercare una soluzione che favorisca, come concordemente auspicato da tutti gli operatori delle forze dell'ordine, una omogeneità di trattamenti economici sulla base di univoci ordinamenti normativi;

se non ritengano urgente dover riferire al Parlamento per manifestare l'orientamento del Governo nei confronti della legittima aspirazione dei COCER di vedere estesi i principi della legge n. 121 del 1981 circa la progressione di carriera e la relativa retribuzione. (3-02151)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1989

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma